

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE - PHD IN LEGAL STUDIES**

CICLO XXX

Settore Concorsuale: 12/F1

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/15

**INVALIDITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI
E PROCESSO TELEMATICO**

PRESENTATA DA: DOTT.SSA GIORGIA OTTOBRE

Coordinatore Dottorato

Supervisore

Chiar.mo Prof. Andrea Morrone

Chiar.mo Prof. Paolo Biavati

ESAME FINALE ANNO 2018

INVALIDITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI E PROCESSO TELEMATICO

INDICE

INTRODUZIONE

| | |
|---|---|
| 1. Le ragioni di uno studio | 1 |
| 2. Oggetto dell'indagine | 3 |
| 3. Cenni sul processo civile telematico: legislazione e funzionamento | 6 |

PARTE PRIMA

LA FORMA DEGLI ATTI PROCESSUALI

CAPITOLO PRIMO

IL FORMATO TELEMATICO

| | |
|---|----|
| Premessa. | 15 |
| 1. Il formato telematico: disciplina e inquadramento. | 17 |
| 1.1. Il rapporto tra le fonti del pct e la legge processuale. | 23 |
| 1.2. Il formato telematico come requisito di forma dell'atto processuale. | 27 |
| 2. Le fonti del pct e il principio di riserva di legge in ambito processuale. | 39 |
| 3. Il principio di libertà delle forme: superamento o reinterpretazione? | 46 |
| 3.1. Il principio di libertà delle forme in prospettiva storica... | 48 |
| 3.2. ... E nel pct. | 56 |

PARTE SECONDA

LE INVALIDITÀ PROCESSUALI AL TEMPO DEL PCT

| | |
|--|----|
| I. Il concetto di invalidità processuale: quali radici e quali ripercussioni sul presente. | 59 |
|--|----|

CAPITOLO PRIMO

LA NULLITÀ

| | |
|--|-----|
| 1. Piano dell'indagine. | 65 |
| 2. Nuovi requisiti formali e nuovi vizi dell'atto. | 68 |
| 2.1 I vizi relativi alla forma dell'atto. | 73 |
| 2.2 I c.d. errori di deposito. | 77 |
| 2.3 Il valore giuridico della trasmissione degli atti. | 84 |
| 3. Sul principio di raggiungimento dello scopo. | 87 |
| 4. Il concetto di inesistenza nel processo telematico. | 95 |
| 5. La rimessione in termini nella lite telematica. | 109 |

CAPITOLO SECONDO

L'IRREGOLARITÀ

- | | |
|--|-----|
| 1. L'irregolarità nella dogmatica classica. | 117 |
| 2. Quali irregolarità del processo civile telematico. | 119 |
| 2.1 L'atto in formato pdf immagine. | 130 |
| 2.2 L'ordinanza di rimessione alle sezioni unite. | 136 |
| 3. Il principio di economia processuale e le invalidità. | 141 |

CAPITOLO TERZO

L'INAMMISSIBILITÀ

- | | |
|--|-----|
| 1. L'inammissibilità nell'esperienza del pct. | 147 |
| 2. L'informatica come limite all'accesso alla giustizia ed elogio alle teorie sistemiche della sanzione. | 152 |

CONCLUSIONI

161

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Le ragioni di uno studio - 2. Oggetto dell'indagine, linguaggio e metodo - 3. Cenni sul processo civile telematico: legislazione e funzionamento.

1. Le ragioni di uno studio.

Quale senso ha uno studio sulle invalidità processuali civili a seguito dell'avvento del processo telematico?

L'interrogativo giace nello stesso binomio che connota il titolo di questo contributo, rappresentando quella più ampia antinomia che il contenzioso vive dal momento della sua conversione digitale: la vocazione che gli è propria di tendere all'accertamento e l'adattamento a una modalità di gestione della lite del tutto nuova.

Se dal punto di vista funzionale, le invalidità sono poste a tutela del corretto fluire della dialettica processuale, censurando le iniziative distorsive volte ad alterare la genuinità dell'accertamento, allora viene da osservare che a fronte della modifica dell'*essere* degli atti del processo si è andata creando una nuova fenomenologia di vizi e di dinamiche che non possono non essere indagate. Lo studio della reazione "sanzionatoria" si pone così quale indicatore dell'identità che va assumendo il contenzioso e della sua capacità di reagire ad un cambiamento che ne ha profondamente inciso le dimensioni di spazio e di tempo.

La rivoluzione introdotta col d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 ha imposto la coesistenza in un unico luogo, il processo, di due modelli, *in primis* dialettici, del tutto differenti: le norme giuridiche da un lato, e le regole dell'informatica dall'altro, la cui coesa operatività non solo è auspicata ma è necessaria per la tutela di quei principi di rango costituzionale che presiedono al funzionamento del contenzioso, dal diritto di azione, al contraddittorio e a quello di legalità.

Con l'introduzione di tali modelli è di risulta cambiata l'apprensione della realtà al processo e pertanto anche forme e vizi rilevabili devono essere letti sotto una luce differente rispetto a quella che fino a poco fa le codificava con una certa rassicurante familiarità.

L'archiviazione degli strumenti analogici ha preso piede con modalità peculiari, non soltanto rispetto alla tecnica legislativa utilizzata, ma soprattutto per aver aperto a un vero cambiamento - o per lo meno avendone accentuato un tratto saliente - nell'idea stessa della funzione della giustizia civile.

È importantissimo realizzare, infatti, che il mutamento che oggi ha investito il processo civile non è che l'approdo di una serie di riflessioni nate negli anni '80 del Novecento, quando taluni giuristi ⁽¹⁾, comprendendo l'inevitabile connessione tra informatica e diritto, iniziarono la prima attività di adattamento concettuale tra questi due strumenti.

Proposte e riflessioni sono lentamente sfociate in una serie di interventi riformatori a partire dagli anni novanta dello scorso secolo, anche con il netto *favor* mostrato dall'allora Comunità Europea verso l'efficientamento delle strutture amministrative e giudiziarie nazionali, la cui farraginosità è stata, in plurime occasioni, ragione di possibili sanzioni.

Come si avrà modo di osservare, il processo civile telematico (nel meglio noto acronimo PCT che in seguito si utilizzerà) è la ramificazione di una legislazione che, già negli anni '90 dello scorso secolo, sollecitava uno snellimento di tutti i procedimenti decisionali delle pubbliche amministrazioni, tra le quali, immancabilmente, compariva anche la giustizia civile.

¹ Il riferimento è alla opportuna e acuta opera di FROSINI e di BORRUSO. È inoltre interessante fare riferimento alle puntualizzazioni di LICCARDO, *Identità e contingenza del processo civile telematico*, in *Tecnologia, organizzazione e giustizia. L'evoluzione del processo civile telematico*, a cura di Stefano Zan, Il Mulino, 2004, p. 31-35, ove il PCT viene identificato come processo di adeguamento alla globalizzazione, nel quale gli uffici giudiziari divengono luogo di produzione del diritto ad alta evidenza in quanto capaci di testimoniare il *farsi incessante* delle dinamiche processuali dei conflitti.

Col tempo, pare per lo meno a chi scrive, il processo telematico ha evidenziato un carattere che molti, per molto tempo, decisamente avevano rigettato e cioè l'essere quello della giustizia innanzitutto un servizio. Si è posto in luce che quel faraonico meccanismo, affollato di giudici, cancellieri e ausiliari, è finalizzato all'espletamento di una funzione costituzionalmente garantita e che pertanto deve non solo essere chiamata ad offrire risposte corrette in tempi ragionevoli, ma anche a funzionare nel modo più fluido e razionale a giovamento di tutti, dei magistrati, degli avvocati ma soprattutto delle parti che, in quanto cittadini-contribuenti, hanno diritto a che tutti gli ingranaggi di questo orologio operino al fine di garantire una gestione delle pendenze quanto più possibile efficiente, sicura e spedita.

2. Oggetto dell'indagine, linguaggio e metodo.

È essenziale fin da ora stabilire entro quali limiti si è sviluppata l'indagine di cui si renderà conto e con quale metodo è stata condotta.

Anche mentre si scrivono queste righe, la conversione digitale della giustizia non solo esonda dagli argini del processo civile, ma, anche all'interno di quest'ultimo, continua a ricevere nuova linfa.

Il legislatore ha espanso le scelte assunte con d.l. 179/2012 anche alla cognizione del giudice tributario a mezzo del D.M. 4 agosto 2015, approdo finale di una scelta già postulata dall'articolo 39, comma 8, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Seppur in termini ridotti anche il giudice penale è stato coinvolto dall'ondata riformatrice già a partire dal d.l. 179/2012 che, alla lettera dell'art. 16, comma 9, lett. c) *bis*, autorizzava le notifiche a mezzo dell'SNT - Sistema Notifiche Telematiche - a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 *bis*, 149, 150 e 151, comma 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti instaurati innanzi al tribunale e alla corte di appello a decorrere dal 15.12.2014

(²). Nel corso del 2015 è stata poi ultimata l'attivazione del SICP - Sistema Informativo della Cognizione Penale - diretto ad uniformare tutti i registri informatici delle varie Procure della Repubblica, ora attivo in tutto il Paese.

Ci si è rivolti poi al giudice amministrativo per il quale la l. 12 agosto 2016, n. 161, convertendo il d.l. 30 giugno 2016, n. 117 (il quale ha apportato modifiche all'art. 38, comma 1-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, da l. 11 agosto 2014, n. 114) ha sancito il definitivo passaggio al digitale dal 1° gennaio 2017.

All'interno invece della giurisdizione civile ormai tutti i gradi di giudizio hanno abbandonato completamente - o quasi - la modalità analogica.

Per i procedimenti di primo grado innanzi al tribunale (³) il passaggio è divenuto obbligatorio a decorrere dal 30 giugno 2014, per poi approdare al giudizio di impugnazione l'anno successivo per espressa previsione dell'art. 16 *bis*, comma 9 *ter* del d.l. 179/2012. Anche il giudice di legittimità non è stato esentato, anche se l'informatizzazione ha interessato, per il momento, solo il settore civile e limitatamente alle notificazioni e comunicazioni telematiche che, delineate dall'art. 16, comma decimo, della norma menzionata, sono state attivate dal Ministero della Giustizia con decreto d.d. 19 gennaio 2016. Per quanto concerne precipuamente i depositi, la Suprema Corte dovrà aspettare l'emanazione del decreto di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione prescritto dall'art. 16 *bis*, comma sesto del d.l. 179/2012.

² Con decreto del 14 settembre 2017 in tema di «Notificazioni telematiche ai difensori nel processo penale di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221» il Ministero della Giustizia ha esteso le notificazioni telematiche ai difensori del giudizio in cassazione.

³ La precisazione è d'obbligo in quanto, ad oggi, il passaggio al digitale dei procedimenti incardinati innanzi al giudice di pace è del tutto parziale interessando, infatti, soltanto i giudizi di cui all'art. 633 c.p.c. e i ricorsi avverso le sanzioni amministrative .

Tutta la giurisdizione civile, sia essa di cognizione, cautelare e di esecuzione, si è *in toto* votata al digitale per effetto del già menzionato art. 16 *bis* e costituirà oggetto diretto di questa trattazione, sebbene non mancheranno rinvii e focus al di là di esso, ad esperienze analoghe che possono offrire qualche ulteriore spunto di riflessione per queste pagine.

Merita adesso un breve passaggio un'osservazione di ordine generale, il cui portato verrà compreso con maggiore pregnanza nell'arco di questo lavoro.

Si può dire, con un certo grado di sicurezza, che il diritto ruoti intorno ad un problema definitorio, ossia è compito del giurista comprendere su cosa insiste la propria indagine, individuarne i caratteri e decidere che regole applicarle.

Per fare questo è necessario attribuire un valore alle parole e quindi ai concetti utilizzati.

Come si osserverà poco appresso, il primo atto del legislatore nel processo di informatizzare del diritto, e quindi del settore giustizia, è stata la creazione di un nuovo vocabolario, dove fosse chiarito il ruolo e il limite di ogni tassello del mosaico telematico e quindi il valore da attribuirgli.

Ecco pertanto delinearci il c.d. punto di accesso o PdA (art. 23 D.M. 44/2011), ossia la struttura che si connette con il Portale Servizi Telematici quale interfaccia che consente l'accesso ai servizi telematici (art. 6 Regole Tecniche) e via discorrendo.

Si è creato in tal modo un sistema di regole a loro stanti che necessariamente deve armonizzarsi con un ulteriore apparato normativo - quello del processo e del diritto sostanziale - il quale, tuttavia, si nutre di un sottobosco di *rationes* differenti.

Lo scontro venutosi a creare è quindi anche dissidio dialettico, nel quale, di quando in quando, i concetti devono trovare la loro giusta collocazione e il consono ambito di operatività.

Da ciò discende la domanda dalla quale scaturisce questo lavoro: le categorie processuali esistenti bastano a cogliere l'esigenza di tutela che sorge dalla conversione informatica del processo? L'interpretazione e la codificazione dei nuovi parametri è, infatti, il problema primario che è stato posto all'attenzione degli operatori.

È opinione di chi scrive che la risposta si trovi nella materia stessa che si indaga: se di processo si parla e se il processo, come il diritto, è uno strumento per la tutela dei diritti, ebbene tale funzione è l'unica che non può essere abdicata alle ragioni della tecnica, ma che anzi deve plasmarne l'operatività.

3. Cenni sul processo civile telematico: legislazione e funzionamento (4).

Essendo la veste telematica del processo la linfa di questa trattazione è bene allora comprendere su quali fondamenta essa è assicurata e pertanto relazionare appresso del quadro normativo di riferimento.

L'epifania dell'evoluzione che si sarebbe in seguito fatta largo è tutta stigmatizzata nell'art. 3 (5) del d. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della l. 23 ottobre 1992, n. 421», che innovò profondamente l'agere della Pubblica Amministrazione dichiarando che «Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati».

⁴ Per una ulteriore ricognizione del sistema delle fonti della lite digitale si rinvia a FERRARI, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in *Dir. Inform.* (II), 2015, f. 6, p. 985.

⁵ L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 64, comma 2, d. lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 179/2016, che ha disposto modifiche ed integrazioni al Codice dell'Amministrazione Digitale. Se ne accenna tuttavia in questa fase per realizzare la portata delle riforme e il loro progredire.

Da questa asserzione muovevano le successive leggi Bassanini, a dimostrazione di quanto la digitalizzazione sia stato un pensiero risalente, nonché ricorrente, nel panorama legislativo nazionale.

Il primo intervento, infatti, è contenuto nella l. 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

La lettera dell'art. 15 di tale legge riporta al comma primo: «Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro».

Ebbene appare evidente che una decisa spinta alla semplificazione di tutti i procedimenti decisionali delle amministrazioni dello Stato sia stata la vera ispirazione per informatizzarne le strutture, compendosi così il primo passo verso quello che, decenni dopo, sarà la conversione digitale della giustizia civile.

Ancora prima dell'emanazione del c.d. CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) il secondo comma, del medesimo art. 15, ammetteva l'esistenza e l'utilizzo di atti informatici dotati di valore legale, tanto da stabilire che «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione

del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Con questo passaggio si è, in definitiva, sancito il valore legale dei documenti formati con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2702 c.c., così parificandoli alle scritture private.

Ancora, è di rilevante pregnanza il principio introdotto alla lettera dell'art. 4 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 che sancisce a chiare lettere che «il documento informatico, munito dei requisiti previsti dal presente regolamento, soddisfa il requisito della forma scritta», oltre all'introduzione, ovviamente poi superata dal CAD, della firma digitale come riportata nell'art. 5.

Questi interventi prepararono il terreno per la prima vera implementazione delle strutture informatiche che, nel settore della giustizia civile, venne introdotta con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 che introdusse un omnicomprensivo «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti».

All'interno del giudizio civile si stabiliva, ai sensi dell'art. 2, quanto segue: «È ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento. - L'attività di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile [...]».

Si generava così una nomenclatura di settore che costituiva il primo modello di processo civile telematico, con l'introduzione di tutti gli elementi suoi tipici, dal fascicolo informatico, al «sistema informatico civile» definito come «il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile» (art. 1, lett. e)).

La novellata dimensione processuale, formatasi a mo' di mosaico con la definizione dei singoli tasselli che concorrevano al suo completamento, era perfettamente già idonea a gestire la lite con modalità informatiche, partendo dall'iscrizione a ruolo per arrivare fino al deposito della sentenza, passando attraverso la formazione del fascicolo informatico, la sua trasmissione e le notificazioni, ivi ammettendo l'esistenza di atti e provvedimenti processuali in forma di documento informatico sottoscritto a mezzo di firma digitale (art. 4) .

Ad oleare questo ingranaggio - Sistema Informatico Civile - erano già previste regole specifiche per: a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento, b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto, c) la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto, d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.

Il difensore veniva individuato, all'interno del sistema informatico, tramite un indirizzo elettronico, col fine di asseverare la validità delle comunicazioni e notificazioni eseguite (art. 7).

Una decisa svolta in tale panoramica avviene con una completa codificazione delle regole in tema di diritto digitale, tramite l'adozione del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che introduceva per la prima volta un *corpus* normativo organico relativo all'utilizzo delle tecnologie nelle pubbliche amministrazioni.

L'impatto del CAD, sia sotto il profilo giuridico che culturale, è stato di dirompente rilevanza, dal momento che, per la prima volta, ci si è trovati di fronte alla positivizzazione di principi regolatori dell'attività interna della P.A. e dei rapporti tra quest'ultima e i privati.

Di basilare rilievo è infatti stata l'affermazione di un vero e proprio *diritto all'uso delle tecnologie* (art. 3), che si andava a tradurre nell'obbligo così descritto: «Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si

organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (art. 2, secondo comma).

Pur essendo le PP. AA. i destinatari principali del testo, non poteva essere trascurato il loro rapporto con interlocutori quali cittadini, imprese e professionisti che, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, imparzialità e trasparenza, dovevano essere coinvolti nell'utilizzo delle *tecnologie dell'informazione e della comunicazione*, venendo con ciò giustificata la delineazione degli strumenti atti a veicolare il loro rapporto con le amministrazioni a mezzo di:

- a) l'utilizzo della posta elettronica certificata (art. 6⁽⁶⁾);
- b) pagamento elettronico (art. 5);
- c) l'utilizzo delle modalità telematiche per ogni confronto tra PP.AA. e privati (art. 5 bis);
- d) promozione dell'uso delle tecnologie dell'informazione (art. 9);

A garantire l'applicazione delle statuizioni presenti nel CAD, interveniva puntualmente il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con l. 22 febbraio 2010, n. 24, sollecitando l'adozione di specifiche tecniche per assicurare l'utilizzo nel processo civile (ed anche in quello penale) delle tecnologie dell'informazione (art. 4).

Non bisogna attendere più di un paio di anni per vedere quindi concretizzarsi il testo del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.

⁶ Si ricorda che tutte le specifiche in merito all'utilizzo della p.e.c. erano previamente state condensate nel decreto del presidente della repubblica 11 febbraio 2005 n. 68.

24», al quale oggi si fa riferimento - come del resto sinteticamente in questa trattazione - con il solo appellativo di Regole Tecniche.

Il decreto è portatore di una copiosa normazione di dettaglio in merito ad ogni sfaccettatura della lite digitale, che vede a questo punto la sua definitiva consacrazione.

Le Regole Tecniche sono altresì il fondamento normativo di un ulteriore atto che viene facoltizzato dall'art. 34 delle stesse, che così recita: «Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici». È qui che vengono in essere degli strumenti - *lato sensu* normativi - relevantissimi, contenenti disposizioni ad alta concentrazione tecnico-informatica e perciò dotati di una cogenza assai forse più elevata di quella di fonti di rango superiore, prestando così il fianco ad una serie di rilievi ai quali questa trattazione darà ampio spazio.

Le prime specifiche tecniche sono state adottate con provvedimento del DGSIA d.d. 16 aprile 2014 e vengono di volta in volta aggiornate.

Nella costruzione di quello che il legislatore ha voluto disegnare come un omologo digitale del processo cartaceo, vanno nondimeno ripensati i luoghi e i tempi del processo e per fare questo è necessario chiarire di quale valore, e di quale portata, devono, se del caso, essere arricchiti i singoli strumenti processuali.

È per tale motivo che, in principio, venne snocciolato un apposito elenco recante l'individuazione e il ruolo di ogni accessorio processuale con l'introduzione di vocaboli in realtà estranei al processo (spam, identificazione informatica etc...), a dimostrazione dell'eterointegrazione di logiche assai distanti da quelle del contenzioso che con esso dovevano essere pertanto armonizzate.

Ebbene, posti così i capisaldi del funzionamento tecnologico dalla giustizia, si necessitava solo del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 - con le sue successive modifiche ⁽⁷⁾ - per sancire il definitivo passaggio dal rito analogico a quello digitale, imponendo lo switch off del processo cartaceo, come ricorda l'art. 16 *bis*: «a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati».

Il primo dato rilevante è che la traduzione in *bits* fa ingresso con l'obbligatorietà del deposito telematico per quelli che vengono erroneamente definiti atti *endoprocessuali*, con ciò volendo riferirsi agli atti successivi alla costituzione delle parti in giudizio. Ad essere convertite, come già era successo con le leggi Bassanini, sono le forme del processo.

Nei commi successivi si esplicita l'estensione dell'obbligo di deposito informatico, che coinvolge il giudizio monitorio e quello eventuale di opposizione (eccetto l'atto di opposizione *ex art. 645 c.p.c.*, come sopra detto), i processi esecutivi del libro III, nonché le procedure concorsuali limitatamente agli atti e documenti depositati dal curatore, dal commissario liquidatore, dal liquidatore, dal commissario giudiziale e da quello straordinario.

*

⁷ Tra queste rilevante è l'intervento del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in l. 1 agosto 2014, n. 114, che apporta taluni relevantissimi correttivi, sui quali ci si soffermerà tra poche righe.

Tutte queste osservazioni in merito alle fonti e alle modalità di funzionamento del PCT, apparentemente distanti dal mondo delle invalidità processuali, sono un necessario presupposto per comprendere le ragioni di un nuovo linguaggio che accompagnerà tutta l'analisi che seguirà e di cui è quindi necessario comprenderne le origini.

PARTE PRIMA
LA FORMA DEGLI ATTI PROCESSUALI

CAPITOLO I

IL FORMATO TELEMATICO

SOMMARIO: Premessa. - 1. Il formato telematico: disciplina e inquadramento. - 1.1. Il rapporto tra le fonti del PCT e la legge processuale. - 1.2. Il formato telematico come requisito di forma dell'atto processuale. - 2. Le fonti del PCT e il principio di riserva di legge in ambito processuale. - 3. Il principio di libertà delle forme: superamento o reinterpretazione?. - 3.1. Il principio di libertà delle forme in prospettiva storica... - 3.2. ... E nel pct.

“Il formalismo comincia dove il diritto finisce”.

Salvatore Satta ⁽⁸⁾

Premessa

Questo primo capitolo è un momento particolarmente importante della trattazione, perché, quasi come una sorta di epifania rispetto allo suo sviluppo, si vuole rendere chiara sia la metodologia di lavoro, sia la lettura di istituti funzionali alla trattazione delle sanzioni processuali, la cui armoniosa combinazione sarà già l'ossatura delle analisi che poi si svolgeranno.

La conversione digitale del processo ha indotto inevitabilmente a riconsiderarne le strutture portanti, fondamentalmente a motivo del fatto che sono mutate le fattispecie concrete di riferimento.

È pertanto essenziale, per lo meno a sommosso avviso dell'autrice, guardare da vicino quel momento nel quale la digitalizzazione ha segnato il passo nel processo, sulla forma, sugli atti e sui vizi, e questo momento è tutto condensato nella previsione della obbligatoria

⁸ Da *Il formalismo nel processo*, in *Il mistero del processo*, Adelphi, 2013, II ed., p. 86.

adozione del formato telematico quale veste tipica degli atti del processo.

Nonostante la rubrica di questo capitolo possa apparire ridondante, trattare della forma degli atti è tutt'altro che scontato.

Per quanto le teorizzazioni in tema, e le loro conseguenti applicazioni, siano patrimonio acquisito alla scienza giuridica, chi scrive ritiene opportuno soffermarsi sulle implicazioni derivanti dall'adozione della telematica quale modello comunicativo privilegiato nel contenzioso.

Sappiamo infatti, dalla minuziosa ma non uniforme normazione in materia di PCT (⁹), che l'atto del processo telematico è stato tradotto in un *documento informatico* per espressa previsione sia dell'art. 11 del D. M. 44/11, sia dell'art. 12 Specifiche.

Nelle pagine che seguiranno, si cercherà di sottolineare come la digitalizzazione della lite si è fatta foriera di un cambiamento di non poco momento all'interno di una piega della processualciviltà che ormai pochi sussulti poteva offrire allo studioso, imponendo non solo di rimodularne il linguaggio, ma anche di ripensare alla sua *consistenza*.

Al contempo, è però anche necessario puntualizzare che la rivoluzione digitale procede ancora ad una doppia velocità, perché, accanto a quegli atti che obbligatoriamente devono esistere quale sequenza di bit - per effetto dell'art. 16 *bis*, comma primo, d.l. 179/2012 - e cioè quelli (impropriamente) detti endoprocessuali, ve ne sono altri che possono far ingresso nella lite anche nella primigenia *forma cartacea*, ossia gli atti introduttivi.

Per poter però parlare di sanzioni processuali, dall'inesistenza all'irregolarità, è condizione necessaria stabilire se una lesione del *formato* digitale integri una violazione di un requisito dell'atto posto ai

⁹ Per quanto sia sicuramente invalsa largamente nel linguaggio corrente, si ricorda che l'acronimo PCT sta per processo civile telematico, volendo così non solo riferirsi alla novità introdotta con d.l. 179/12 ma anche, più ampiamente, al complesso di norme che, sia nella normazione precedente preparatoria che in quella successiva, sono confluite ad ampliarne la regolamentazione.

fini della sua validità, in sostanza, cioè, si tratta di stabilire se la veste telematica integri un requisito di tipo *formale*.

Lo scopo della successiva trattazione non vuole di certo essere un elogio rituale alle forme del processo, ma una riscoperta del reale loro significato, in un periodo in cui il rischio di uno svuotamento del senso che le forme assumono nel contenzioso pare assai alto.

Il *mutamento* della realtà esterna, come Carnelutti definiva le forme, assolve ad una innegabile esigenza di giustizia, perché in esse si predetermina la *ratio* dell'agire del singolo protagonista della lite, alla luce di un bilanciamento di valori volto a garantire una economia dei giudizi e una funzionalizzazione degli atti all'interno del contenzioso.

1. *Il formato telematico: disciplina e inquadramento.*

Informatizzare il processo civile ha innanzitutto significato tradurre nella realtà immateriale dei *bits* quella che ne è la particella elementare: l'atto.

Per espressa previsione legislativa l'atto processuale è divenuto un documento informatico - art. 11 D.M. 44/11 - che, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD, è definito come «il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾.

Nella sua semplicità questa disposizione segna il passo verso una vera e propria rivoluzione perché, come è stato già acutamente osservato, il documento informatico non comprende solo l'atto nella

¹⁰ In merito al documento informatico, di assoluto rilievo sono gli studi di MASUCCI, *L'atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione*, Napoli, 1993; id., *Il documento informatico, profili ricostruttivi della nozione e della disciplina*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2004, f. 5, 10749.

¹¹ L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), d. lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo d. lgs. n. 179/2016; nella precedente versione la definizione così recitava «documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, dati o fatti giuridicamente rilevanti».

sua materialità, ma qualsiasi altra «manifestazione del reale suscettibile di memorizzazione e conservazione informatica»⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

L'atto del processo ci si presenta in una sorta di nuova tridimensionalità, cogliendo condizioni di tempo e luogo che sfuggivano nell'epoca analogica, come la possibilità di rappresentare l'informazione-fatto giuridicamente rilevante, con modalità che vanno dal visivo al sonoro, a mezzo dell'inserimento di file audio e/o video e anche di link che connettono l'atto con dati altrove presenti ⁽¹⁴⁾.

Questo mutamento ha anche però spostato il baricentro della fattispecie *de qua* rendendola un'entità ibrida, che si colloca all'intersezione di tre discipline, quella del processo telematico, del codice di procedura civile e del CAD. A ciò è conseguita una variazione dei suoi contorni e siccome «l'atto è un movimento, cioè l'alterazione di uno stato» e «perciò anche un mutamento del mondo esteriore» ⁽¹⁵⁾, a cambiare doveva essere necessariamente anche la manifestazione di questo mutamento. E così infatti è stato.

Tutti gli atti processuali, a decorrere dal 30 giugno 2014, hanno trovato una obbligatoria declinazione nella veste immateriale di codici binari, così da poter circolare ed essere fruiti nell'altrettanto impalpabile realtà del dominio giustizia.

Si è rotto così quel binomio consolidato che legava la scrittura alla carta, e che aveva infatti portato illustri commentatori ad affermare che «Quanto alla carta, l'uso ne è così costante, da potersi escludere che, in pratica, il problema relativo a una scrittura processuale su materia

¹² MASUCCI, *Il documento informatico*, *op. cit.*, il quale riporta anche il dibattito relativo alla materialità del documento informatico.

¹³ Per comprendere la complessità che è dietro l'elaborazione del documento informatico si rinvia alla lettura delle pagine di GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, 1994, pp. 335 - 373, ove non solo si riflette sull'inquadramento e definizione del documento informatico, ma ampiamente anche delle problematiche giuridiche sottese al suo riconoscimento.

¹⁴ Questa innovazione pone un altro problema che ZUCCONI, *L'incontro tra informatica e processo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc.*, 2015, f. 4, p. 1185, spiega egregiamente e che può essere sintetizzato nell'osservazione per cui il processo telematico ha del tutto invertito il concetto di oralità e scrittura nel processo, che deve perciò essere radicalmente ripensato.

¹⁵ CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, Padova, 1938, p. 159.

diversa si possa presentare»⁽¹⁶⁾.

Ciò ha oltretutto significato eliminare un dato fortemente caratterizzante il concetto classico di atto giuridico, ovvero l'essere *incorporato* in un supporto, connessione dalla quale si facevano discendere due conseguenze, l'*imputabilità* ad un autore e l'*integrità* del contenuto⁽¹⁷⁾, caratteristiche con le quali il legislatore digitale si è trovato, in effetti, a dover fare i conti, provvedendo pertanto a declinarli anche nella realtà informatica.

La traduzione digitale degli atti è stata possibile a mezzo di precise disposizioni che ne hanno regolato le caratteristiche tecniche, e che trovano una disciplina quasi complementare nelle pagine del CAD relativa alle firme elettroniche.

Prima di entrare nel dettaglio di questa normazione, è bene offrire un quadro generale delle fonti ad oggi vigenti in tema di processo telematico:

- **d.l. 29 dicembre 2009, n. 193** «Interventi urgenti in tema di funzionalità dell'ordinamento giudiziario», convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 22 febbraio 2010, 24, tra cui spicca il rilevante art. 4 rubricato «Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia»;
- **D.M. 22 febbraio 2011, n. 44** quale «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella l. 22 febbraio 2010, n. 24», testo che ormai viene identificato con la locuzione **Regole Tecniche** (nel prosieguo anche solo «le Regole»);
- **d.l. 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221 che dispone «Ulteriori interventi urgenti per la crescita

¹⁶ CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 216.

¹⁷ MASUCCI, *op. cit.*, passim.

del Paese», nel testo infine modificato dall'art. 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228;

- le **Specifiche Tecniche** ossia i provvedimenti che il DGSIA. adotta su rinvio dell'art. 34, D.M. 44/11 ⁽¹⁸⁾ e che sono periodicamente aggiornate, a partire dal provvedimento d.d. 14 aprile 2014 e ancora modificate il 28 dicembre 2015 (di seguito anche solo «le Specifiche»).

La *condicio sine qua non* il sedimentarsi di questi interventi, di rango assai vario, fu, senza dubbio alcuno, l'introduzione di un principio che costituisce la base giuridica di tutto il sistema civile informatico, ossia la sostanziale equiparazione tra atto informatico e cartaceo, avvenuta ad opera della l. 15 marzo 1997, n. 59, il cui art. 15, comma secondo, rappresenta la prima norma di rango primario ad essere intervenuta in tal senso, recitando «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge» .

Le disposizioni che incidono in maniera diretta ed esclusiva sul tema oggetto di queste riflessioni, sono le Regole e le Specifiche Tecniche, mentre il d.l. 179/12 si “limita”, invece, a sancire l'obbligo del deposito con modalità telematiche, non entrando nel merito del funzionamento tecnologico del sistema, i cui principi regolatori riposano ancora in altro luogo, ossia tra le pagine del CAD.

Per osservare più da vicino i contorni dell'atto telematico, si deve quindi prendere cognizione della normativa di rango secondario, iniziando dall'art. 11 delle Regole Tecniche che, sotto la rubrica

¹⁸ Per quanto attiene invece alle specifiche tecniche, queste sono un atto del DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati) articolazione interna al Ministero della Giustizia, volto a dare attuazione, a livello di particolare dettaglio, ai principi generali sanciti dalla normativa di rango primario. Il raccordo tra quest'ultima e le specifiche tecniche è proprio il D.M. 44/11 che, appunto, alla lettera dell'art. 34, facoltizza il DGSIA all'emanazione della disciplina tecnica.

«formato dell'atto del processo in forma di documento informatico»,
recita:

L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici.

Assecondando l'input che il menzionato art. 34 rivolge al DGSIA, nasce il complementare art. 12 delle Specifiche Tecniche, il quale compie uno sforzo quasi definitorio nel puntualizzare che l'atto del processo da depositare telematicamente:

rispetta i seguenti requisiti:

- a) è in formato pdf;
- b) è privo di elementi attivi;
- c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizione per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata dai commi seguenti;
- e) è corredato da un file XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli xsd riportati nell'Allegato 5; esso è denominato Datiatto.Xml ed è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata.

Per quanto attiene, invece, i documenti informatici a corredo degli atti, anch'essi sono oggetto di un primo generale inquadramento da parte dell'art. 12 delle Regole («i documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34»), la cui ossatura informatica resta sempre di spettanza del DGSIA, che infatti ne enumera i formati ammessi alla lettera dell'art. 13 delle Specifiche:

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:

- a) .pdf;
- b) .rtf;
- c) .txt;
- d) .jpg;
- e) .gif;
- f) .tiff;
- g) .xml;
- h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.;
- i) .msg, purché contenenti file nei formati dalle lettere da a ad h.

2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip; b) .rar; c) .arj.

Quella testé descritta è la realtà in cui versano tutti gli atti di parte, oltre a quelli del giudice, i quali sono stati oggetto della medesima trasformazione, ammettendo, a norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies*, d.l. 179/12, che i provvedimenti dello stesso «depositati in modalità telematica, sono redatti in forma sintetica»; medesimo riferimento era già presente nell'art. 15 delle Regole Tecniche, che stabilisce che i soggetti abilitati interni ⁽¹⁹⁾ debbano redigere gli atti del processo in *formato elettronico* per poi depositarli telematicamente nel *fascicolo informatico*.

L'obbligo di deposito telematico vale, infine, anche per i protagonisti delle procedure concorsuali, quindi per il curatore, il commissario giudiziale, liquidatore, il commissario liquidatore e il commissario straordinario, stando all'indirizzo dell'art. 16 *bis*, comma terzo.

Come si evince dalla normativa, il documento informatico-atto è divenuto un'unità complessa, nel senso che esso è la risultante di due diversi file, uno in formato .pdf e l'altro in estensione .xml: il primo è l'equivalente dell'atto cartaceo, mentre il secondo può essere descritto

¹⁹ Tali sono, a norma della medesima fonte ai sensi dell'art. 1, lett. m, n. 1., «i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e dell'Unep».

come il DNA del documento, nel senso che esso contiene tutte le informazioni relative all'atto, ovvero ancora, tutte quelle che lo connettono con il fascicolo di appartenenza.

La cesura rispetto al passato è radicale e pertanto è opportuno indirizzare l'attenzione del lettore verso taluni profili di particolare interesse.

1.1 Il rapporto tra le fonti del pct e la legge processuale.

Il motivo della riflessione, per come è stata titolata, risiede in una constatazione, ossia che, nel ridisegnare i confini dell'atto del processo, è macroscopica l'assenza di riverbero alcuno sul codice di rito.

La domanda da porsi è in che rapporto stiano le norme della legge processuale, relative agli atti e alla loro forma, con quelle della normativa tecnica del PCT inerente il formato telematico.

In primo luogo vi è da dire che queste ultime vivono di vita propria, del tutto indipendenti rispetto al codice di procedura, seppur in un certo qual modo presupponendolo, ma mai connettendovisi espressamente.

L'atto del processo si è arricchito di ulteriori e nuovi requisiti che si aggiungono a quelli che la legge processuale richiede sia ai sensi delle norme generali, sia nella disciplina delle singole fattispecie.

A livello del tutto generale, infatti, la legge processuale sopravvive senza dare segnali uniformi del mutamento epocale che l'ha attraversata, o per lo meno è corretto dire che soltanto in talune parentesi la riforma si sia totalmente espressa: si parla così della ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492 *bis* c.p.c. e artt. 155 *quater* e *quinquies* disp. att. c.p.c.), oppure dei riferimenti sporadici alla dimensione della procura alle liti, ma comunque difettando una globale revisione degli adempimenti processuali alla luce della svolta telematica. Anzi, al contrario, che vi debba essere un adeguamento dalle modalità analogiche a quelle digitali si intuisce soltanto dalle disposizioni tecniche: ed ecco pertanto parlare di depositi e pagamenti

telematici, di notificazioni e comunicazione a mezzo di strumenti informatici e via discorrendo.

Pertanto non sorprende che l'intero titolo VI del codice non denoti un ripensamento alcuno della modalità analogica del processo e neppure le singole fattispecie processuali sono state adeguate al flusso digitale (art. 163, 167, 267, 279, 342, 360 etc...).

Dato inoltre che le disposizioni tecniche del PCT sono prive della *vis* normativa di cui è normalmente dotata la fonte primaria, argomento invero già attenzionato da talune pronunce delle corti di merito ⁽²⁰⁾, ci si deve domandare a che livello le Specifiche, come le Regole tecniche, sono in grado di integrare la singola fattispecie processuale.

A giudicare dalla percentuale consistente di arresti giurisprudenziali, posta l'assenza di norme di raccordo che espressamente armonizzino le due discipline, la normativa tecnica di settore sembra imporsi come fonte addirittura pariordinata rispetto alla legge processuale, in un rapporto di assoluta complementarietà, tale per cui tutti gli elementi

²⁰ Si muove in questa direzione Trib. Milano, ord. 7 ottobre 2014, in www.ilprocessotelematico.it, nelle more dell'analisi di una eccezione di deposito irrituale che aveva colpito una comparsa di costituzione in formato digitale. Il giudice rileva da subito che «occorre chiedersi se la validità di un deposito di un atto processuale possa essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo (come risulta essere il decreto del direttore del DGSIA) o se invece occorre procedere alla applicazione del codice di rito per verificare se possa essere sanzionato il deposito di atti in via telematica pur in assenza di una disposizione di legge che conferisca tale potere». La conclusione alla quale si approda è di piena ritualità ed efficacia del deposito posto che «nessuna norma né legislativa né regolamentare ha conferito al dgsia potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale», rilevando, ai fini della declaratoria di validità del deposito, l'unico dato del raggiungimento dello scopo dell'atto. Sulla stessa scia si allinea anche Trib. Roma, ord. 24 gennaio 2015, in www.ilprocessotelematico.it, sempre nel caso di una comparsa di costituzione depositata telematicamente, in conseguenza della quale era stata osservata la irrivalenza della costituzione del convenuto invocando l'assenza, nei decreti dirigenziali ex art. 35, d.m. 44/11, della comparsa di costituzione nel novero degli atti depositabili per via telematica. Il Tribunale respinge l'eccezione ritenendo l'assenza di potere normativo del DGSIA - ricordando proprio l'arresto meneghino - nella selezione degli atti depositabili in telematico o dei procedimenti in cui è esperibile lo stesso, sottolineando come neanche la censura della inammissibilità sia prevista da norma alcuna, spettando così al giudice il vaglio di raggiungimento di scopo del singolo atto. Individua un rapporto di complementarietà Trib. Roma, 9 giugno 2014, www.ilcaso.it, della normativa tecnica rispetto alla legge processuale, nel risolvere il caso del deposito di un ricorso *ex art.* 633 in formato .pdf immagine.

digitali dell'atto si insinuano affianco a quelli già richiesti dal codice di rito ⁽²¹⁾.

Un approccio differente è stato invece assunto dal legislatore del processo amministrativo telematico (PAT). La riforma è stata comunque introdotta con due blocchi normativi uno di rango primario e le disposizioni tecniche di tipo secondario, però in questo caso il compilatore ha accennato un più netto tentativo di armonizzazione, andando ad incidere direttamente sul codice del processo amministrativo.

Al d.lgs. 104/2010, il d.l. 31 agosto 2016, n. 168 - poi convertito con l. 25 ottobre 2016, n. 197 - sono state aggiunte talune norme che sanciscono l'ufficiale recepimento nel processo amministrativo delle tecnologie dell'informazione. Il riferimento è al novello art. 136 rubricato «Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi telematici», che sancisce l'obbligo del deposito telematico di tutti gli atti del processo e dei relativi documenti allegati.

Ad esso fanno seguito le modifiche apportate, aggiungendo o innovando, agli artt. 13, 13 *bis* e 13 *ter* delle disposizioni attuative del codice, tra le quali si sottolinea lo sforzo compiuto dal novello art. 13 *bis* a mezzo del quale si introduce uno strumento volto alla coerente interpretazione delle norme tecniche, che si risolve in un intervento del presidente del Consiglio di Stato, nel caso di contrasti sorti in conseguenza dell'interpretazione delle norme del PAT ⁽²²⁾.

²¹ Ha parlato a tal riguardo LICCARDO di erosione interna della legge processuale da parte delle regole della tecnica, in *Identità e contingenza, op. cit.*, p. 36.

²² Per maggiore precisione l'art. 13 *bis* dispone che, laddove il giudice di primo grado si ravveda che «il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza».

Pur con tutte le possibili osservazioni sollevabili, fatto è che il redattore della riforma del contenzioso amministrativo ha dimostrato quantomeno di porgere una maggiore attenzione alla portata del cambiamento che era stato tessuto.

Nel rito civile, invece, il quadro è ben più scomposto. Il principio della conversione digitale degli atti non trova posto nella legge processuale e le norme che si interessano del formato telematico non provvedono ad alcun raccordo con la normativa codicistica.

Finanche le disposizioni di attuazione del codice di procedura vivono ancora nella dimensione analogica, come palesemente si evince dalla lettura dell'art. 46 in base al quale «i processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni».

Sulle ragioni di questo stato di cose molto si può ipotizzare, ma, stando per lo meno al dato positivo, non parrebbe essere una casualità, quanto il prodotto di una visione chiara relativa alla trasformazione del processo civile, che è stata cristallizzata in un testo che è il blocco di partenza di tutta la conversione digitale della giustizia, il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 rubricato «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti».

La norma, nella sua relazione illustrativa, è chiara nel descrivere l'ispirazione che permea tutto il testo nel modo che segue: «Le disposizioni relative all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo si propongono l'obiettivo di creare un sistema valevole per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza incidere in alcun modo sulle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni ecc.)».

Seppur è vero che il testo nasce in un contesto ben lontano da quello attuale, di sicuro però si può dire, considerando il modo con cui è

progredita la legislazione, che la volontà di non incidere sulla dinamica processuale sia rimasta presente anche negli interventi successivi, che infatti coinvolgono il settore della giustizia civile non in modo privilegiato, bensì come articolazione di tutto il settore della pubblica amministrazione⁽²³⁾.

Il risultato è stata la creazione di un sottosistema di regole, di quando in quando trattate come *lex specialis* rispetto alla disciplina del CAD⁽²⁴⁾, la cui precettività inizia ad essere messa in discussione dalle stesse corti di merito che non delineano un quadro interpretativo univoco.

Sotto questo secondo aspetto l'incertezza era finanche prevedibile, considerando che le norme lasciano spazio a suggestioni su due particolari profili: 1) individuazione del rapporto che lega il singolo requisito tecnico con l'atto del processo, ossia comprendere il peso specifico del requisito informatico ai fini della perfezione e della validità della fattispecie e 2) categorizzazione della difformità dal tipo ai fini per gli effetti della normativa codicistica *ex art. 156 e ss.*

Entrambe le questioni hanno alla base un più ampio interrogativo e cioè quello di comprendere con quale *ratio* il legislatore abbia introdotto le regole telematiche e con quale fine.

Un punto di profondo scontro tra i giudici di merito è infatti proprio la disamina del ruolo di ogni singolo elemento della fattispecie

²³ L'impostazione è chiara nella relazione illustrativa del d.l. 179/2012 nel quale impera la spinta al *semplificare digitalizzando* presentato come volano del riscatto economico del Paese.

²⁴ Trib. Napoli, ord. 15-17 gennaio 2017, est. Auletta, in www.ilprocessociviletelematico.it, il quale trovandosi a rispondere delle sorti di una opposizione *ex art. 615 c.p.c.* in formato pdf immagine, e analizzando la normativa tecnica in materia, ha sostenuto che «Ad avviso del sottoscritto magistrato [...] la normativa sopra richiamata ha carattere speciale (riferendosi segnatamente agli atti del processo civile telematico, che costituiscono una *species* del *genus* "documento informatico") rispetto a quella generale contenuta negli artt. 4, comma 2, del D.P.C.M. 13.11.2014, secondo cui "fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia" e 22, comma 3, CAD secondo cui "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».

telematica, così da saggiarne le ripercussioni sullo scopo tipico dell'atto, questione che conferisce maggiore pregnanza e originalità all'analisi del fenomeno della telematizzazione della lite.

1.2 Il formato telematico come requisito di forma dell'atto processuale.

Parlando della partizione tra informatica giuridica e informatica giudiziaria il Borruso, che molta parte della sua produzione devolve all'analisi delle questioni giuridiche nascenti dall'utilizzo delle tecnologie, si trovò a definire la seconda branca come «lo studio sull'uso del computer nello svolgimento del lavoro giudiziario ad ogni livello per migliorarne l'efficacia e l'efficienza»⁽²⁵⁾.

Pare pertanto che, fin dalle prime elaborazioni in materia, il rapporto esistente tra informatica e processo era stato impostato in termini di strumentalità e di supporto della prima verso la seconda.

L'evidenza maggiore è forse già riscontrabile nei primi interventi legislativi relativi alla lite digitale, nei quali si ha modo di leggere quanto segue: «Le disposizioni relative all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo si propongono l'obiettivo di creare un sistema valevole per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza incidere in alcun modo sulle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, produzioni ecc.). In altri termini, l'attività informatica o telematica disciplinata dal presente regolamento si affianca, come modalità alternativa per le parti, a quella ordinaria su supporto cartaceo - oltre che in forza del principio generale di libertà delle forme i cui all'art. 121 del codice di procedura civile - in forza della già avvenuta equiparazione normativa dei documenti informatici e telematici (come sopra detto "a tutti gli effetti di legge") a quelli tradizionali»⁽²⁶⁾.

²⁵ BORRUSO, *Computer e diritto. Problemi giuridici dell'informatica*, vol. II, Milano, 1988, p. 107.

²⁶ Così nella relazione illustrativa al D.P.R. 123/2001.

Questo inciso è la riprova di come, pur in fase embrionale - ma anche a seguire, a giudicare da come è evoluta la legislazione di settore - la realtà giuridica e quella informatica, a prescindere dal rapporto di subalternità nel quale le si vuole vincolare, comunque finiscono con l'influenzarsi a vicenda, rendendo così necessario un lavoro di profonda comprensione delle logiche in base alle quali questi due modelli procedono.

Il problema principale, che poi costituirà in fondo il *leit motiv* di questo lavoro, è di natura deontica, ossia di qualificazione normativa di quanto l'informatica introduce nel mondo del diritto e più specificamente nel contenzioso.

Esempio lampante di questa criticità è proprio l'approdo, nella legislazione nazionale, della figura, opportunamente cesellata dalla normativa di settore, dell'atto telematico, di cui poco sopra sono state riproposte le norme dirette alla regolamentazione del suo formato.

Quale discendente diretto dell'atto processuale analogico, la sua versione digitale si presenta agli occhi dello studioso come un'entità di dubbia catalogazione, complice non solo una questione culturale (il leguleo notoriamente poco avvezzo alla tecnologia), ma anche, di ordine dogmatico.

Quell'attributo *telematico*, avveniristico come è stato detto in certe sedi ⁽²⁷⁾, sfugge in effetti alle categorie classiche del processo, poiché ad esso si connette un generale ripensamento dell'idea stessa di atto processuale che, essendo divenuto documento informatico, si è stabilito ormai in una dimensione nella quale il contenuto ed il relativo supporto sono del tutto indipendenti – e ciò è desumibile dalla citata definizione presente nel CAD - come conferma attenta dottrina, la quale puntualizza: «si afferma che esso [il documento] vive indipendentemente dal supporto che attualmente e potenzialmente può contenerlo. Si afferma

²⁷ Così GAMBINO, *L'accordo telematico*, Milano, 1997, p. XI.

che esso è un “documento immateriale” in quanto non incorporato in una cosa materiale»⁽²⁸⁾.

Si può dire, in verità, che l’atto dell’era digitale sublimi nella forma cioè, per usare le parole di Irti, «nell’oggettivazione della coscienza individuale, che non può comunicare con le altre se non attraverso segni fisici»⁽²⁹⁾. L’atto-documento informatico si risolve, quindi, in un viluppo inscindibile di forma e contenuto, fatto che pur certamente caratterizzava anche l’antenato analogico, ma con la differenza di quella smaterializzazione del supporto che ne connota la circolazione⁽³⁰⁾ e con la quale definitivamente è il *medium* a farsi messaggio⁽³¹⁾.

Da questo momento conviene stringere il focus proprio sull’atto processuale telematico.

Tradizionalmente l’atto del processo è stato indagato sotto plurimi punti di vista, così isolabili: la sua definizione, la sua forma, il suo rapporto col procedimento⁽³²⁾.

Il codice di rito, dal canto suo, concede all’istituto un titolo intero, diviso in una prima parte generale in cui si affronta il tema della forma degli atti e dei provvedimenti, un secondo capo in cui si analizza la loro dimensione temporale, e quindi ecco venire in essere la disciplina dei termini, ed un ultimo capo dedicato alla nullità.

Una definizione espressa, tuttavia, non soccorre nella legge processuale ed infatti la teoria generale si è ampiamente spesa per

²⁸ La riflessione affonda le radici nel lavoro di MASUCCI, *Il documento informatico. Profili ricostruttivi della nozione e della disciplina*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2004, f. 5, p. 754.

²⁹ IRTI, *Idola libertatis*, Milano, 1985, p. 10.

³⁰ A tal riguardo si legga anche ZUCCONI, *Incontro tra informatica a processo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2015, f. 4, p. 1191, la quale, più precisamente, sostiene che «Il documento informatico non può andare disgiunto dal suo supporto, perché i bits sono registrati su una memoria, interna od esterna al computer. Tuttavia, a differenza del documento grafico, è una *res* per così dire volatile, facilmente alterabile e modificabile, poiché il segno è separabile dal supporto di origine per imprimersi in un altro; per questo motivo occorrono particolari accorgimenti come la firma digitale o la trasmissione via *pec*».

³¹ Come giustamente osservato da COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2015, f. 3, p. 957.

³² Variamente sul tema REDENTI, voce *Atti processuali - diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, 1959.

isolarne i caratteri, rimanendo così nella storia l'opera classificatoria di Cernelutti ⁽³³⁾ o le puntuali analisi dell'Oriani ⁽³⁴⁾.

La traduzione digitale dell'atto ha, in modo evidente, creato attriti rispetto al profilo formale, poichè pare che vi sia qualcosa di non perfettamente armonico nella sussunzione del formato telematico nel *genus* di forma dell'atto, invero mai delineata dalla legge processuale e pertanto ammantata essa stessa di una certa vaghezza.

Complice la mancata armonizzazione normativa del PCT con la legge processuale, la collocazione sistematica della veste digitale dell'atto è un profilo di indagine affatto battuto, ora di default ammesso ⁽³⁵⁾, oppure seccamente negato ⁽³⁶⁾, rispetto al quale le elaborazioni restano minime, seppure i profili di interesse non siano pochi.

Bisogna interrogarsi sul ruolo che quegli artt. 16 *bis* e 12 -13 delle Specifiche giocano ai fini dell'integrazione della fattispecie, per il raggiungimento dello scopo della stessa.

La domanda da porsi, in sostanza, è se il formato telematico sia un elemento estrinseco della fattispecie, oppure se la presuppone e le preesiste cioè «sta prima e al di fuori dell'atto» ⁽³⁷⁾.

Convieni, a tal fine, prendere le mosse da un dato strettamente positivo, sia per avere contezza dei termini della questione, sia per comprendere la *ratio* legislativa.

Le Regole e le Specifiche summenzionate si avvicinano all'atto da un punto di vista schiettamente tecnico: il loro interesse è tutto volto al funzionamento del sistema - ciò riguarda in particolare le specifiche del

³³ Stabilito che «la processualità dell'atto non è dovuta al suo compiersi nel processo ma al suo valere per il processo», l'Autore procede a classificare, con ferreo ordine, gli atti processuali, muovendo dal distinguo «tra funzione e struttura del fatto o dell'atto, facendo precedere la classificazione secondo la struttura la classificazione secondo la funzione», ed ecco pertanto la partizione tra atti transitivi e intransitivi, facoltativi e imperativi e via discorrendo, come descritto in *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Padova, 1951, pp. 283 - 304.

³⁴ ORIANI, voce *Atti processuali*, in *Enc. Giur.*, 1990.

³⁵ Chiaramente in questo senso BALENA, *Riflessioni minime circa l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2016, f. 3, p. 593 ss.

³⁶ Trib. Trani, 24 novembre 2015, in banca dati Leggi d'Italia.

³⁷ MARELLI, *op. cit.*, p. 36 parlando del significato di forma nel linguaggio processualcivilistico.

DGSIA - pertanto esse sono scevre da qualsiasi valutazione di tipo giuridico relativa all'involucro digitale, che appunto è definito quale "formato" dell'atto.

L'unica qualificazione normativa, fortunatamente ascritta in una fonte primaria, viene dal già citato art. 15, comma secondo, l. 59/97, che conferisce al documento digitale, formato dalle amministrazioni pubbliche, pari dignità «a tutti gli effetti di legge» rispetto a quello cartaceo.

Quest'ultima disposizione getta una luce precisa su tutti gli atti a formazione elettronica: avendo pari valore legale rispetto al documento cartaceo-scritto, allora si deve logicamente concludere che essi siano una valida forma di *rappresentazione* dei fatti in essi riportati.

È anche per questo che fin da principio la c.d. forma elettronica è disegnata come una *species* del *genus* forma scritta, come già osservava certa dottrina ⁽³⁸⁾.

La norma che veicola questo concetto nella concretezza del contenzioso è il già citato art. 11 delle Regole Tecniche (che sono, è giusto rammentarlo, un atto di rango secondario essendo infatti un regolamento indipendente) il quale ammette che «l'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi». Di questa conversione non vi è traccia in fonti primarie del PCT, neanche nel d.l. 179/12 che semplicemente impone che «il deposito degli atti

³⁸ Già negli anni Ottanta, come osservato, il ruolo dell'informatica nel diritto divenne oggetto di crescente interesse, e quindi anche il suo inquadramento dogmatico si pose al centro di nutriti confronti. Con un'espressione particolarmente efficace, si descrissero i supporti elettrici o elettronici come la nuova carta su cui «l'uomo scrive con il nuovo inchiostro. I bits non sono altro che il nuovo alfabeto, universale e internazionale, di cui l'uomo può servirsi per esprimere qualsiasi opera del pensiero» BORRUSO, *Computer e diritto. Problemi giuridici dell'informatica*, Milano, 1988, tomo II. Con ciò si stagliava nel panorama un primo indirizzo interpretativo in base al quale la portata del concetto di scrittura andava ad identificarsi con la riproduzione di segni, prodotti con ogni possibile mezzo, su qualsiasi supporto alla sola condizione di poter essere fruiti anche a distanza di tempo. Sul ruolo poi che questi nuovi segni occupano nel sistema l'autore non ha dubbi che «la forma elettronica non è altro che una specie, sia pure nuova, di scrittura» (p. 217). Contra, GIANNANTONIO, *op. cit.*, p. 56.

processuali e dei documenti delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche».

L'approccio della giurisprudenza alla questione *de qua* è invece tendenzialmente più omogeneo.

Osservando gli arresti delle corti di merito relativi all'inquadramento della sanzione processuale conseguente alla lesione dei vincoli informatici dell'atto, si nota che, seppur sottotraccia, le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 delle specifiche vengono trattate alla stregua di prescrizioni relative a requisiti formali dell'atto, fatto evidente dal momento che le pronunce dissertano ampiamente sulla possibilità di applicare la disciplina dell'art. 156 e ss.

Le conclusioni sono poi le più diverse, non solo di nullità si parla ma anche di irregolarità, più sporadicamente di inesistenza, sta di fatto però che è indubbio che tutti gli interpreti si pongono nell'ottica di connettere il singolo requisito tecnico (pdf immagine, atto cartaceo e/o telematico e via scorrendo) in rapporto di strumentalità con la funzione tipica dell'atto, ossia appunto quale requisito formale dello stesso.

Ciò che però poi è dissonante è che sempre con maggior frequenza a queste premesse consegua anche la declaratoria di inammissibilità che, pur certamente afferente alla categoria delle invalidità, presenta due tratti distintivi del tutto disarmonici rispetto all'assunto di partenza: l'essere una fattispecie tipica e l'attenere ai requisiti genetici della domanda, normalmente, della fase di impugnazione ⁽³⁹⁾.

È ormai noto il fascino che questa categoria esercita sia sul legislatore che sui giudicanti, che probabilmente alberga nell'essere, per costante interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, un vizio

³⁹ Per un primo generale inquadramento della categoria si rinvia a CERINO CANOVA, voce *Inammissibilità e improcedibilità*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1989, nonché VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli, 1975, p. 192, nel quale, l'inammissibilità viene presa in considerazione più che altro per negare una sua possibile connessione con l'estinzione del giudizio. In particolare l'indagine si focalizza sul rapporto esistente tra inammissibilità e nullità al fine di chiarire i rispettivi ambiti oggettivi di applicazione e quindi anche la rispettiva natura.

radicalmente insanabile, oltre che rilevabile anche d'ufficio.

Questa osservazione involge in realtà anche un riferimento espresso al rapporto tra nullità e inammissibilità, che molto ha interessato la produzione di accorta dottrina e che, a suo tempo, verrà affrontata ⁽⁴⁰⁾. Quindi per ora ciò basti a far osservare semplicemente come sia divenuta prassi tra i giudici di prima istanza trattare taluni vizi dell'atto telematico alla stregua di carenze strutturali/genetiche della domanda, quasi quali suoi presupposti processuali.

Altro trend interpretativo, seppur estremamente limitato, tende a riferirsi alle disposizioni sul formato telematico come a requisiti del deposito dell'atto e non alla sua forma, con conseguente esclusione dell'operatività degli artt. 121 e 156 ⁽⁴¹⁾.

Come accennato, però, l'impostazione generale è di riconoscere la sussumibilità del formato telematico nella categoria degli elementi formali, con conseguente applicazione del principio di raggiungimento dello scopo.

Quest'ultimo istituto, in verità, diviene frequentemente oggetto di discussione riguardo proprio al concetto di *scopo* dell'atto processuale, che pare sempre di più sovrapporsi con il fine tecnico delle prescrizioni del PCT, riconoscendo così una prevalenza netta dell'essenza telematica dell'atto.

⁴⁰ Sul punto si segnalano per ora i contributi opportuni di CERINO CANOVA, *inammissibilità*, *op. cit.* p. 2 e di VACCARELLA, *Inattività*, *op. cit.*, pp. 189-194, oltre naturalmente alle riflessioni di ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, pp. 822- 827.

⁴¹ Lettura offerta chiaramente da Trib. di Trani, 21 novembre 2015 il quale, decidendo in merito al deposito cartaceo di un ricorso *ex 669 duodecies*, ne dichiara l'inammissibilità prima precisando che l'applicazione del principio di libertà delle forme è un fuor d'opera, essendo in gioco non un requisito formale dell'atto bensì di una forma di deposito che, in quanto tale, è privo di un requisito volitivo autonomo, motivo per cui esso viene infatti predeterminato dal legislatore il quale lo cristallizza nella presa di contatto con la cancelleria di riferimento, posto oltretutto che l'espressione "esclusivamente" adoperata dall'art. 16 *bis* inibisce qualsiasi equipollente del deposito, con ciò incoraggiando una progressiva dematerializzazione dell'attività. Ad esso fa eco la più recente decisione del Trib. L'Aquila, 4 luglio 2016 relativamente al deposito cartaceo di un reclamo cautelare, qualificato quale atto endoprocessuale che, in quanto confliggente con il disposto dell'art. 16 *bis*, è dichiarato inammissibile con espressa esclusione dell'operatività del combinato disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c.

In tale contesto, la difformità dal tipo normativo, viene sempre più frequentemente correlata con l'impedimento al conseguimento del fine obiettivo, dell'atto con affermazioni diffuse del tenore seguente: «Risulta d'immediata percezione che il processo civile telematico implica l'adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata (art. 111 cost.). L'unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica. In tale prospettiva per "scopo" dell'atto processuale non deve intendersi soltanto quello di significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni, nessuno potendo ragionevolmente ipotizzare, ad esempio, che con un sms o con un messaggio di posta elettronica possa darsi validamente corso ad una procedura telematica. Lo "scopo" dell'atto processuale telematico diviene, prima d'ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri»⁽⁴²⁾.

A queste derive argomentative la Suprema Corte decise, a ragione, di porre un freno, pronunciandosi ai sensi dell'art. 363, su un ricorso *ex* art. 111 cost. dichiarato inammissibile ⁽⁴³⁾.

L'impugnazione aveva ad oggetto una ordinanza dichiarativa della inammissibilità del deposito telematico di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiaramente in contrasto col disposto dell'art. 16 *bis*, comma quarto, che impone il deposito telematico per tutto il rito di cui all'art. 633, eccetto il giudizio di opposizione, che segue la regola ordinaria dell'obbligo del formato telematico solo per gli atti delle parti già costituite.

L'arresto qualifica il vizio in argomento in termini di mera

⁴² Così Trib. Roma, decreto 9 giugno 2014, in banca dati Leggi d' Italia. Il caso sottoposto all'attenzione del giudice era quello del deposito telematico di un ricorso per decreto ingiuntivo in formato pdf immagine, evidentemente divergente rispetto al dettato dell'art. 12, lett. c) delle specifiche tecniche nella versione d.d. 16 aprile 2014, portando così ad una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso.

⁴³ Cass. Civ., 12 maggio 2016, n. 9772, in banca dati Leggi d'Italia.

irregolarità ma, per quanto qui in analisi, preme puntualizzare che il giudice di legittimità prende le mosse dal principio generale di strumentalità delle forme, per cui viene opportunamente ricordato che il rispetto della *forma* non costituisce valore in sé, ma va finalizzato alla realizzazione di «un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire».

Gli ermellini approfittano quindi dell'occasione per offrire agli interpreti le direttive per la risoluzione di una questione che per quasi un anno aveva creato divari interpretativi radicali tra le corti di merito, dicendo due cose di estremo interesse: in primo luogo, che il formato telematico integra i requisiti formali dell'atto processuale, la cui sorte processuale è identificabile a mezzo del principio di raggiungimento dello scopo e, in secondo luogo, inquadra definitivamente la sanzione da applicare ad un particolare vizio, con l'aspirazione che funga da parametro per le corti grado inferiore.

Con questa presa di posizione la Cassazione pone un argine importante a quella che è stata definita da più voci una preoccupante deriva formalistica⁽⁴⁴⁾, che portava finanche a derogare i principi della legge processuale in nome del rispetto delle disposizioni tecniche.

In effetti l'approccio al problema dovrebbe essere assunto con ampiezza di vedute e con riflessioni serie e complete riguardo al concetto stesso di *forma* e alla sua funzione nella dinamica processuale.

È invero necessario prendere atto che il suo studio si àncora alla necessità dell'attuazione del diritto, essendo in senso ampio la forma una modalità ordinatrice dello svolgimento del processo⁽⁴⁵⁾.

Il problema reale della sussunzione dei requisiti telematici tra gli elementi formali dell'atto alberga, a giudizio di chi scrive, in una

⁴⁴ POLI, *Sulle (nuove forme) di nullità degli atti ai tempi del processo telematico*, in *Giur. It.*, 2015, f. 2, p. 367 ss.; COMOGLIO, *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, in *Riv. Trim. Dir. Proc.*, 2015, f. 3, pp. 963 - 967.

⁴⁵ SATTA, *Il formalismo nel processo*, Adelphi, 2014, p. 81 ss.

cornice più ampia relativa alla incertezza stessa del significato del termine *forma*, nello stesso recinto del diritto processuale civile ⁽⁴⁶⁾.

La più invalsa interpretazione intende riferirsi alla *forma* nell'accezione c.d. di forma-contenuto, pertanto rinviando a tutta quella congerie di elementi partecipanti della validità e formazione dell'atto ⁽⁴⁷⁾.

Ciò è stato ritenuto evincibile dall'impostazione stessa assunta dal codice di rito che, affianca la disciplina generale (artt. 121-131) ad una di dettaglio rinvenibile nel modello della singola fattispecie processuale ⁽⁴⁸⁾ ⁽⁴⁹⁾.

⁴⁶ La stessa considerazione è svolta, da IASEVOLI, *La nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2008, p. 143 e ss, dove l'autrice prende atto dell'abuso del concetto in esame nell'ambito nel diritto processuale a scopo eminentemente dilatorio e nel osservando che «l'autonomia concettuale del termine forma finisce con il rivestire un profilo marginale nella qualificazione normativa - derivandone un uso più generico - nell'accezione di sintesi, invece, essa diviene l' *in sé* della definizione: da qui l'impiego più tecnico del termine».

⁴⁷ POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2015, f. 2, p. 360-361 «Il nostro legislatore, pertanto, laddove ha fissato le condizioni di validità ed efficacia degli atti processuali, sembra aver contemplato unitariamente tutti gli elementi essenziali della fattispecie ovvero tutti gli elementi che partecipano alla formazione dell'atto, ed averli sussunti nella categoria dei requisiti formali dell'atto stesso. [...] In questa prospettiva la forma non rileva più come uno dei tanti requisiti della fattispecie dell'atto ma viene intesa come l'insieme dei requisiti che concorrono alla formazione dell'atto stesso, alla sua manifestazione materiale». Ancora MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, 2000, Padova, p. 34.

⁴⁸ Su questo approccio del codice si è espressa a chiare lettere certa dottrina. SATTA riguardo l'art. 125, osservava come il riferimento al "contenuto" degli atti di parte non era da intendersi in altro modo se non quale *schema formale generico degli atti indicati nella disposizione*, criticando poi la ridondanza della legge processuale nell'assommare in un'ulteriore disposizione requisiti che già compaiono nelle norme particolari. Egli prosegue inoltre: «Il codice nella sua solita ispirazione dottrinale ha voluto dedicare un titolo agli atti processuali, ma la forza delle cose lo ha portato a dettare soltanto poche norme di carattere formale, cioè a considerare gli atti del processo sotto il solo punto di vista realmente rilevante, che è quello della forma», *Commento al codice di procedura civile*, Vallardi Editore, 1966, vol. I, p. 478.

⁴⁹ Sull'ampiezza del concetto di forma sia negli ordinamenti giuridici, sia ai fini della legge processuale si veda MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000, pp. 27-46. Ancora sul concetto di forma ORIANI, voce *Atti processuali, I) diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, III, Roma, 1988, p. 4; GRASSO, *La regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e le nullità da ultra ed extrapetizione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1965, p. 410-415, nonché nota n. 49), dove l'autore ritiene sussumibili sotto la disciplina degli artt. 156-157 anche le nullità da vizi extraformali, venendo a contrapporsi a FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali civili*, in *Studi in onore di Enrico Redenti*, Milano, 1951, I.

Più ampiamente, osservando tutto il mondo del diritto, la forma si articola in varie sfaccettature ⁽⁵⁰⁾, ma è interessante ricordare quanto detto circa il rapporto tra il concetto di forma nel diritto sostanziale ed in quello processuale. Analizzando l'art. 1325 c.c. si ebbe a osservare, in talune sedi, che per la legge sostanziale la forma è un requisito dell'atto, mentre nel processo civile è l'atto stesso ad essere filtrato e definito a mezzo della forma ⁽⁵¹⁾, cioè «la forma è il modo di esercizio del potere giuridico, in diverse parole il farsi dell'atto, del quale non è un requisito, essendone l'esternazione di tutti i requisiti in quel modo socialmente significativa» ⁽⁵²⁾.

L'eco del pensiero carneluttiano in questa posizione è alquanto evidente, e anche inevitabile forse, considerata l'influenza dell'elaborazione del tema da parte dell'Autore, il quale dedicò pagine fittissime a questo argomento, a lui caro a tal punto da contribuire in termini rilevanti all'elaborazione del testo dell'art. 121 ⁽⁵³⁾.

Come veniva osservato, il passaggio dalla giustizia privata al controllo dello stato nella risoluzione dei conflitti, stava tutta nell'indicazione di precisi *modus operandi*, al cui corretto svolgimento il giudice era chiamato a presiedere ⁽⁵⁴⁾.

Il processo moderno pareva essersi liberato di certo di quella parte di pesanti formalismi, però è interessante notare come parlando di telematica è tornato alla mente, come nell'approccio degli interpreti, una tendenza a risolvere il processo nel suo modo d'essere o altrimenti a risolvere l'atto nella sua *esteriorità visibile*, per utilizzare le parole del Chiovenda.

⁵⁰ Per ben più ampia disamina si rinvia a MARELLI, *La conservazione*, op. cit., pp. 27-34.

⁵¹ «Il codice di procedura civile parla, anzi, non tanto di forme degli atti quanto degli atti come forme e, in ordine ai loro requisiti, solo di quelli formali, cioè [...] formalmente espressi», così si esprime MONTESANO, *Questioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc.*, 1990, f. 1, p. 10.

⁵² MONTESANO, op. cit., p. 11.

⁵³ Si rinvia alle pagine del Suo Avanzoprogetto.

⁵⁴ CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna, 1904, p. 198.

2. Le fonti del pct e il principio di riserva di legge in ambito processuale.

Un aspetto che ha destato non poche perplessità, sia tra i teorici che tra i pratici, attiene alle fonti del processo telematico, al quale verrà di seguito dedicato l'opportuno spazio che merita.

Le ambiguità che, sotto questo aspetto, connotano la disciplina, sono la base di diffuse incertezze applicative, oltre che l'evidenza di un approccio legislativo carente di una visione globale e accorta della portata del cambiamento.

Si è già accennato al fatto (Intr., par. 3) che gli interventi normativi in tema di giustizia telematica hanno avuto una genesi del tutto particolare, che si alloca nella digitalizzazione dell'azione amministrativa globalmente intesa.

La chiave di volta e punto di forza di questo programma fu non solo il riconoscimento del valore legale del documento informatico, ma anche lo sviluppo a livello tecnologico, e il conseguente inquadramento sotto il profilo giuridico, delle firme elettroniche, quale strumento atto a conferire al documento gli opportuni requisiti in termini di sicurezza e di riconducibilità al proprio autore.

Una decisa spinta all'introduzione di tali mezzi avvenne a livello sovranazionale, avendo infatti l'Unione Europea sollecitato, con la direttiva 1999/93/CE, l'adozione, in tutti gli stati membri, di misure atte al riconoscimento giuridico e all'utilizzo delle firme elettroniche ⁽⁵⁵⁾. Tuttavia il fine con il quale il legislatore europeo incentivava la misura era ben diverso da quello che aveva mosso il testo del d.l. 59/97 nei confini nazionali, direzionandosi più spiccatamente alla tutela del mercato interno piuttosto che verso l'informatizzazione della p.a., in un

⁵⁵ La direttiva verrà poi recepita in Italia con d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, venendo con ciò inglobata nel cad. Ad oggi la norma è stata sostituita dal regolamento (CE) 23/07/2014, n. 910/2014 "in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le trasmissioni elettroniche nel mercato interno", per espressa disposizione dell'art. 50.

panorama che in futuro, quello dell'e-government, avrebbe avuto intensa implementazione.

Già da quanto si è descritto nel paragrafo precedente, si evince che il corpus normativo del processo telematico si articola in una serie composita di norme di rango sia primario che secondario, soprattutto includendovi anche disposizioni non nate per intervenire sul contenzioso ma che, disciplinando aspetti relevantissimi legati al suo funzionamento tecnico, ne diventano una fonte imprescindibile, fino ad integrarne le logiche.

È su questo assetto che si vuole direzionare l'approfondimento.

Un primo profilo prende le mosse dalla genesi del PCT, in quel particolare testo che è il D.P.R. 123/01 ⁽⁵⁶⁾, il quale si pone già in una dimensione di totale lontananza dal codice di procedura, descrivendo la rivoluzione digitale quale rivoluzione dei mezzi e non delle regole: «Con il presente regolamento si intende dettare - in una materia non più coperta da riserva di legge - delle norme più specifiche in tema di formazione e trasmissione di documenti informatici».

Il Governo, dichiarando di essere intervenuto in materia di *formazione e trasmissione di documenti informatici* nello specifico ambito del processo civile, si colloca già in un settore che mai aveva goduto, prima di allora, dell'interesse di alcun legislatore. Volontaria o meno che sia stata, questa impostazione portava con sé due conseguenze: la prima è che trattandosi - almeno formalmente - dell'innovazione tecnologica di un settore della p.a., si interveniva al di fuori dell'operatività della riserva di legge che assiste il contenzioso,

⁵⁶ Dal punto di vista della successione normativa, il d.p.r. 123/01 viene poi abrogato dall'art. 37, comma secondo, del d.m. 44/11 che diventa così il regolamento cardine - come da sua rubrica - «per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». L'intervento che ha a monte sancito il superamento del regolamento indipendente è il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 - poi convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 22 febbraio 2010, n. 24 - che all'art. 4, comma primo, ha disposto che il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma terzo, l. 400/88, di concerto tra il Ministero della Giustizia e il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'innovazione, emanasse uno o più decreti al fine di adottare le tecnologie dell'informazione nel processo civile ed in quello penale.

ciò che ha consentito, secondo profilo, l'emanazione di norme di rango secondario a regolamentazione di questa intera materia.

Principiando da quest'ultimo aspetto vanno fatte le seguenti precisazioni.

La stagione legislativa che ha portato ad informatizzare il processo può essere scandita in due momenti coincidenti con l'adozione di due atti che, pur non dissimili nel rango, sono tuttavia la dimostrazione di un approccio culturale e tecnico al tema alquanto differente: il riferimento è al già citato D.P.R. 123/01 e al D.M. 44/11.

Per entrambi l'Esecutivo si è mosso nel solco che la l. cost. 23 agosto 1988, n. 400 gli aveva limpidamente tracciato, conferendo la possibilità di emanare regolamenti, ove autorizzati da una fonte di rango primario (art. 17, comma terzo) oppure a riempimento di una lacuna normativa inerente una materia non coperta però da riserva di legge (art. 17, comma prima).

Ed ecco pertanto che, in due differenti fasi, il Governo si applica in tale senso.

Il primo intervento si concretizzava nel regolamento assunto con d.p.r. 123/01, sollecitato dall'art. 16, primo comma, d. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, diretto all'adozione di «uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee».

L'atto così emanato, *ex* art. 17, primo comma, della legge costituzionale menzionata, fa parte della categoria dei regolamenti governativi ed è nello specifico qualificato quale regolamento indipendente, in quanto incidente in materie non coperte da riserva di legge - né relativa, né tantomeno assoluta - e non oggetto di precedente intervento legislativo. Ed è per questo che la relazione illustrativa del

decreto presidenziale riferisce dell'assenza di riserva di legge nella materia dell'informatizzazione della giustizia civile, perché intende giustificare l'emanazione di un atto che si pone quale fonte esclusiva del settore.

È d'uopo precisare che tali regolamenti sono ben lontani dall'assumere valore di legge, con salvezza del vincolo posto dall'art. 70 cost.

Al contrario, il D.M. 44/11 è un regolamento interministeriale ai sensi dell'art. 17, comma terzo, della l. 400/88 (come voluto dall'art. 4 d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in l. 22 febbraio 2010, n. 24) finalizzato all'adozione delle «regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

Sotto il profilo strettamente gerarchico delle fonti, a tale norma è riconosciuto addirittura carattere subalterno rispetto ai regolamenti governativi, con ciò quindi caratterizzandosi quale atto di natura spiccatamente amministrativa⁽⁵⁷⁾.

Seppur è vero che ambo gli strumenti possono latamente essere definiti *normativi* per il fatto di essere portatori di regole generali e astratte, è però altrettanto vero che essi non possono fregiarsi di una parificazione alla legge ordinaria⁽⁵⁸⁾.

⁵⁷ Per un approfondimento circa la potestà regolamentare del Governo si faccia riferimento a SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Vicenza, 2015, pp. 192-204. Più nello specifico GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, Milano, 1998, I, 1, pp. 571-578 che distingue più sottilmente, all'interno della categoria dei regolamenti indipendenti: «(a) Talvolta tutti quei regolamenti che disciplinano una materia non disciplinata dalla legge (e che quindi non danno esecuzione o attuazione ad una legge). Al riguardo converrebbe parlare di regolamenti «*praeter legem*». (b) Talaltra, si dicono indipendenti tutti quei regolamenti che sono assunti dal Governo di sua propria iniziativa, in assenza di una espressa autorizzazione legislativa. Al riguardo converrebbe parlare di regolamenti indipendenti in senso stretto, o «*spontanei*». Le due sono ovviamente assai diverse dal punto di vista concettuale. Un regolamento «*praeter legem*» può non essere affatto «*spontaneo*» giacché può essere autorizzato dalla legge. E viceversa: un regolamento spontaneo non è necessariamente *praeter legem*, giacché può incidere su una materia già disciplinata dalla legge. Le due nozioni vanno dunque accuratamente distinte», (cit. p. 575).

⁵⁸ Cfr. SORRENTINO, op. cit., p. 188.

Stando a quanto osservato, si comprende come più di un dubbio possa essere sollevato in merito all'opportunità dell'utilizzo di questi strumenti, che hanno così radicalmente mutato la fisionomia del processo civile.

Ad essere pienamente contestabile, a parere di chi scrive, è l'aspetto tecnico di adeguatezza della fonte alla materia trattata. Questa posizione è motivata da due generi di constatazioni, l'una relativa alla natura intrinsecamente processuale della normativa del PCT, l'altra all'esistenza di una riserva di legge in materia processuale.

In prima istanza, a prescindere dalla qualificazione che ne ha dato il Governo, l'estensione e la portata degli interventi, hanno un riverbero diretto sul contenzioso, sui suoi istituti fondamentali e sulla loro interpretazione.

È vero che non è mutata la struttura del processo (perché di sicuro modifica alcuna ha intaccato il rito ordinario, il sommario o quello del lavoro), ma è altrettanto certo che vi è stata una variazione profonda nel modo di pensare alla funzionalità delle singole fattispecie degli atti e pertanto alla modalità di concretizzazione e di esercizio del diritto di azione.

Poiché il «processo non è altro che la legge del processo»⁽⁵⁹⁾, una riflessione deve essere svolta all'interno dei confini del concetto di legge processuale, qualificazione che in verità ha in passato sollecitato gli interventi di nutritissima ed illustre dottrina e di cui bisogna verificare la compatibilità con le norme *de qua*.

La collocazione della singola disposizione in una fonte sostanziale o processuale, finisce con l'essere un criterio sterile ed estremamente limitato, così come è stato osservato che un riferimento alla c.d. «natura metafisica della norma», non coglie le zone d'ombra e le commistioni che un *corpus* normativo può in effetti presentare.

Pertanto, con una lettura del problema di ampio respiro, è opportuno riferirsi ad un criterio discretivo che tenga in considerazione l'impatto

⁵⁹ SATTA, *Commentario, op. cit.*, p. 50.

delle norme sul procedimento, sotto il profilo dell'esercizio del potere giurisdizionale, della struttura degli atti delle parti e del giudice, delle condizioni tutte di svolgimento del giudizio e via discorrendo ⁽⁶⁰⁾.

Come anche Satta osservava, la legge del processo «è la legge del giudizio [...] cioè legge del suo *attuale* formarsi, del suo divenire, quindi di un'attività che si puntualizza nel tempo e nello spazio, in un tempo e in uno spazio che è diverso per necessità logica da quello dell'oggetto del giudizio. Pertanto la legge processuale è sopra tutto la disciplina delle forme del divenire, e dell'attività impegnata in quel divenire» ⁽⁶¹⁾.

Non si trova pertanto ragione alcuna per interdire le fonti telematiche dall'essere legge processuale a tutti gli effetti, con tutti i limiti che ne discendono.

⁶⁰ In tal senso si pronuncia LA CHINA «una visione più comprensiva e realistica della questione induce a ravvisare la qualità di processuali (civili) nelle norme che disciplinano la prestazione da parte dell'ordinamento della tutela giurisdizionale (civile), organizzando le forme (varie procedure, di cognizione, esecutive, camerali, cautelari), le condizioni tecniche di avviò e di accesso e di partecipazione (giurisdizione e competenza, necessità oppure no dell'azione di parte, del titolo esecutivo, capacità e rappresentanza e legittimazioni processuali; *ius postulandi*; litisconsorzi e interventi d'ogni genere), i modi concreti di svolgimento (la procedura in senso proprio, ovvero la forma dei giudizi: tipo di atto iniziale o di titolo esecutivo, se e come si susseguono le udienze, altri atti di parte; provvedimenti vari del giudice, sue articolazioni interne e poteri, istruttorie, reclami, impugnazioni, opposizioni, nullità...), tipi ed effetti dei provvedimenti non solo finali (modificazioni indotte sul regime sostanziale di circolazione dei beni da vincolo da pignoramento o sequestro; idoneità al giudicato oppure no; alienazioni forzate d'ogni tipo)», voce *Norma Giuridica*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, 1978. Per quanto il tema non è diretto oggetto di questo lavoro, è bene però dare il polso di quanto la qualificazione delle norme tra sostanziali e processuali abbia attanagliato insigni commentatori per diversi lustri, annoverando le elaborazioni di CONSO, *Premesse per una discussione in tema di norme sulla prova nel processo penale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1969, p. 1, DENTI per ciò che attiene il processo civile, in un contributo in particolare, *Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1964, p. 64, nel quale l'Autore compie un ampio studio in chiave comparata. Ancora sul tema si segnalano gli interventi di LIEBMAN, *Questioni vecchie e nuove in tema di qualificazione delle norme sulle prove*, in *Scritti dedicati ad A. Raselli*, Milano, 10971, p. 945, nonché SATTA, *op. cit.*, pp. 50-53.

⁶¹ L'inciso è tratto da SATTA *op. cit.*, p. 52. Nel contributo lo studioso compie un'analisi sulla partizione legge sostanziale e processuale passando attraverso la *vexata quaestio* delle norme sulle prove che vengono infine ricondotte alla prima tipologia, così in realtà individuando la categoria della *lex processus* in via negativa, ossia come tutto ciò non può palesarsi come legge sostanziale.

Da ciò, può dirigersi l'attenzione sull'analisi di un aspetto già accennato, costituente il requisito legittimante della stessa iniziativa normativa del Governo: la riserva di legge in ambito processuale.

Il principio risente direttamente dell'assetto costituzionale del sistema ⁽⁶²⁾⁽⁶³⁾⁽⁶⁴⁾, pur mantenendo, a livello di teoria generale, taluni profili estremamente critici rispetto all'individuazione della sua stessa portata ⁽⁶⁵⁾.

L'appiglio nella fonte costituzionale è variegato e riscontrabile in un *fil rouge* che connette la disposizione dell'art. 101 - «i giudici sono soggetti solo alla legge» - con quella dell'art. 111 per il quale «la giurisdizione si attua solo mediante il giusto processo regolato dalla legge», principio riconosciuto applicabile per ogni giurisdizione ⁽⁶⁶⁾.

⁶² Il riferimento diretto è ad AULETTA, *op. cit.*, pp. 85-93.

⁶³ In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale: sent., 30 dicembre 1994, n. 357 e sent. 27 dicembre 1991, n. 489, entrambe in banca dati Leggi d'Italia, ed entrambe facenti riferimento ad una potestà esclusiva dello Stato discendente dagli artt. 108 e 117 cost. invero la fonte primigenia di questo assetto è da ricercarsi in due arresti più risalenti Corte Cost. 25 giugno 1956, n. 4 e Corte Cost. 26 gennaio 1957 n. 12 che ricorda "Appartiene alla competenza esclusiva dello Stato tutto ciò che attiene alla istituzione, organizzazione e al funzionamento di organi giurisdizionali ordinari o speciali". Una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale dell'applicazione della riserva di legge alla materia processuale è avvenuta per mano di AULETTA, *op. cit.*, pp. 85-93, in particolare Egli rinviando all'opera di ORIANI, osserva "un giudice in tanto è tenuto a disattendere eventuali prescrizioni di condotta di origine diversa dalla legge, nella quale la volontà popolare prende corpo, e a sacrificare la sua stessa libertà e creare un regime di provvedimenti innominati".

⁶⁴ Anche il giudice di legittimità non esita a rimarcare, quasi fosse un dato assiomatico, la primazia del legislatore ad ogni intervento in materia giurisdizionale finanche che si trattasse di impugnazione del provvedimento del conciliatore emesso secondo equità se lesivo della riserva di legge che è applicabile a quel giudizio Cass. Cass. civ. Sez. Unite, 15-06-1991, n. 6794 (rv. 472697) e Cass. civ. Sez. III, 02-02-1995, n. 1237.

⁶⁵ Così si è chiaramente espresso FOIS, *La riserva di legge. Lineamenti storici e problemi attuali*, in *La crisi della legalità. Raccolta di scritti*, Milano, 2010, pp. 3-5, il quale sostiene: «Se è vero che ogni figura o istituto giuridico [...] sono strettamente legati al tempo ed al luogo nel quale esistono e sono fatti valere; [...] ciò sembra particolarmente vero per la «riserva di legge» ed ancora «la riserva di legge è oggi un istituto il quale, quanto al suo significato ed al suo contenuto, presenta un margine di problematicità piuttosto ampio. Tale rilievo, se vale in generale per tutti gli ordinamenti contemporanei, vale in primo luogo e specialmente per il nostro ordinamento, il cui schema normativo sembra privo di elementi sufficienti ad impostare esattamente ed a facilitare la soluzione del problema relativo al contenuto, significato ed estensione della riserva».

⁶⁶ In tal senso CHIARLONI, voce *Giusto processo (dir. proc. piv.)*, in *Enc. Dir.*, 2008, p. 404. Nella medesima sede l'illustre autore tende le fila della contrapposizione dottrinale, soprattutto in seno ai processualcivili, circa la portata del principio. Se per alcuni (tra cui egli stesso) il primo comma risultata del tutto pleonastico rispetto

Quanto detto circa il rango delle fonti telematiche, porta a comprendere che l'approccio del legislatore nei riguardi dell'informatizzazione del contenzioso è stato assolutamente anomalo: il rapporto di intima connessione tra le forme dell'esercizio dell'azione e il rispetto del principio di legalità è stato interrotto, ridotto a questione bagattellare spicciola, necessitante forse solo di qualche armonizzazione tecnica e nulla di più.

Ad oggi il processo telematico ha allocato al di fuori del codice la disciplina stessa del contenzioso, impostando un rapporto trilaterale tra la singola fattispecie processuale, la legge processuale e le fonti secondarie che *de facto* lo disciplinano per la gran parte.

Si assiste pertanto ad un fenomeno di *eterointegrazione* della legge processuale, fenomeno che il principio di legalità è nato per scongiurare e che trova eco e conforto proprio nel principio della riserva di legge di sua immediata applicazione.

Non si dimentichi infine che quest'ultima garanzia, che abbraccia tutti i meccanismi di tutela, risente dell'eco del *code de procedure* francese post rivoluzionario, per la cui genesi si tenne in debito conto una esigenza sopra tutte: eliminare la gestione "classista" della giustizia, esautorando i giudicanti della possibilità di procedere a valutazioni arbitrarie dei precetti normativi, così ancorando regole di giudizio in luoghi esterni ed immunizzati dalla loro sfera di influenza⁽⁶⁷⁾.

3. *Il principio di libertà delle forme: decadenza o reinterpretazione?*

ad un assetto di valori già presente in costituzione, in base al combinato disposto degli artt. 3, 24 e 101, comma secondo, 104, comma primo, talaltri rivendicavano una innovazione profonda nell'ispirazione della carta testimoniata dall'utilizzo delle locuzioni "regolato dalla legge" e "giudice terzo e imparziale".

⁶⁷ AULETTA, *Inesistenza e nullità*, *op. cit.*, passim., il quale ricorda come siano stati risolutivi i diversi interventi della Corte Costituzionale sulla potestà legislativa in materia processuale, quale di appannaggio esclusivo dello stato finanche precluso all'intervento legislativo delle Regioni.

Contrariamente a quanto accade nel diritto sostanziale, il codice di procedura civile ha stigmatizzato l'esistenza del principio di libertà delle forme, ascrivendolo al dettato dell'art. 121.

Le osservazioni sin qui svolte sono terreno fertile per insinuare le radici di riflessioni che verranno appresso completate e che riguardano il rilievo dell'istituto in parola in una realtà, quella informatica, che fa della fissità delle procedure e della prevedibilità dell'algoritmo la sua colonna portante.

Una mappatura generale del processo, ad oggi, contempla unicamente la previsione di atti processuali in forma/formato digitale, ad eccezione di quelli introduttivi della lite per i quali è stato di fatto istituito un doppio binario, potendo così essere depositati sia digitalmente, sia in forma cartacea.

L'assetto, in verità, è il risultato di una lacuna lasciata dal legislatore che, nel redigere il testo dell'art. 16 *bis* del d.l. 179/2012, escluse esplicitamente gli atti introduttivi dall'obbligo di deposito telematico, quindi dalla perentoria osservanza dei formati summenzionati e da quella delle caratteristiche descritte dalle Regole e dalle Specifiche Tecniche.

L'omissione, come prevedibile, aprì ad una amplissima varietà di interpretazioni in merito alla validità dei depositi telematici degli atti introduttivi, perché se taluni giudici di prime cure avallarono il brocardo *ubi voluit dixit ubi noluit tacuit*, altri, al contrario, fecero leva sia sul principio di libertà di forme, sia sul raggiungimento dello scopo per osservare che la modalità comunque ammessa dall'ordinamento consentiva perfettamente all'atto di risolversi nel suo fine ultimo, così decidendo per la piena regolarità ⁽⁶⁸⁾.

⁶⁸ Trib. Forlì, 29 ottobre 2014, in www.ilprocessociviletelematico.it, il quale affronta la questione di una comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente sostenendo che «nella fattispecie in esame si è in presenza di una forma di deposito conosciuta dall'ordinamento e perfettamente idonea a mettere in contatto in modo legale le parti/la parte tra loro e le stesse con l'Ufficio Giudiziario, che è tenuto ad accettare l'atto, così reso pienamente conoscibile, seppure con modalità telematiche». Ancora nel medesimo senso, affrontando la medesima vicenda, Trib. Milano, ord. 7 ottobre 2014 che opta per la piena validità poiché: 1) nel nostro ordinamento le

Data l'evidente incertezza creatasi, il legislatore decise di comporre il contrasto con un dubbio intervento che, invece di appianare una disparità di trattamento tra atti "endoprocessuali" ed introduttivi - per la verità scarsamente comprensibile - benedisse di fatto il deposito in doppia modalità stabilendo, alla lettera del novello comma *1bis* dell'art. 16 bis ⁽⁶⁹⁾ che «Nell'ambito dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e [...] innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione».

Pertanto da quel momento si può parlare, relativamente agli atti introduttivi, di facoltà di deposito telematico e non di imperio, di talchè, allo stato, la questione si è spostata su un'altra direttrice: stabilire quali siano gli atti introduttivi del giudizio o, più correttamente, individuare gli atti delle parti *precedentemente costituite*, al fine di inquadrarli nell'ambito di operatività della norma.

In questa tormentata evoluzione, ci si può interrogare, data la peculiarità della casistica emersa, sulla sorte e sull'applicabilità di un principio che sembra doversi piegare alla rigidità dei bits.

La questione è estremamente articolata e per poterla affrontare consci della sua complessità, va necessariamente fatto un passo indietro e indagare la genesi e l'evoluzione di un istituto fin da principio avvolto da un certo grado di ambiguità.

3.1 Il principio di libertà delle forme in prospettiva storica.

«Ho voluto che il nuovo processo sia semplice comprensibile e moderno. Un minimo di forme è indispensabile, come garanzia tecnica

sanzioni processuali devono essere previste dal legislatore, 2) in assenza il codice di procedura fornisce due strumenti per individuare la censura più adeguata per un atto difforme dal modello di cui il primo è il principio di libertà di forma e il secondo è il principio di raggiungimento dello scopo ascritto all'art. 156 c.p.c.;

⁶⁹ Come modificato dall' art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 .

di lealtà e di disciplina processuale; ma la storia delle istituzioni giudiziarie dimostra che le forme adottate in origine per raggiungere certi scopi, tendono a sopravvivere alla loro funzione e a rimaner cristallizzate nella pratica, anche dopo cessata la loro giustificazione storica, come fine a sé stesse. Si è cercato di liberare il nuovo processo da tutte queste incrostazioni formalistiche che una prassi grettamente conservatrice spesso inconsciamente coltiva e mette in valore: inutili solennità, complicazioni non necessarie, astruserie di gerghi ed arcaismi sacramentali; tutto questo dovrà sparire dal nuovo procedimento, che vuol essere e sentirsi moderno e vicino alla vita del nostro tempo» ed ancora «Il nuovo codice anche nel campo delle forme processuali rimane fedele al sistema della legalità: la chiarezza o la lealtà dei dibattiti sarebbe messa in pericolo se le parti e i loro patroni non potessero conoscere in anticipo con sicurezza quale sarà lo svolgimento del processo che si inizia; e troppo pericoloso sarebbe consentire alla discrezione del giudice la soppressione di qualsiasi forma, persino di quelle che in ogni tempo sono state considerate come garanzia essenziale e insopprimibile d'ogni giudizio»⁽⁷⁰⁾.

Così si esprimeva il Guardasigilli Grandi nella relazione al Codice di procedura civile, accogliendo definitivamente un mutamento di impostazione notevole rispetto al previgente codice liberale, tanto da far rilevare che la compilazione che entrò poi in vigore nel 1943 rappresentò «il punto più avanzato mai raggiunto sulla via dell'antiformalismo processuale»⁽⁷¹⁾⁽⁷²⁾.

Il condensato di questo traguardo è nella rubrica stessa dell'art. 121 «libertà delle forme» il cui testo, che qui si ripropone per opportuna riflessione, è rimasto invariato sin dalla sua emanazione⁽⁷³⁾:

⁷⁰ *Codice di procedura civile, con la relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore, Istituto poligrafico dello Stato, 1940, citazioni rispettivamente di p. 33 e p. 61.*

⁷¹ MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Torino, 1942, p. 261, nota 12.

⁷² Circa il superamento della rigidità del principio di tassatività nel codice del 1865 si veda MARELLI, *La conservazione*, *op cit.*, pp. 14-26.

⁷³ Senza modifica alcuna così riporta Codice di procedura civile, con la relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore, Istituto poligrafico dello Stato, 1940.

Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Il testo è invero assai ambiguo perché, lungi dal ritagliare spazi di autonomia nella disciplina del profilo formale degli atti, si trova a stigmatizzare due principi, quello di legalità da un lato e quello di strumentalità dall'altro, tra i quali quest'ultimo torna prepotentemente all'attenzione tra le righe dell'art. 156.

L'istituto, descritto in modo snello e quasi con disarmante semplicità, si affacciava per la prima volta nella realtà processuale nazionale, sovvertendo l'impostazione spiccatamente positivista che connotava il codice del 1865, che faceva della tipicità la colonna portante del sistema processuale, con ciò portando ad un irrigidimento eccessivo delle attività processuali e quindi ad una santificazione delle forme del processo, così da generare quel fenomeno c.d. del formalismo processuale, che portò lo stesso Chiovenda ad indagarne le ragioni, fino a concludere che esso fosse alimentato dallo sportule che ricevevano i giudici per ogni atto del processo tanto da creare pressioni affinché «gli atti fossero infiniti»⁽⁷⁴⁾.

La genesi della norma si alimenta in quei limiti dimostrati dalla precedente codificazione, che faceva del principio di legalità e quindi anche della tassatività la sua colonna portante, motivo poi per cui si iniziò ad osservare che un certo grado di elasticità nell'utilizzo delle forme e delle invalidità processuali portava a sclerotizzarne l'applicazione con risultati finanche iniqui.

La volontà di superamento di questo *status quo* fu un elemento salvifico per il regime fascista che sicuramente lesse nei dotti e meno

⁷⁴ La riflessione è di CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Roma, 1930, p. 368; più in generale si rimanda al contributo per una completa disamina delle ragioni storiche del formalismo, dall'epoca romana fino al diritto del tardo Ottocento rispetto alle esperienze francesi, tedesche ed italiane. Sempre in tema di formalismo si segnala anche il rilevante intervento di Satta, *Il formalismo nel processo in Il mistero del processo*, Adelphi, ed. II, 2013, pp. 81 - 110.

ideologici dibattiti dell'illustre dottrina che si applicò nell'opera di risistemazione del diritto - a cui il Duce volle dare avvio -, una manovra di particolare importanza politica perché riusciva ad innestarsi perfettamente nel programma di «avvicinamento della giustizia al popolo» all'interno del quale anche il processo civile doveva spogliarsi dei «tecnicismi delle procedure troppo complicate» che fino a quel momento l'avevano caratterizzata.

Al di là della politica di partito, la realtà dalla quale muovevano i dibattiti dei compilatori deve essere letta con il giusto equilibrio.

È assolutamente vero che la legge processuale albertina viveva nell'esaltazione del principio di tassatività, basti solo per convincersi la minuzia con cui venivano descritti i requisiti dell'atto di citazione che si dipanavano per ben tre articoli - 133, 134, 135 -, oppure ancora si può attingere al testo della legge processuale sabauda che all'art. 37 citava testualmente «ogni domanda è proposta con citazione, salvo che la legge non stabilisca un'altra forma o le parti compariscano volontariamente, osservate resto le forme proprie di ciascun procedimento».

Volgendo lo sguardo al sistema delle invalidità, il regime delle nullità era conformato all'estremo ordine dato dalla tipicità, per cui il codice sabauda elaborava attentamente i casi di nullità della sentenza, enumerandoli nell'art. 361 e non rendendo estensibile la sanzione oltre i suoi confini.

Al contempo, però non può dirsi che il concetto di strumentalità fosse del tutto estraneo a quel sistema, che alla lettera dell'art. 190 prevedeva, quale forma di sanatoria dell'atto di citazione viziato, la comparizione del citato in udienza ⁽⁷⁵⁾.

Proprio per il culto del tipo normativo, questo meccanismo non era ovviamente applicabile oltre la fattispecie descritta ed è sotto questa luce che quindi va letta l'inversione di rotta dell'art. 121, il quale

⁷⁵ La ricostruzione di questi caratteri è compiutamente descritta in AULETTA, *op. cit.*

innalzò il raggiungimento dello scopo a principio generale del processo⁽⁷⁶⁾.

Se si ha presente questo quadro ben si può quindi fissare la prospettiva con la quale venne introdotta la norma *de qua* all'interno del processo.

Nella lunga opera di codificazione che ha portato al testo del 1940, un primo importante passo verso la strumentalità delle forme avvenne tra le righe del Progetto Solmi, che all'art. 38 introdusse una disposizione intestata alla «forma degli atti», per la quale «Gli atti del procedimento vengono compiuti con l'osservanza delle forme all'uopo prescritte. Se la legge non richiede una determinata forma per un atto del procedimento, questo può essere compiuto in qualunque forma idonea al suo scopo»⁽⁷⁷⁾.

Una successiva presa di posizione ben più compiutamente elaborata, nel senso di esaltare la finalizzazione delle forme rispetto alla dinamica processuale, è presente nell'Avanprogetto di Carnelutti, nel quale ci si imbatte in un enfatico art. 148 «libertà di forma» il quale dispone che «se una forma data non sia prescritta dalla legge, ogni atto può essere

⁷⁶ Per una ben più ampia riflessione su quanto appena detto MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Cedam, 2000, pp. 14- 22.

⁷⁷ Così in *Codice di procedura civile, progetto preliminare e relazione*, Tipografia delle mantellate, 1937 nella cui relazione il Guardasigilli Arrigo Solmi, a capo della commissione ministeriale che annoverava anche la presenza di Enrico Redenti, così scriveva «Le forme devono essere ricondotte nei limiti della loro funzione, che è quella di assicurare l'ordinato svolgimento del processo, senza soverchiarne il fine reale, senza ingombrarlo e senza appesantirlo. Si comprende che nel sistema vigente le forme abbiano grande importanza. Il processo infatti si svolge quasi esclusivamente tra le parti; lo stesso intervento del giudice, prima del momento in cui deve emettere la sentenza, è puramente formale. In queste condizioni è ovvio che l'unica garanzia della buona fede e degli interessi delle parti è data dall'osservanza rigida di forme complicate. Nel nuovo sistema la garanzia massima è data dalla partecipazione attiva del giudice al processo. [...] Abbondano nel progetto le particolari disposizioni che affidano al giudice il potere di indagare se le parti siano state regolarmente avvertite dello svolgimento delle più importanti attività processuali [...] In questo modo il principio del contraddittorio non è più soltanto una vacua formula [...] e si delinea un aspetto caratteristico della della giustizia fascista, la quale non tanto vuole che siano rispettate le forme, quanto pretende che sia assicurato il risultato che le forme vogliono garantire. Date queste premesse si comprende come il codice abbia ridotto al minimo le nullità formali ed abbia invece fatto carico al giudice di accertare che le forme usate siano state idonee allo scopo», pp. 336 - 337.

compiuto liberamente nel modo che la esperienza consiglia affinché se ne raggiunga lo scopo»⁽⁷⁸⁾.

È interessante notare, *en passant*, che la successiva disposizione prescriveva che «se una forma data sia prescritta dalla legge senza comminatoria di nullità, il giudice può ritenere valido un atto, quando sia convinto che, malgrado il difetto di essa, l'atto abbia ugualmente raggiunto il suo scopo».

La soluzione è chiaramente in linea con l'impostazione carneluttiana di taluni istituti a partire dall'interpretazione del concetto di forma che Egli, contrariamente alla definizione invalsa oggi, circoscriveva esattamente all'*attribuzione di giuridicità ad un singolo atto* e da ciò l'asserzione per cui «il minimo del regolamento giuridico di un atto è il suo regolamento formale»⁽⁷⁹⁾.

Da qui si comprende perché l'Autore parlasse di libertà di forme, *rectius di modo*, quale espressione *dell'assenza di regole dettate al tal uopo*, cioè quale momento di chiusura del sistema nel caso in cui peccasse l'intervento del legislatore nella determinazione dei requisiti formali dell'atto, per cui esso deve per forza compiersi nel modo concretamente più confacente per la produzione degli effetti dell'atto⁽⁸⁰⁾.

Effetti dell'atto che, si ricordi, discendevano da una fattispecie non perfetta ma *sufficiente* nella presenza dei requisiti suoi propri, per poter ottenere *l'evento in cui consiste il contenuto*.

Che nella mente del suo ideatore il principio nascesse per conferire completezza ed elasticità al sistema, questo può apparire chiaro, ma non

⁷⁸ Il riferimento è a CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile, presentato alla sottocommissione reale per la riforma del codice di procedura civile, parte prima- del processo di cognizione*, Padova, 1926.

⁷⁹ CARNELUTTI, *Istituzioni*, op. cit., Roma, vol. I, 1951, p. 316.

⁸⁰ Al fine di mantenere una certa completezza espositiva è doveroso ricordare al lettore che invero il concetto di raggiungimento dello scopo era ben noto anche alle condizioni precedenti quella albertina. Infatti l'art. 268 del codice sardo del 1859 prevedeva espressamente l'impossibilità per il convenuto comparso in udienza di manifestare vizi della chiamata in giudizio, come enunciato nella relazione del ministro Deforesto, «Le forme devono essere la guarentigia dei diritti dei cittadini, non servire di strumento per cavillosi ed immorali maneggi, ed è immorale che il convenuto compaia per protestare che non fu debitamente la citazione eseguita».

tanto convincente da risultare esente dalle critiche dei contemporanei e non.

Diffusamente, quella che sarebbe dovuta apparire come una rivoluzione nella cultura giuridica, venne sottoposta a diverse critiche per l'intrinseca contraddittorietà che la caratterizzava. Più di una penna, infatti, non si astenne dall'osservare che al di là dell'enfasi della disposizione, collocata proprio in apertura al capo dedicato agli atti processuali a mo' di principio informatore della disciplina, l'art. 121 finiva con il confermare il vigore del principio di legalità nel processo e nelle forme degli atti in particolare ⁽⁸¹⁾.

Non si possono quindi non ricordare le parole quasi di fuoco che il Furno espresse sul tema, sostenendo che «la rubrica dell'art. 121 formuli un principio e un programma che non reggono ad un'analisi attenta e che il vero principio in materia di forme processuali sia non già quello della libertà, ma quello di legalità» ⁽⁸²⁾.

⁸¹ Di tautologia sembra parlare SATTA, *op. cit.*, commentando la norma: «É una enunciazione più solenne che sostanziosa, perché è evidente che essendo le forme disciplinate dalla legge, là dove la legge non stabilisce una particolare forma, residua la libertà», p. 479. Ancora, all'indomani della promulgazione del codice di procedura, lo stesso CALAMANDREI osservava come l'entusiasmo dimostrato dal Carnelutti naufragava di fronte alla pratica presa d'atto che il novello codice comunque prediligesse una lettura delle forme degli atti improntata alla tipicità, per cui la possibilità di rifarsi alla strumentalità restava assai esigua, e perciò aggiungendo anche come il 121 duplicasse un assetto già esistente, perché anche nella legge processuale albertina vi erano spazi di libertà di forme in assenza di prescrizione espressa. Interessante è poi notare che l'A. plaudesse ad una presa di posizione dei compilatori del nuovo codice che in effetti avevano adottato le opportune misure a contrasto del formalismo processuale affermando all'art. 156 di «dar valore alle forme in sé stesse senza metterle in relazione collo scopo per cui sono dettate», fino a concludere che «Non mi pare dunque che sia esatto affermare che nel Codice “la libertà di forma è la regola e il vincolo l'eccezione”»; la verità è che la semplificazione delle forme e la loro migliore adeguazione agli scopi del processo è stata ottenuta dal nuovo codice non attraverso la libertà di forme, ma attraverso una migliore disciplina legale delle medesime», così in *Istituzione di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, 1940, p. 220 - 221. Ancora ORIANI, voce *Atti processuali*, in *Enc. Giur.*, 1988, XVIII, vol. III, p. 4, che definisce finanche *non notevole* la portata del principio in parola. Più recentemente della medesima opinione BRUNELLI, art. 121 c.p.c., in *Commentario breve al codice di procedura civile*, a cura di Carpi e Taruffo, Padova, 2012.

⁸² FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali civili*, p. 421. Più in generale il principio di libertà delle forme e la sua connessione con l'art. 156 sono ampiamente e affrontate in modo cristallino nei passaggi contenuti pp. 417 - 425.

L'argomentazione era per tutti una sola: in un codice che cesella puntualmente i requisiti formali dei suoi atti, attesa certo l'ambiguità del concetto di forma, la libertà nella predisposizione dell'atto è più una chimera, che non una concreta possibilità, fatto poi confermato, a detta di taluni, dallo stesso art. 156, terzo comma, rispetto al quale il 121 se ne palesa come una sorta di epifania, che ancora ribadisce il vigore della legalità, in base alla quale modo migliore per raggiungere lo scopo non vi è se non quello di seguire le forme prescritte ⁽⁸³⁾.

Anche lo stesso Calamandrei, all'indomani dell'emanazione del nuovo codice, derubrica il principio di libertà delle forme da regola ad eccezione e rilevando che «la semplificazione delle forme e la loro migliore adeguazione agli scopi del processo è stata ottenuta nel nuovo Codice, non attraverso la libertà delle forme ma attraverso una migliore disciplina legale delle medesime» ⁽⁸⁴⁾.

Se voci illustri ne avevano quindi persino ventilato la soppressione ⁽⁸⁵⁾, altri, a partire dai suoi teorizzatori, volevano che se ne cogliesse il

⁸³ Così FURNO, *op. cit.*, p. 415 al quale fa eco ORIANI, *op. cit.* il quale, si precisa, che connettendo le due norme menzionate arriva però alla conclusione di una superiorità del principio del raggiungimento dello scopo che deve essere invece elevato a vero e proprio principio di portata generale così da sancire in definitiva che le forme non possono essere pensate come fini a loro stesse ma dirette alla realizzazione del fine che l'ordinamento vuole venga raggiunto.

⁸⁴ Così CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, lezioni universitarie*, Padova, 1941, del quale è bene riproporre i seguenti passaggi ove analizza la portata del dettato dell'art. 121 «...il nuovo Codice è rimasto fedele al sistema della *legalità* [...] e non è lasciata né al giudice né alle parti la libertà di non osservare le forme stabilite dalla legge» criticando poi esplicitamente l'impostazione carneluttiana in questi termini « su questo argomento (ndr la libertà delle parti) penso non si debba correr troppo, come mi sembra che faccia il Carnelutti, quando considera la libertà delle forme come una delle «chiavi» del nuovo Codice: [...] il principio di libertà delle forme che il Codice enuncia nell'art. 121 [...] troverà nella pratica assai poca applicazione, perché in realtà anche secondo il nuovo Codice la forma degli atti processuali è, nella maggior parte dei casi, espressamente determinata dalla legge: mentre quelli per i quali la legge non provvede, anche sotto la vigenza del vecchio Codice era di fatto praticata, quando occorreva, questa libertà di forme oggi espressamente enunciata. Ma se il nuovo Codice mantiene come regola il principio di legalità delle forme, numerose disposizioni di esso mirano a combattere il formalismo, cioè la tendenza a dar valore alle forme in sé stesse senza metterle in relazione collo scopo per il quale sono dettate: tipiche in tal senso sono le disposizioni dell'art. 156» (p. 220 - 221).

⁸⁵ Posizione assunta da SATTA, *op. cit.*, p. 479, poiché «D'altra parte quando l'art. 156 mette in relazione la nullità degli atti e lo scopo, disponendo che è nullo l'atto che manca dei requisiti per raggiungere lo scopo, mentre è valido l'atto se lo scopo è raggiunto, qualunque sia la forma, dice concretamente tutto quello che enfaticamente

suo aspetto più dinamico e realmente rivoluzionario che - per dirla con le parole di Carnelutti - andava a sottolineare come il principio di libertà delle forme fosse in verità «principio di congruenza (del modo al contenuto) dell'atto o principio della rispondenza (del modo) dell'atto allo scopo, il quale è applicato [...] nell'art. 156² onde valgano come prescritti dalla legge»⁽⁸⁶⁾.

3.2 ...e nel pct.

Di seguito solo poche righe per introdurre a una riflessione che troverà una risposta compiuta solo nel prosieguo della trattazione. Per ora basti questo incipit.

Il legislatore stesso ebbe curiosamente ad appellarsi al principio di libertà delle forme, nell'introdurre il processo digitale col D.P.R. 123/01, in forza anche dell'esplicito riconoscimento di parità tra formato cartaceo e digitale avvenuto con la l. 59/97.

Una volta chiarito che il principio assume una connotazione ben diversa dalla sfrenata assenza di limiti che la locuzione fa supporre, ci si può chiedere quanto la lite telematica abbia minato questo stato di cose.

La risposta è forse questa e cioè che mutato il contesto di riferimento, i principi di strumentalità e di legalità si assestano semplicemente su altri equilibri, diventando strumenti di decodifica di una materialità del tutto diversa dalla precedente, ma di certo non soccombono.

Con l'introduzione dell'art. 16 *bis*, la disciplina legale delle forme del processo può dirsi indiscussa: il legislatore ha imposto il formato telematico oltre che quale strumento di comunicazione, anche come forma vincolata per ogni atto della procedura - fatte le eccezioni già ricordate - tanto che lo stesso art. 121 deve esser riletto alla luce di

vuol dire la norma in esame: onde questa potrebbe essere soppressa senza alcun danno.

⁸⁶ CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma, vol. I, 1951, p. 317.

questa trasformazione e perciò «gli atti del processo per i quali la legge non richiede la forma telematica, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo».

È vero che si fatica non poco a pensare ad una modalità diversa dal digitale per il futuro, visto che la scelta compiuta nel 2014 limita le iniziative di segno contrario di un futuro legislatore.

Per come è stata pensata, non pare possa essere revocato in dubbio il fatto che la lite telematica, anche e soprattutto per il suo pratico funzionamento, trovi nella tipicità il più utile alleato, poiché per poter funzionare è necessario che le parti si conformino a norme tecniche puntuali, non contraddittorie, chiare - ferme restando le osservazioni svolte in tema di riserva di legge -, che diventano la struttura portante della fattispecie giuridica di riferimento, completandola.

La predeterminazione del modello normativo è palese nella minuzia descrittiva con cui il legislatore dei testi tecnici interviene ad adeguare l'attività umana analogica a quella del dominio giustizia, ed ecco quindi l'enumerazione dei formati degli atti, degli allegati, dei limiti del deposito telematico e via discorrendo.

Sotto questo profilo, quindi, nessun moto di disarmante novità attraversa il processo che, ben prima della lite telematica, come è stato ampiamente argomentato, tendeva a non lasciare lacune della determinazione del tipo che, o per espressa statuizione o per rinvio alle disposizioni generali, forniva sempre una disciplina positiva di riferimento.

I profili più dinamici possono invece interessare l'operatività proprio del principio di raggiungimento dello scopo che, nelle incertezze interpretative delle qualità tecniche dell'atto, può efficacemente fungere da bussola per la più garantistica risoluzione delle difformità dallo schema normativo, ostacolando lo strapotere degli automatismi informatici.

Si pensi al caso, per quanto ancora ampiamente dibattuto in giurisprudenza, del deposito telematico di un atto non nativo digitale,

quindi indubbiamente non conforme all'art. 12 delle Specifiche, ma comunque contemplato dal sistema tanto che esso è accettato e depositabile, senza che alcun output di errore venga generato. Qual è la sorte di questo atto difforme?

Questo come molti altri problemi troveranno collocazione nelle prossime pagine.

PARTE SECONDA

LE INVALIDITÀ PROCESSUALI AL TEMPO DEL PCT

I. Il concetto di invalidità processuale: quali radici e quali ripercussioni sul presente.

Nella stessa espressione *a pena di nullità* si malcela un'accezione dell'invalidità strettamente connessa con quella di sanzione.

Il dibattito sul tema della natura delle invalidità è assai risalente tanto da sembrare quasi doveroso affrontarlo in circostanze come la presente, seppure si precisa al lettore che il tema è piuttosto un mezzo per giungere ad una precisa conclusione rispetto al loro ruolo delle nel sistema, lasciando alla disamina delle posizioni assunte in merito il giusto ruolo di doverosa e proficua riflessione.

Bisogna ad oggi chiedersi se il modo con cui l'argomento è stato dissodato per decenni abbia ancora valore realmente descrittivo del fenomeno, oppure se il mutato panorama normativo non porti a variare i termini del confronto. In questa prima parte, pertanto, si vuole comprendere quale sia stata la reale consistenza e le ragioni di un'analisi profondamente articolata.

Sul tema, infatti, non poche riflessioni sono state compiute sia all'interno che oltre il limitare del campo del diritto processuale e tutte, pur nella loro occasionale distanza, riescono a offrire una finestra su una sfaccettatura diversa, di quando in quando persino vicendevolmente completandosi.

A livello di teoria generale è stato opportunamente osservato che, mentre «l'ordinamento giuridico attraverso la pena [...] fa sì che l'osservanza abbia un certo effetto di quello voluto dall'inosservante; attraverso la nullità invece fa sì che l'inosservanza impedisca all'inosservante di ottenere l'effetto voluto»⁽⁸⁷⁾.

⁸⁷ BOBBIO, voce *Sanzione*, in *Nvss. Dig.*, XVI, Torino, 1969, p. 530.

Nel linguaggio giuridico, anche corrente, l'accostamento dei due concetti, di sanzione e di invalidità, è quasi inestricabile, così tanto che, già negli studi dello stesso Carnelutti, non mancava un accostamento della nullità alla fattispecie del delitto tentato, così volendo sottolineare come l'atto nullo, al pari della condotta tentata, sia tale in quanto mancante di un elemento della fattispecie⁽⁸⁸⁾.

In modo non dissimile Chiovenda ebbe a dire che «la teoria attuale delle nullità è dominata dal concetto che le nullità sono penalità, e come tali sono odiose e devono restringersi»⁽⁸⁹⁾.

Tali impostazioni avevano, sull'argine opposto, mosso autorevoli critiche da parte di chi, come il Conso, individuava una differenza sostanziale, di non poco momento, tra l'atto invalido e l'illecito: «l'atto illecito, infatti realizza una fattispecie, l'atto invalido non realizza alcuna fattispecie, anzi è invalido proprio per questa ragione»⁽⁹⁰⁾. A motivo di ciò veniva pertanto anche compreso il trattamento peculiare che il legislatore riservava ad atti non rispondenti al tipo, consistente nell'identificare *in via sussidiaria* «combinazioni più complesse allo scopo di utilizzare, in omaggio ad esigenza di economia, certezza e rispetto della volontà del soggetto agente, anche atti che si siano adeguati allo schema normale solo in parte»⁽⁹¹⁾. Fu proprio l'Autore con queste riflessioni a riportare l'attenzione sul concetto di invalidità, settore che pareva ormai avere perso di interesse per la dottrina⁽⁹²⁾.

Vi era infatti chi propugnava, a livello spiccatamente concettuale, l'inservibilità del concetto di invalidità, poiché posto che un atto è, o non è, esso è conforme allo schema normativo e quindi esiste e ha effetti

⁸⁸ In tal senso si esprime il Maestro, in *Il sistema*, *op. cit.*, passim, di recente riprende questa lettura anche AULETTA, *op. cit.*, p. 75, vedasi nello specifico la nota 57.

⁸⁹ CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, Zanichelli, 1904, pp. 191- 205.

⁹⁰ CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1955, p. 64.

⁹¹ CONSO, *Il concetto*, *op. cit.*, p. 64.

⁹² CONSO, *Il concetto*, *op. cit.*, p. 1-18 poi appresso sviluppato. Egli riconsidera il valore del concetto *de qua* «Quanto si è detto si dimostra più che sufficiente a dimostrare - pur non trovandoci in presenza di un concetto puro, ricavabile deduttivamente dai principi logici e riscontrabile in ogni ordinamento normativo qualunque possa essere il concreto contenuto di questo - non sia accoglibile la tesi che vorrebbe dare l'ostracismo alla nozione di invalidità ravvisando in essa un mero doppione del concetto di fattispecie, considerato dal punto di vista negativo» (p. 77).

che rilevano per il diritto, oppure banalmente *non è*, ed esula dal campo di interesse del giurista ⁽⁹³⁾.

Questa impostazione non è di certo aliena nella storia del diritto, se si pensa che tutte quelle categorie, che affollano la moderna dottrina, erano completamente estranee ai romani, i quali, in luogo di astrazione e classificazione, erano ben più dediti ad un approccio casistico ai vizi degli atti ⁽⁹⁴⁾, variamente classificati quali *inutiles*, *utiles*, *nullus* - con la doppia accezione sia di negozio nullo o di non negozio -. Il diritto pretorio aveva presente solo la categoria dell'atto valido, al quale si contrapponeva una fattispecie che, se viziata, poteva essere dichiarata anche nulla ma nel nostro attuale senso di nullità-inesistenza ⁽⁹⁵⁾.

È infatti ben più affine alla cultura romana l'idea che un atto fosse di per sé sempre valido e che determinati vizi agissero sul piano dell'efficacia, non di certo della validità, pertanto potendo aversi negozi nulli ed inefficaci, ma per ciò solo non valendo una bilateralità tale per cui se un negozio è inefficace, sottintende anche l'essere nullo ⁽⁹⁶⁾.

Sintomatico in questo contesto, a titolo esemplificativo, era il caso del mandato a titolo oneroso che veniva definito come locazione d'opera in luogo di non-mandato. Il pratico, dunque, era comunque

⁹³ In questo senso DE GIOVANNI, *La nullità nella logica del diritto*, Napoli, 1964, p. 55 ss. Inoltre per una generale ricostruzione del dibattito sulla invalidità si veda BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1996, pp. 1-30.

⁹⁴ Largamente riflette in ottica storica DI PAOLA, *Contributi ad una teoria della invalidità e della inefficacia in diritto romano*, Milano, 1966, pp. 1-35. Egli opportunamente osserva come una vera sistematizzazione delle invalidità non ha mai trovato posto nel diritto romano, pertanto una possibilità di osservarne una logica deve essere lasciata ad una analisi puntuale della nutrita casistica pretoria. Preso atto della varietà delle posizioni in tema, egli chiarisce un punto fermo dell'indagine a mezzo dell'esame dei testi classici, dichiarando che «nell'ambito dello *ius civile* i romani ammettevano che potessero esservi dei negozi validi, i quali per avventura non potessero produrre effetti o che li potessero produrre tutti. È da questo solo angolo visuale che va analizzata la distinzione tra negozi nulli e inesistenti per poterla respingere. Non vi erano negozi nulli che tuttavia potessero produrre qualche effetto, sia pure con esclusione dell'effetto che sarebbe dovuto essere peculiare del negozio stesso, e negozi inesistenti che stavano completamente fuori dell'ordita giuridica e quindi non potevano avere effetto alcuno. C'erano solo negozi nulli, che per i romani, come vedremo, erano poi quelli inesistenti».

⁹⁵ Circa la dettagliata ricostruzione della invalidità e della distinzione nullità-inesistenza in diritto romano si rinvia ad AULETTA, *Nullità e inesistenza*, *op. cit.*, pp. 1-36.

⁹⁶ *Cfr.* DI PAOLA, *op. cit.*, p. 13.

propenso a inquadrare quella situazione in termini di atto esistente, anche se non conforme al modello e pertanto comunque produttivo di effetti, pur se non quelli propri della categoria di partenza.

Sul profilo prettamente processuale, non può non trovarsi un riferimento nella codificazione francese, che, fin dall'*Ordonnance* del 1776, dimostra uno spiccato interesse per gli atti della procedura, formalizzando quel principio che poi plasmerà la legge processuale, anche italiana, del *pas de nullites sans text*, e che impronerà il codice di procedura francese, come stigmatizzato - correva l'anno 1806 - nell'art. 1030, «Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi».

Ed è qui che si insinua l'idea che l'invalidità si connoti soprattutto per essere un giudizio di conformità rispetto ad un modello, di aderenza di un fatto alla fattispecie, governato da tipicità e legalità⁽⁹⁷⁾, per cui «l'atto nullo è costruito con rinvio agli elementi dell'atto valido, esistono tante fattispecie dell'atto nullo quanti sono gli elementi dell'atto valido meno uno [...] ecco perché la nullità è sanzione positiva, perché esprime il giudizio di conformità a una delle fattispecie dell'atto»⁽⁹⁸⁾.

Dato il ricorrente uso, il concetto di sanazione doveva trovare una collocazione nella teoria generale, ove è stata efficacemente descritta come «la reazione dell'ordinamento per rafforzare l'osservanza delle proprie norme ed eventualmente per porre rimedio agli effetti dell'inosservanza»⁽⁹⁹⁾.

Considerare l'istituto sotto il profilo della teoria del *controllo sociale*, consente di discernerne due indirizzi, ognuno dei quali rivolto a dar risalto a un aspetto peculiare del problema, ed ecco perciò scindersi le teorie atomistiche e quelle sistemiche.

⁹⁷ Meccanismi che come osserva AULETTA, *Nullità e inesistenza*, op. cit., p. 77, contribuiscono alla costituzionalizzazione delle logiche processuali.

⁹⁸ AULETTA, *Nullità e inesistenza*, op. cit., p. 76.

⁹⁹ BOBBIO, *Sanzione*, op. cit., p. 530.

Per la prima posizione, la sanzione è una reazione alla compromissione di una disposizione di diritto positivo, quindi volta a preservare un comando, cioè la norma. In base alle seconde invece si può parlare di risposta ad una *disfunzione* del sistema, il cui equilibrio viene pertanto visto come unico bene da tutelare. Con ciò non si vuole dire che la lesione della norma si risolva nel nulla, ma che la sua osservanza è vista solo come un aspetto della più pregnante necessità di preservare la stabilità dell'ordinamento.

Pertanto se si pensa all'ordinamento solo come insieme di norme, si esalterà l'invalidità come reazione ad una violazione, e la dicitura *a pena di nullità* oppure *a pena di decadenza* e via discorrendo, si inseriranno in questo solco. Al contrario, riferendosi al *diritto* come sistema complesso si penserà che «la reazione è rapportata ad un pericolo per l'equilibrio del sistema, in questo caso le misure per mantenere e/o ripristinare l'equilibrio non necessariamente sono punizioni»⁽¹⁰⁰⁾.

Quanto viene detto, lungi dal risolvere definitivamente la nutrita diatriba che ha scandagliato ogni meandro teorico, è però utile per capire che impostazione assumere quando si affronta il tema delle invalidità, a che funzione essa dovrebbe assolvere e per quali fini.

Già può dirsi che lo stato attuale del processo e delle riflessioni dottrinarie, consentano di ritenere che, a partire dal codice del 1941, molta strada è stata fatta verso un affrancamento delle invalidità dal concetto rigido di sanzione, per tendere invece verso il mantenimento di meccanismi di *conservazione* del rapporto⁽¹⁰¹⁾.

Venendo al mondo della lite digitale, come è stato giustamente osservato, è andato creandosi un *nuovo ruolo della norma*, all'interno

¹⁰⁰ In tal senso GAVAZZI, voce *Sanzione, teoria generale*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1992, p. 2.

¹⁰¹ Ancora GAVAZZI, *op. cit.*, p. 3, prendendo le mosse dal concetto di «sistema sociale», nel quale i singoli elementi interagiscono secondo rapporti funzionali, «le teorie sistemiche, partendo dalla premessa che i gruppi sociali tendono alla propria conservazione» [...] dedicano particolare attenzione a ciò che lo compromette e a ciò che lo ristabilisce».

del quale ci si deve chiedere se anche il concetto di invalidità possa assolvere a funzioni più ampie rispetto a quelle di un meccanico giudizio di conformità al tipo (¹⁰²).

¹⁰² Il corsivo è di LICCARDO, *Identità e contingenza, op. cit.*, p. 40, nel quale egli osserva, a ragione, che «la regola tecnica procede in più momenti ad una complessiva riscrittura della norma processuale, in una sorta di reinterpretazione intentiva che solo apparentemente lascia intatto il tessuto normativo primario: il fascicolo informatico e le regole della sua formazione [...] a ben vedere non costituiscono semplici trasposizioni tecnologiche della normativa previgente [...] ma sue reinvenzioni che prefigurano un nuovo ruolo della norma, capace di assumere l'esistente tecnologico non più come occasione da normare ma come oggetto da cui essere pervasivamente normati».

PARTE SECONDA
CAPITOLO PRIMO
LA NULLITÀ

SOMMARIO: 1. Piano della trattazione. - 2. Nuovi requisiti formali e nuovi vizi dell'atto. - 2.1 I vizi relativi alla forma dell'atto. - 2.2 I c.d. errori di deposito. - 2.3 Il valore giuridico della trasmissione degli atti. - 3. Sul principio di raggiungimento dello scopo. - 4. Il concetto di inesistenza nel processo telematico. - 5. La rimessione in termini nella lite telematica.

*“C'è nel giurista un istintivo orrore ad accettare la profonda
semplicità della vita?”.*
S. Satta ⁽¹⁰³⁾

1. Piano della trattazione.

Una volta chiarito l'inquadramento, all'interno delle griglie processuali, della veste telematica dell'atto del processo, si può dire definito il presupposto per poter affrontare il tema di questo elaborato.

È stato efficacemente detto che lo studio del processo è in fondo lo studio delle sue forme ⁽¹⁰⁴⁾, pertanto approfondire le conseguenze che derivano dalla loro lesione, costituisce senz'altro un punto di osservazione privilegiato sui nuovi equilibri sui quali si sta assestando il contenzioso digitale.

L'informatizzazione della lite ha sollevato, infatti, innumerevoli interrogativi, soprattutto rispetto alle difformità dal *tipo telematico*, tanto che si può giungere a isolare due approcci al digitale, del tutto diversi: il primo si identifica in una lettura rivoluzionaria degli equilibri processuali, nella quale le ragioni della tecnica divengono il parametro per una rilettura radicale delle logiche del contenzioso ⁽¹⁰⁵⁾.

¹⁰³ SATTÀ, *Il mistero*, op. cit., p. 82.

¹⁰⁴ SATTÀ, *Sulla sanabilità dei vizi degli atti processuali*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, f. 4-5, p. 1100 ss.

¹⁰⁵ In dottrina, pare propendere per questa interpretazione ZUCCONI, *L'incontro tra informatica e processo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2015, f. 4, p. 1185, laddove si dichiara che «Un approccio più vasto al quale aderisco, vede invece l'informatica come una leva per una rinnovata concezione del processo, in linea con la

Dal punto di vista giurisprudenziale, vi sono in effetti letture che vanno persino ben oltre questa visione, in base alle quali «Risulta d'immediata percezione che il processo civile telematico implica l'adesione degli operatori agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata (art. 111 Cost.). L'unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non è neppure concepibile lo svolgimento di un processo in forma telematica. [...] Lo "scopo" dell'atto processuale telematico diviene, prima d'ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri»⁽¹⁰⁶⁾.

Una differente corrente interpretativa ritiene, al contrario, di dover incanalare la lettura delle norme del PCT nei binari ben definiti dei principi processuali a noi noti, precisamente di quelli ai quali si informa, per quanto interessa in questa sede, l'intera disciplina delle invalidità, come desumibili dagli artt. 121 e 156 e ss: il principio di strumentalità, quello di raggiungimento dello scopo, di equipollenza e di conservazione degli atti⁽¹⁰⁷⁾.

Le novità introdotte dal d.l. 179/2012, e segnatamente anche dalla normativa tecnica e dal CAD, pur sicuramente gettando una luce nuova su concetti ampiamente sedimentati nel bagaglio culturale di ogni singolo operatore, non possono di certo non fare i conti con il sistema nel quale operano, che è di fatto profondamente improntato ad una lettura finalistica dei suoi istituti e marcatamente della disciplina della nullità⁽¹⁰⁸⁾.

Sono pertanto da scoraggiare quelle letture, purtroppo diffuse, che considerano la normativa tecnica come parametro unico per la

trasformazione del modo di vivere e di lavorare conseguente alla nuova forma di espressione e comunicazione».

¹⁰⁶ In questi termini si esprime Trib. Roma, 9 giugno 2014, in www.ilcaso.it.

¹⁰⁷ Può essere annoverato in questa corrente BALENA, *Riflessioni minime circa l'obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, f. 3, p. 593 ss.

¹⁰⁸ Il rinvio è alla posizione di AULETTA, *La nullità, op. cit.*, passim.

risoluzione delle aporie e lacune evidenziate dalla riforma telematica, vero e proprio filtro concettuale attraverso il quale rileggere la legge processuale in chiave digitale ⁽¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹⁰⁾.

Anche la forma c.d. digitale degli atti deve essere analizzata in relazione alla funzione obiettiva per la quale essa è stata pensata ⁽¹¹¹⁾, per potersi in seguito domandare come essa possa essere coniugata con i meccanismi processuali.

Tradizionalmente lo studio delle sanzioni processuali è stato affrontato prendendo le mosse dalla sua *species* più tipica che è la nullità, che è infatti divenuta il prototipo su cui improntare l'analisi delle altre specie di invalidità. L'approfondimento della fattispecie ha tendenzialmente seguito due differenti profili: l'uno strutturale e l'altro funzionale. Col primo si mira ad analizzare il tipo di vizio che insiste sull'atto, mentre il secondo permette di stabilire le conseguenze della difformità sia sul singolo atto che su tutto il procedimento ⁽¹¹²⁾.

Posto che del tutto invariata è rimasta la disciplina della nullità, è stato ritenuto interessante, da parte di chi scrive, parlare di invalidità

¹⁰⁹ Argomenta RESTA, *Le stelle e le masserizie, paradigmi dell'osservatore*, Laterza, 1997, p. 168, che la differenza del diritto sotto il profilo della lettura delle sue regole è proprio che «L'identità del diritto moderno sta appunto nella scommessa di dover essere differenza rispetto ad altri modi di regolare», con ciò intendendo che deve essere operata una «distinzione netta tra ciò che diritto è e ciò che non è diritto; distinzione dettata dal diritto stesso. Non che questa distinzione non sia operata anche dall'esterno da parte dell'etica o della tecnologia o dall'estetica, ma essa è semplicemente irrilevante per il sistema del diritto. La chiusura di un sistema presuppone che la differenza sia la costante riaffermazione dell'identità. A decidere su questo è il sistema dal suo interno».

¹¹⁰ Pur ricordando che la spinta all'informatizzazione del contenzioso civile affonda le sue radici in norme del 2001, la concreta conversione digitale della giustizia è stata tradotta in realtà soltanto nel 2014, con una serie di disposizioni attraverso le quali risulta chiara una mancanza di una seria progettualità del compilatore, come osserva, BALENA, *op. cit.*, p. 605 «La mia personale sensazione è che il legislatore sia stato eccessivamente frettoloso e superficiale nell'imporre l'utilizzazione generalizzata delle forme telematiche per le forme degli atti e dei documenti, e che oggi, nell'acquisire consapevolezza dei progressivi problemi pratici (oltre che giuridici) denunciati dagli utenti del pct, avverta un comprensibile imbarazzo nel dover considerare la prospettiva di una parziale retromarcia».

¹¹¹ A livello di teoria generale bisogna ricordare come le definizioni legislative abbiano carattere stipulativo e non ricognitivo, nel senso che esse prescrivono che ad un determinato elemento venga attribuito un definito valore. *Cfr.* GUASTINI, *op. cit.*, p. 2 ss.

¹¹² *Cfr.* POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, f. 2, p. 353 ss.

prendendo le mosse da ciò che la cagiona, ossia dai vizi, poiché se è vero che «La disciplina delle forme va posta in relazione con la funzione obiettiva per la quale essa è prevista per il singolo atto, nel senso che i requisiti formali che la legge considera sono solo quelli utili per il raggiungimento dello scopo dell'atto»⁽¹¹³⁾. Ebbene bisogna domandarsi, posta la frammentazione delle fonti e delle logiche che oggi muovono il contenzioso civile, a fronte di quali esigenze taluni requisiti digitali sono stati insinuati nel paradigma processuale.

Inoltre l'approccio al tema non può non tenere in considerazione le criticità che la pratica giudiziaria ha sollevato, sottolineando da subito la mancanza di una piena uniformità di vedute tra le corti di merito, che a loro volta si scontra con una prima lettura più ponderata assunta dalla Suprema Corte, la quale ha prediletto una cauta interpretazione del testo della normativa telematica, incoraggiando l'armonizzazione con i principi processuali⁽¹¹⁴⁾.

Questo *modus operandi* pare necessitato anche e soprattutto da una comprensione della ratio che sottende le norme, ormai profondamente tecniche, che disciplinano le forme del processo telematico, per domandarsi poi quali di questi modelli, laddove lesi, possono creare una qualche distonia della sequenza processuale, tale da inficiarne il fluire verso la pronuncia di merito o meno.

Ciò posto, le analisi che seguiranno verranno condotte passando attraverso quegli istituti che maggiormente connotano la fisionomia delle invalidità processuali, per osservarne l'operare nella lite telematica e semmai finanche una loro rilettura.

2. *Nuovi requisiti formali e nuovi vizi dell'atto.*

¹¹³ MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 2013, tomo I, p. 281.

¹¹⁴ Ci si riferisce specificamente all'arresto di Cass. Civ., 12 maggio 2016, n. 9772, in banca dati Leggi d'Italia, con commento di ASPRELLA, *Natura del reclamo cautelare e processo telematico*, in *Corr. Giur.*, 2016, f. 10, p. 1282.

«Di ogni specie la teoria delle invalidità deve studiare le cause, per dirci quando questa specie si verifica, e le conseguenze per dirci qual è la sorte che ne deriva all'atto»⁽¹¹⁵⁾.

Con queste parole un illustre studioso apriva le sue riflessioni in merito al concetto di invalidità, parole che offrono un opportuno spunto per introdurre efficacemente il presente paragrafo.

Se nel precedente capitolo si è descritto in cosa sia consistito il mutamento della forma, è pertanto giunto il momento di prendere cognizione delle deviazioni dalle prescrizioni del formato digitale, per poter adeguatamente argomentare in merito alla sanzione conseguente.

Sapendo che l'universo digitale si muove al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 156, primo comma, non è possibile giovare dei benefici dei principi di legalità e tassatività, pertanto può dirsi che l'attività interpretativa post riforma ruota essenzialmente intorno alla qualificazione del ruolo dei requisiti tecnici sotto altri profili.

In trincea scendono quindi i commi secondo e terzo della norma citata, i quali, costituendo una clausola generale e di chiusura dell'intero sistema delle invalidità, si attagliano perfettamente a colmare il vuoto normativo.

Non si può infatti non rilevare come l'informatica abbia introdotto nel contenzioso degli elementi la cui ragione giustificatrice affonda le radici nel complesso sottobosco della tecnica, e pertanto è d'uopo chiarire in che modo e in che misura essi diventano rilevanti per il diritto, a tal punto da inficiare la produzione degli effetti dell'atto corrispondente, *rectius* del raggiungimento del suo scopo.

Osservando sia le norme di diritto positivo, sia i nuovi interrogativi che la pratica giudiziaria ha sollevato, è ben possibile comprendere che non tutti gli elementi tecnici richiesti siano dotati del medesimo peso specifico, nel senso che le loro peculiarità incidono in modo differente la fattispecie.

¹¹⁵ CONSO, *Il concetto, op. cit.*, p. 58.

Come noto, lo spartiacque tra il mondo analogico e quello digitale è costituito dall'art. 16 *bis*, comma primo, d.l. 179/12 il quale recita:

Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti **da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite** ha luogo **esclusivamente con modalità telematiche**, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Poiché nella primigenia versione della norma nulla era in effetti disposto in merito agli atti introduttivi, era invalsa nella pratica la tendenza ad effettuarne il deposito con modalità telematiche, con reazioni dei giudici di merito del tutto antipodiche, che andavano dalla validità dell'atto, alla sua totale inammissibilità (¹¹⁶).

Per mettere ordine in questo inaccettabile caos interpretativo il legislatore introduceva all'articolo in commento, il comma 1 *bis* per effetto del d.l. 83/2015 (¹¹⁷), concedendo così la facoltà - e non l'obbligo - di deposito telematico degli atti introduttivi:

Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico **di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1** e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la

¹¹⁶ Così ebbero a rilevare diversi giudici tra cui: Trib. Brescia, 7 ottobre 2014, in www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Forlì, 29 ottobre 2014, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Genova, 1 dicembre 2014, in www.judicare.it, Trib. Lodi, 5 novembre 2014, in www.judicare.it, Trib. Milano, 7 ottobre 2014, in www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Padova, 28 agosto/1 settembre 2014, in www.pergliavvocati.it, Trib. Pavia, 22 luglio 2014, www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Roma, 24 gennaio 2015, in www.judicare.it, Trib. Pesaro, 10 ottobre 2014, in www.judicare.it.

¹¹⁷ La disposizione è stata inserita nello specifico dall'art. 19, comma primo, lett. a), n. 1, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazione dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Pur nell'ampliamento della portata della disposizione, il compilatore ha continuato a tacere in merito alla questione che più muoveva le critiche degli operatori, ossia la sanzione processuale da applicare in caso di deviazione dal formato digitale.

Con la novella cadeva pertanto nell'oblio la non risolta questione della sorte dell'atto introduttivo depositato in formato telematico (¹¹⁸), al contempo però creandosene una nuova relativa all'individuazione dell'atto della parte *precedentemente costituita*.

È infatti interrogativo ricorrente nella realtà giudiziaria l'estensione dell'art. 16 *bis*, comma primo, ad atti la cui collocazione nella serie processuale è messa in dubbio in particolari casi: domanda cautelare, reclamo cautelare o giudizio in riassunzione (¹¹⁹), su cui si chiederà in seguito.

¹¹⁸ Su tale questione la giurisprudenza si era interrogata, pur non delineando un quadro interpretativo uniforme. Infatti se di improcedibilità si tratta per il Trib. Lodi, 5 novembre 2014, in www.judicare.it, al contrario il Trib. Genova, 1° dicembre 2014 - in www.judicare.it - ritiene la piena validità del deposito telematico, finanche in assenza del decreto autorizzativo *ex art.* 35 d.m. 44/11, sostenendo opportunamente che «ai sensi dell'art. 15 legge n. 59/1997, "gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge" e che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 123/2001 [...], "tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale"». A ciò il giudicante aggiunge che la piena regolarità è altresì corroborata dall'esistenza stessa del principio di libertà delle forme applicabile al caso di specie per via del silenzio del legislatore sul tema, nonché osservando che una differente argomentazione porterebbe all'invalidazione di un atto di cui non solo nessuna norma sanziona il vizio, ma che oltretutto casserebbe un atto provvisto di tutti i requisiti richiesti dalla legge ivi compresa la regolare apposizione della firma nella sua declinazione informatica, la firma digitale.

¹¹⁹ Genericamente si rinvia a Trib. Torino, 16 gennaio 2015, in www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Trani, 24 novembre 2015, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Vasto 15 aprile 2016, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Lodi, 4 marzo 2016, in www.judicare.it, Trib. Foggia, 15 maggio 2015, in www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. L'Aquila, 4 luglio 2016, in www.ilprocessociviletelematico.it, le cui problematiche verranno nel prosieguo affrontate.

Proprio a cavallo dell'introduzione del comma 1 *bis*, veniva adita la Suprema Corte per decidere della sorte di un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato telematicamente. La pronuncia ricorda che «le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio e autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire» ⁽¹²⁰⁾.

Ebbene i diretti destinatari di questo invito hanno dimostrato una recettività assai scarsa, almeno osservando il prosieguo della loro attività. Tuttavia, questo arresto ha costituito un primo importante monito da parte del giudice di legittimità ad evitare un uso autoreferenziale dell'informatica nel processo, offrendo un approccio sistematico alle novelle criticità del digitale.

L'affermazione della Corte da oltretutto il polso dell'entità del mutamento che ha investito il processo, nel quale oggi deve essere indagato il modo nel quale la dimensione informatica è partecipe della funzione del contenzioso.

Forti di questo assunto, nonché dei rilievi portati a galla dalla giurisprudenza, si distinguerà la nutrita fenomenologia delle lesioni del tipo telematico in tre distinti insiemi, la cui interna omogeneità si fonda sulle ragioni che si andranno ad esporre ⁽¹²¹⁾ ⁽¹²²⁾.

¹²⁰ Così Cass. Civ., 12 maggio 2016, n. 9772, in banca dati Leggi d'Italia.

¹²¹ In CONSO, *Il concetto*, *op. cit.*, p. 42. l'Autore imposta la sua analisi passando attraverso distinti angoli di osservazione, *in primis* dal concetto di invalidità, per poi concentrarsi sulle sue cause, cioè appunto i vizi che ne danno origine, scendendo infine nel dettaglio delle singole specie di sanzioni processuali. Proprio riguardo i vizi, egli ripartisce la categoria tra sanabili e insanabili, sulla base di un criterio assolutamente quantitativo del requisito introdotto dal legislatore «i vizi che il legislatore considera più gravi determinano la piena irrilevanza dell'atto; gli altri viceversa trovandolo indulgente danno luogo soltanto ad una minor rilevanza».

¹²² In questo senso anche POLI, *Sulla sanabilità degli atti processuali civili*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1995, p. 477, nota 26 «...per un'esatta comprensione delle conseguenze provocate dal vizio nel processo, e quindi per la individuazione del suo specifico regime, non si può prescindere da una minuta ed articolata analisi dei fenomeni e degli istituti connessi».

2.1 Vizi relativi alla forma dell'atto.

Parlando della forma dell'atto telematico, si è già osservato come essa è costituita da quell'insieme di norme, giacenti in fonti di varia natura, che ne limano l'identità digitale ⁽¹²³⁾.

La disciplina del PCT è assai nutrita, ma al suo interno sono di certo isolabili talune disposizioni relative ad aspetti diversi del funzionamento del processo: se alcune insistono sull'identità digitale dell'atto, altre afferiscono al funzionamento del sistema telematico.

In questo paragrafo si focalizzerà su quei vizi nascenti dalla lesione di disposizioni afferenti alla forma (formato) digitale.

Nello specifico, è bene ribadirlo, le norme da tenere in considerazione sono diverse:

- **l'art. 16 bis** introduce l'obbligo del deposito telematico per gli atti delle *parti precedentemente costituite*, a decorrere dal 30 giugno 2014;
- **l'art. 16 bis, comma 1 bis** che facoltizza - quindi in termini non perentori - il deposito telematico anche degli atti introduttivi;
- **l'art. 11 del d.m. 44/11** in base al quale l'atto in forma di documento informatico deve essere privo di elementi attivi e redatto in uno dei formati di cui alle specifiche tecniche;
- **l'art. 12 delle Specifiche Tecniche**, non da ultimo, dispone che l'atto processuale deve esistere in formato .pdf nativo digitale, sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata, in armonia con le disposizioni del CAD, ed infine corredato da un file .xml che ne costituisce, come detto, il DNA, dal momento che esso contiene tutte le informazioni che collegano quel file-atto col il fascicolo di appartenenza.

I requisiti di forma sopra descritti devono essere collocati su due differenti piani.

¹²³ Per una generale disamina delle fonti FERRARI, *Il sistema delle fonti del processo civile telematico*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2016, f. 4-5, p. 1201.

Un primo livello è dato dal disposto dell'art. 16 *bis*, il quale incardina sul binario dell'immaterialità tutta la lite, definendo la prioritaria necessità di adottare un formato, quello digitale, in luogo di altri, eliminando così radicalmente la possibilità di forme ad essa equipollenti.

Ritorna in gioco la riflessione di illustre dottrina riguardo alla partizione dei vizi degli atti, divisi tra sanabili e insanabili a seconda del ruolo che il legislatore ha conferito loro, nello specifico «i vizi che il legislatore considera più gravi determinano la piena irrilevanza dell'atto; gli altri viceversa, trovandolo indulgente, danno luogo soltanto ad una minor rilevanza»⁽¹²⁴⁾.

La priorità è pertanto quella di comprendere che peso assume la singola prescrizione digitale nella logica del compilatore.

Ebbene pare evidente, sia dall'analisi dei lavori preparatori che dalle norme stesse, che il passaggio al digitale è stato dettato da una necessità avvertita come improcrastinabile, ossia quella di rilanciare *la competitività* del Paese, nella quale prioritaria è stata ritenuta la *dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione*: «il cosiddetto switch off, ovvero l'abolizione di ogni interazione fisica e cartacea, è uno strumento potentissimo per semplificare la vita delle imprese e dei cittadini, riducendo il costo e il peso della burocrazia, facendo risparmiare tempo e denaro, migliorando la qualità dei servizi erogati. Semplificare digitalizzando questo è il principio ispiratore che accomuna tali provvedimenti»⁽¹²⁵⁾.

L'ottica è pertanto amplissima: il legislatore ha necessità di una politica di rilancio dell'economia nazionale, come traluce dal testo della relazione illustrativa, evidentemente rallentata - si può evincere -, anche da una giustizia dai tempi assai lenti.

¹²⁴ CONSO, *Il concetto e le specie*, op. cit., p. 42.

¹²⁵ Stralcio della relazione illustrativa alla l. 17 dicembre 2012, n. 221, la quale introduce l'art. 16 relativo ai biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni informatiche, che sarebbe stata la base per la svolta successiva assunta con l'art. 16 *bis*.

In questo quadro generale è solo con la l. 24 dicembre 2012, n. 228 che il governo interviene in modo più mirato sulla giustizia digitale, rimpinguandone la sezione ad essa dedicata nel testo del d.l. 179/2012 e stabilendo l'obbligo di deposito telematico a mezzo dell'art. 16 *bis* e ss.

Se quella descritta è la logica della riforma, non può essere accantonato il formato digitale come un elemento operante soltanto sul piano della efficacia o della sua validità, quanto proprio su quello dell'esistenza di un livello di giuridicità minimo da poter essere qualificato come atto avente effetto sul processo e nel processo (¹²⁶).

Pertanto la fattispecie dell'atto processuale telematico è perfetta se e solo se vive nella dimensione binaria, poiché solo in essa si concretizza la volontà legislativa dell'economia dei giudizi e dell'implementazione di tutti gli strumenti forniti per la digitalizzazione dell'agire amministrativo.

Con cautela maggiore vanno quindi affrontate ipotesi nelle quali si abdica alla forma telematica a favore di quella cartacea, i non peregrini casi di deposito analogico di un atto della serie processuale, così come l'errata interpretazione della locuzione *parti precedentemente costituite* (art. 16 *bis*, comma primo) (¹²⁷).

Sotto un profilo diverso si pone invece la questione, ormai vetusta e quindi superata, della sorte processuale dell'atto introduttivo depositato in formato digitale e non cartaceo nel vigore del sistema precedente la riforma della l. 83/2015, rispetto al quale verrà nel prosieguo definita la posizione della suprema Corte.

Ad un livello di maggiore dettaglio, assunta l'*esistenza* di un atto telematico, si collocano degli ulteriori requisiti posti a tutela della migliore fruibilità del file-atto e della funzionalità del sistema.

¹²⁶ CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Padova, 1951, p. 357 ss.

¹²⁷ Per tutte queste criticità si rimanda al par. 3.

Nel ventre di queste ipotesi, vengono in gioco le multiformi sfaccettature di quell'atto telematico non conforme né alle prescrizioni delle Regole, né a quelle delle Specifiche Tecniche.

Ed ecco quindi palesarsi l'ipotesi di un atto-documento informatico:

- creato in formato diverso da un pdf;
- creato in formato pdf non nativo digitale e pertanto risultato della scansione di un originale cartaceo, rendendo con ciò strutturalmente impossibile la selezione e copia di sue parti (come prescritto dall'art. 12 Specifiche Tecniche lett. a) e c));
- atto digitale ma comprensivo dei c.d. elementi attivi (¹²⁸);
- atto privo della sottoscrizione del difensore con firma digitale o firma elettronica qualificata.

I suddetti vizi a loro volta costituiscono delle deviazioni dal tipo telematico che, seppur in effetti previsto da un atto di natura amministrativa, contempla la presenza di requisiti che sono stati pensati per facilitare la fruizione dell'atto-documento, nonché per la sua sicurezza, qui intesa sia come riconducibilità dello stesso al proprio autore, sia nel senso di immodificabilità del proprio contenuto.

Come è evidente, per quanto questi profili - interessanti questioni prettamente tecnologiche - esulino dal consueto campo di interesse del giurista, risulta fondamentale comprenderne la genesi per consentire di dare il giusto peso alle multiformi deviazioni dal tipo digitale.

È per questo motivo, che tutte le criticità ora rilevate troveranno adeguata trattazione nel prossimo capitolo.

¹²⁸ Circa gli elementi attivi si può rimandare al sito www.avvocatitelematici.it, e allo specifico intervento di Arcella d.d. 19.01.2016, dove viene anche riproposto un intervento del DGSIA proprio sulla presente questione, risolta dall'Ufficio, d.d. 2.04.2014, nel modo seguente: «Privo di elementi attivi» significa che non sono ammessi macro o campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto. Rispetto alle domande specifiche: a) le figure all'interno del testo sono ammesse; b) i link e gli indirizzi mail sono ammessi, non essendo considerati "elementi attivi", tuttavia è opportuno far presente che il sistema del Ministero verifica se i link riportati nell'atto sono validi (ossia puntano correttamente ai documenti allegati) oppure se puntano a siti o risorse esterne, che quindi possono variare; in quest'ultimo caso al giudice viene esposto un avviso non bloccante».

2.2 I c.d. errori di deposito.

La normativa tecnica affronta abbastanza scrupolosamente il momento che viene identificato come la *trasmissione di documenti da parte di soggetti abilitati esterni e degli utenti privati* (art. 14 Specifiche, al quale rimanda l'art. 13 Regole Tecniche), che nel processo è l'atto del deposito degli atti e documenti presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario competente. Sono create con ciò regole omogenee sia per la costituzione delle parti in giudizio (che avviene a mezzo del deposito in cancelleria dell'atto e dei relativi documenti come da disposizioni della legge processuale), sia per la trasmissione di tutti gli altri atti e documenti della serie processuale provenienti dalle parti già costituite.

Riferendosi ai *soggetti abilitati esterni*, l'art. 14 rimanda al testo dell'art. 2 del D.M. 44/11, nel quale è descritta la categoria di riferimento della quale sono partecipi i soggetti abilitati esterni sia *privati* [art. 2, lett. m), n. 3] che *pubblici* [art. 2, lett. m), n. 4] ossia, rispettivamente, «i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice» e «gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali».

La rubrica dell'art. 14 delle Specifiche tuttavia, accenna anche ai c.d. *utenti privati* ossia alla «persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi della lettera m)», come esplicitato dall'art. 2 lett. n) delle Regole Tecniche.

Analogamente alle parti processuali, anche i magistrati, i cancellieri e i dipendenti degli uffici UNEP - che identificano il genere dei *soggetti abilitati interni* [ex art. 2 lett. m), n. 1 delle Regole Tecniche] – “devono”, ex art. 16 delle Specifiche ⁽¹²⁹⁾, depositare atti in forma di

¹²⁹ Per dovuta completezza espositiva, la lettera dell'art. 16 delle Specifiche Tecniche, la cui rubrica riporta Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni, dispone che: «1. I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la

documento informatico il quale, al pari degli atti di parte, verrà inserito nella busta telematica, di cui appresso si dirà, a mezzo dei sistemi informatici messi a loro disposizione e fedeli alle prescrizioni di cui all'art. 10 (¹³⁰).

Circa lo specifico momento della costituzione delle parti in giudizio, la normativa tecnica lo affronta principiando dalla creazione dell'ormai familiare *busta telematica*, che altro non è se non un messaggio contenente il fascicolo di parte, con il relativo atto, i documenti che lo corredano e la procura alle liti. La busta giunge infine alla Cancelleria dell'ufficio giudiziario competente come allegato di posta elettronica (art. 14, comma quarto, Specifiche).

Le norme del PCT si premurano poi di dettagliare ogni elemento costitutivo della busta in questione, soffermandosi in particolare su due

redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio giudiziario.

2. L'atto è inserito nella medesima busta telematica di cui all'articolo 14 e viene trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici, tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell'ufficio giudiziario ne estrae copia per immagine in formato PDF, e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata».

È tuttavia doveroso chiosare sul fatto che analoga prescrizione in fonti di rango primario non è presente, dal momento che l'art. 16 *bis* d.l. 179/2012 riferisce dell'obbligo di deposito telematico solo rispetto agli atti *delle parti* e dei *soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria*.

¹³⁰ Il testo dell'art. 10 delle specifiche tecniche rubricato Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni recita quanto segue: «1. I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione le funzioni relative a:

- a) ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici;
- b) consultazione e gestione del fascicolo informatico.

Per l'accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall'interno degli uffici giudiziari, l'identificazione è effettuata mediante coppia di credenziali "nome utente/password" oppure mediante autenticazione a due fattori.

Per l'accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall'esterno della Rete Giustizia, l'identificazione è effettuata dal portale dei servizi telematici sulla base del sistema "Active Directory Nazionale" (ADN) tramite autenticazione a due fattori; ai soli fini del recupero dall'esterno delle informazioni di registro da parte dei sistemi a disposizione dei magistrati in ambito civile, è sufficiente l'identificazione sulla base del sistema ADN purché l'interrogazione dei dati finalizzati al recupero preveda l'indicazione del numero di ruolo generale nonché del codice fiscale dell'attore principale e del convenuto principale del procedimento».

ben distinte categorie di errori tecnici che corrispondono a differenti vizi che possono affliggere il deposito.

L'art. 14, comma quinto, elenca i controlli di natura formale che vengono eseguiti sul messaggio di posta contenente il fascicolo digitale e ne identifica ben tre, definiti *eccezioni*, che il sistema informatico è in grado di rilevare.

Essi vengono identificati con i codici t001, t002, t003 e corrispondono rispettivamente a tre vizi: messaggio inviato da un indirizzo non registrato nel Reginde (¹³¹), formato del messaggio non collimante con le Specifiche Tecniche, dimensione della busta superiore a quella massima consentita.

Ognuna di queste criticità nasconde ovviamente a sua volta un riferimento.

Per quanto attiene al Reginde la sua esistenza e funzionamento trova disciplina nell'art. 7 delle Specifiche (¹³²), le quali precisano che nel

¹³¹ Così viene identificato, a norma dell'art. 2, lett. q) delle Specifiche, il «Registro generale degli indirizzi elettronici, come definito dall'art. 7 del Regolamento» quest'ultimo (per Regolamento il testo si riferisce al d.m. 44/11) tanto stabilisce, sotto la rubrica Registro generale degli indirizzi elettronici: « 1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualità di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34».

¹³² Di seguito il testo dell'articolo di cui in commento: «1. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.

2. Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici di cui al presente regolamento.

registro sono censiti tutti i dati e gli indirizzi PEC dei soggetti abilitati esterni, ossia coloro i quali esercitano attività difensiva sia per enti pubblici, che per privati dovendo, questi ultimi in particolare, essere iscritti nel relativo albo istituito per legge. A questi si aggiungono coloro che, pur non afferendo ad una categoria professionale, vengono nominati dal giudice come consulenti d'ufficio oppure quali suoi ausiliari.

La questione relativa, invece, al formato del messaggio inviato concerne l'algoritmo di firma che, per espressa scelta del legislatore, concretizzata nelle Specifiche, è di tipo o CaDES o PaDES, tra i quali corre solo la seguente differenza: il primo può essere utilizzato per firmare atti che siano stati redatti in un file di qualsiasi formato, il secondo solo su file .pdf. Un messaggio non firmato in tal modo non viene considerato dal sistema (¹³³).

3. I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria utilizzano il ReGIndE al fine di evitare l'inserimento manuale dei dati.

4. Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo anagrafico alimenta il ReGIndE sono:

a) soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);

b) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell'ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del Notariato);

Pagina 7 di 25

c) professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti i soggetti nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio – o più in generale ausiliari del giudice – non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia (ad eccezione degli avvocati).

5. Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; da tali registri – tra cui il registro delle imprese, l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e il domicilio digitale del cittadino di cui all'art 3-bis del CAD – sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli indirizzi dei cittadini ivi censiti.

6. Il ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio giustizia, attraverso un apposito web service.

7. Il ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il proprio punto di accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici, su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web service; i relativi WSDL sono pubblicati nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

¹³³ L'utilizzo di questi algoritmi di firma è stato scelto dalla P.A. a partire dalla delibera n. 45 del 21 maggio 2009 del Consiglio Nazionale per l'Informatica nella

L'ultima eccezione attiene invece alle dimensioni della busta telematica, la quale può accogliere documenti e atti fino ad un massimo di 30 mb, misura così quantificata dall'art. 14, comma terzo, delle Specifiche. In caso di superamento di questo limite la normativa precisa (alla lettera dell'art. 16 *bis*, comma settimo) che il deposito può essere eseguito con l'invio di ulteriori buste, ovviamente considerandosi tempestivo solo al ricevimento dell'ultimo messaggio di avvenuta consegna entro il termine prescritto.

A seguito di questi controlli il sistema informatico ne esegue degli altri che hanno ad oggetto l'allegato di questo messaggio di posta, ossia la busta telematica, paragonabile al fascicolo di parte.

Ebbene l'attività tecnica di controllo può far rilevare tre tipi di errori - art. 14, comma settimo, Specifiche - identificati come **WARN**, **ERROR** e **FATAL**.

L'errore tipico **WARN** è definito come anomalia non bloccante nel senso che il deposito presenta una irregolarità - a carattere giuridico -, quale ad esempio l'assenza della procura alle liti, comunque gestibile dalla Cancelleria.

Ad esso segue l'anomalia **ERROR**, che non impedisce del tutto il deposito, ma lascia all'ufficio giudiziario ricevente la possibilità di ripararvi e di far proseguire l'attività processuale, come nel caso in cui il depositante abbia firmato con un certificato di firma ormai scaduto ⁽¹³⁴⁾.

L'ultimo in ordine di gravità è l'output **FATAL**, indice di un vizio che può non essere gestibile del tutto dall'ufficio, in quanto la stessa busta

Pubblica amministrazione, per poi essere confermate dalle specifiche tecniche all' art. 12.

¹³⁴ A livello di gestione pratica di queste evenienze da parte delle cancellerie, il Ministero sovente interviene con strumenti di soft law quali le circolari ministeriali, tra le quali spicca, proprio riguardo l'argomento di cui in analisi, la circolare ministeriale d.d. 23 ottobre 2015, il cui art. 7, commentando le specifiche tecniche, dispone che «Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo **WARN** o **ERROR**, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete».

può essere del tutto indecifrabile. In questi casi, in particolare, è ben possibile che il sistema rifiuti del tutto il deposito ed inviti la parte ad seguirne, dando così avvio a plurime richieste di rimessione in termini, risolte poi nel modo più vario dai giudici di merito ⁽¹³⁵⁾.

Sull'interessante profilo dell'art. 153, secondo comma, si approfondirà oltre (par. 4), ma per il momento è rilevante sapere che l'esistenza delle dette criticità e dei tentativi della Cancelleria di porvi rimedio, sono comunicati alla parte a mezzo di due distinti messaggi di posta elettronica, come prescritto dai commi nono e decimo dell'art. 14 Specifiche, l'uno riportante *esito controlli automatici* e l'altro l' *esito dell'intervento di accettazione*.

La descrizione dell'anomalia è spesso criptica per il fruitore del servizio e pertanto il Ministero, più correttamente il DGSIA, provvede ad aggiornare una lista di *codifica degli errori di deposito*, nella quale ad ogni tipologia di errore è connessa la descrizione del problema sottostante e dei possibili rimedi ⁽¹³⁶⁾.

A titolo esemplificativo: il messaggio della terza pec *busta non elaborabile* corrisponde ad una anomalia *fatal*, alla quale conseguirà una mail dal messaggio *errore server busta non elaborata*, portando a delle *necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente*.

Nel caso in cui l'anomalia non sia gestibile in nessun modo dalla Cancelleria, l'*extrema ratio* è soltanto quella di effettuare un nuovo deposito, con le conseguenze che si vedranno oltre.

¹³⁵ Noti sono, ad esempio, i plurimi casi occorsi all'attenzione del Tribunale di Torino innanzi la quale sono state sollevate istanze *ex art.* 153, secondo comma, avendo i controlli rilevato un'anomalia generante errore FATAL non gestibile dalla Cancelleria, che andavano dal difetto di firma di un allegato all'atto introduttivo (Trib. Torino, ord. 23 febbraio 2017, in www.ilprocessociviletelematico.it, trattandosi di un provvedimento firmato telematicamente), oppure dell'errato numero di registro (Trib. Torino, ord. 23 dicembre 2016, in banca dati Leggi d'Italia, la parte aveva indicato la sezione lavoro in luogo di contenzioso civile) o infine, ancora, Trib. Torino, ord. 10 febbraio 2017, in banca dati Leggi d'Italia, per errore fatale di tre documenti allegati per «errore inatteso durante la verifica di firma». Nei primi due casi il Tribunale ha ammesso la richiesta di rimessione in termini mentre nell'ultimo ha semplicemente dichiarato il deposito tempestivo.

¹³⁶ Lista reperibile sul sito del Ministero della Giustizia.

È tuttavia interessante osservare che gli errori di deposito non inficiano la validità dello stesso, poiché stando al dettato dell'art. 16 *bis*, comma settimo, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata». La legge si riferisce alla mail RdAc (¹³⁷), ossia la seconda comunicazione che riceve il depositante e che è definito come il momento nel quale si perfeziona il deposito telematico, posta l'inequivoca stesura della norma citata e il rango al quale essa appartiene (¹³⁸).

Pertanto i controlli eseguiti dal sistema hanno la funzione di verificare la correttezza tecnica della busta telematica, rispetto all'integrità degli atti e dei documenti, alla loro fruibilità e agli standard di sicurezza.

A giudicare da come le norme affrontano il momento del deposito, è ragionevole ritenere che, ricevuta la mail di avvenuto deposito, quanto avviene in seguito deve sempre sottostare all'egida del controllo da parte del magistrato, sia che si parli delle prime più blande anomalie, sia che trattasi del più grave caso di errore FATAL.

Si deve infatti tenere conto che il PCT non ha mutato la natura dell'attività di cancelleria che, a norme processuali invariate, resta di supporto dell'attività del magistrato (¹³⁹), non essendo eventuali suoi vizi traducibili sul piano della validità formale degli atti al cui controllo esso è chiamato a presiedere (¹⁴⁰).

Ciò che a parere di chi scrive cambia radicalmente è il rilievo di taluni vizi. Il sistema informatico apprezza immediatamente (in taluni casi al pari dell'attività meccanica svolta dal cancelliere) la presenza o

¹³⁷ Come definita dalle Specifiche, art. 2, lett. p).

¹³⁸ Tutti i dibattiti relativi al momento perfezionativo del deposito sono stati rinviati al paragrafo relativo alla rimessione in termini.

¹³⁹ In questo senso è immutato l'orientamento di Cass. Civ., 20 aprile 2007, n. 9389, in banca dati Leggi d'Italia, nella quale chiaramente la Suprema Corte, trattando della sottoscrizione del cancelliere ex art. 74 c.p.c., ritiene che «...la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e le predette mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato».

¹⁴⁰ In tal senso Cass. Civ., 12 gennaio 2007, n. 434, in banca dati Leggi d'Italia.

meno di procura alle liti, della firma, dell'iscrizione a ruolo, piuttosto che dell'errato numero di ruolo e via discorrendo.

La conseguenza è che, se in termini, la parte avrà modo di riparare all'errore, viceversa sarà chiamato a risponderne innanzi il giudice competente, sulla base delle stesse categorie concettuali per così dire *analogiche* ⁽¹⁴¹⁾.

3.3 Il valore giuridico della trasmissione degli atti.

Differentemente dai caratteri di forma-contenuto dell'atto e dagli errori del sistema informatico, si parla qui di un profilo ben definito relativo al rilievo giuridico del deposito degli atti e dei documenti.

Il riferimento diretto è alle autorizzazioni di cui all' art. 35 delle Regole Tecniche, ai sensi della quale «L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio», ossia il Ministero della Giustizia, per mezzo del DGSIA, aveva il compito di asseverare la corretta funzionalità dei sistemi informatici in ogni ufficio giudiziario, così da rendere possibile la comunicazione tra quest'ultimo e tutti gli attori del processo.

A questa norma fa eco anche l'art. 51, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 - come modificato dal d.l. 193/09 - ai sensi del quale, secondo comma, «Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici

¹⁴¹ Osserva il Tribunale di Torino, 13 maggio 2015, in www.ilprocessociviletelematico.it, anche sulla necessità di rendere verificabile l'identità del doppio deposito.

giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1»⁽¹⁴²⁾

La mancanza o l'incompletezza di questi decreti, presso taluni Uffici giudiziari, ha ingenerato non poche nefaste conseguenze nella pratica, poiché i giudicanti si sono sovente interrogati sulla validità di un deposito telematico di un atto non compreso all'interno dei decreti autorizzativi⁽¹⁴³⁾.

La casistica in tal senso è nutrita, ma soprattutto si osserva come la questione si è logicamente posta con maggiore pressione nel periodo immediatamente successivo l'inaugurazione della lite digitale ed infatti è poi andata dissolvendosi con la lenta, ma comunque costante, implementazione e comprensione dello strumento informatico.

Nella maggior parte dei casi, la criticità che si poneva innanzi agli interpreti verteva sulla validità del deposito di un atto - di frequente introduttivo - non contemplato nel decreto autorizzativo *ex art.* 35.

Queste pronunce vanno lette in un quadro più ampio nel quale, nelle prime ore di vita del processo telematico, l'art. 16 *bis* contemplava unicamente il deposito telematico degli atti delle parti costituite, con ciò lasciando in effetti un margine di arbitrio eccessivo per quanto

¹⁴² Il menzionato comma 1 dispone quanto segue in merito alle comunicazioni e notificazioni telematiche «A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

¹⁴³ Si riferisce dei seguenti casi: Trib. Milano, 7 ottobre 2014, in www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Genova, 1 dicembre 2014, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Brescia, 7 ottobre 2014, in www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Bologna, 16 luglio 2014, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Torino, 20 ottobre 2014, in banca dati Leggi d'Italia.

concerneva la possibilità di utilizzare lo stesso criterio anche per gli atti introduttivi, dubbio che rimase radicato e che diede luogo a orientamenti più che vari fino all' introduzione del comma 1 *bis*.

Tra le righe, pertanto, la questione diveniva duplice: *in primis* definire la validità di un atto introduttivo telematico e, in caso di riscontro positivo, stabilire se il suo deposito, non contemplato dal decreto autorizzativo fosse comunque ammissibile ⁽¹⁴⁴⁾.

L' impostazione delle corti di merito trasmetteva una mal celata volontà di discutere della sorte dell'atto introduttivo depositato in una forma non espressamente consentita e l'assenza del decreto di cui all'art. 35 era l'*excarnotage* perfetto per negargli cittadinanza nel sistema.

È ricorrente, infatti, nelle argomentazioni dei provvedimenti, un riferimento al principio di libertà delle forme, scomodato curiosamente sia per dichiarare la validità del deposito - nella maggior parte di casi a dire il vero -, sia per sancirne addirittura l'improcedibilità o l'inammissibilità ⁽¹⁴⁵⁾.

Quello su cui ci si deve interrogare è la funzione dell'autorizzazione

¹⁴⁴ Si veda la ricognizione di AMENDOLAGINE, *I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile telematico*, in *Corr. Giur.*, 2015, f. 5, p. 694, PUCCIARIELLO, *Obblighi di deposito telematico: tra nuovi formalismi e regole di validità degli atti processuali*, in *Corr. Giur.*, 2016, f. 10., p. 1278.

¹⁴⁵ Sintomatiche sono le posizioni di Trib. Lodi, ord. 5 novembre 2014, in *ragionandoweblog.it*, nel quale si affronta il caso di un ricorso *ex art. 442 c.p.c.* depositato telematicamente e senza autorizzazione *ex art. 35* con ciò giungendo alla decretazione dell'inammissibilità del deposito e della improcedibilità della domanda. Il ragionamento, avaro di una esaustiva disanima della vicenda, pende semplicemente atto dell'assenza nell'ordinamento di una espressa ammissibilità della conversione digitale dell'atto introduttivo e giunge alla originale declaratoria. A differenza Trib. Torino, decreto 20 ottobre 2014, in *ragionando_weblog.it*, che ragionava invece su un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* non contemplato dal decreto autorizzativo ma comunque depositato in formato telematico. In questo secondo caso il giudice torinese optava la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo, facendo leva sull'inapplicabilità del principio di libertà delle forme e di strumentalità posto che esso è utilizzabile «soltanto in via residuale ove non sia stato previsto (invece) il rispetto di una determinata forma» da un lato e dall'altro poiché «non si può parlare di raggiungimento dello scopo, *ex art. 156, 3°c., c.p.c.*, di fronte ad un vizio genetico dell'atto relativo alla sua stessa costituzione materiale che, comportandone l'inammissibilità, non è, appunto, soggetto a sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. 2009 n. 15628)». Infine anche Trib. Foggia, ordinanza 10 aprile 2014, dichiara inammissibile un ricorso introduttivo per i medesimi motivi di cui sopra.

dell'art. 35. La norma è assolutamente chiara: il Ministero della Giustizia, anzi il DGSIA, ha l'onere di verificare la funzionalità del sistema informatico, di modo che ogni atto e documento depositato possa giungere nel fascicolo e quindi all'attenzione di giudice e parti, leggibile e senza inceppi durante la trasmissione.

Ergo è già escluso dal testo del decreto che il dipartimento dei sistemi automatizzati possa incidere sul diritto di azione delle parti, stabilendo addirittura quali atti siano depositabili e quali no ⁽¹⁴⁶⁾. L'effetto sarebbe quello di attribuire ad un atto amministrativo, quale i decreti dirigenziali, una vis normativa che gli è strutturalmente aliena.

La questione infatti ruotava essenzialmente intorno alla possibilità per il DGSIA di introdurre delle restrizioni in materia di deposito di atti processuali

A mettere fine a ogni discussione arrivò poi la suprema corte nel 2016 stabilendo definitivamente che «...il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria».

4. Sul principio del raggiungimento dello scopo nella lite telematica.

C'è una triade di principi che governa il settore delle invalidità e che può sostenersi essere anche un'ispirazione per tutto il meccanismo processuale.

¹⁴⁶ La soluzione è anche asseverata dalla già citata Cass. 9772/2016.

Enuncia il codice, al terzo comma dell'art. 156, che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, andando così a consacrare un principio - di raggiungimento dello scopo - che costituisce l'alter ego diretto della strumentalità delle forme, legando così a doppio filo l'interpretazione dell'art. 121 con quella dell'art. 156.

Stante la collocazione del principio di cui in rubrica all'interno della norma, si può evincere che esso sia in grado di oltrepassare il criterio di legalità posto in apertura, e finanche operare come principio generale del processo civile, riuscendo a colmare le lacune nelle quali anche il più avveduto dei legislatori può inevitabilmente incappare⁽¹⁴⁷⁾.

A questi fa eco un altro punto di riferimento del contenzioso, sempre predicato dall'art. 121, che è il principio di equipollenza, in base al quale, nell'eventuale mancanza di una forma predefinita «...si può parlare di equipollenza tra più possibili forme idonee allo scopo: la legge non predetermina il modello ma, ai fini dell'efficacia dell'atto, sono equipollenti tutte le forme che si dimostrino idonee allo scopo dell'atto stesso»⁽¹⁴⁸⁾.

Tutti e tre questi momenti costituiscono una differente sfaccettatura del binomio forma-scopo dell'atto e dimostrano quello che è un carattere primario del processo, ossia la sua continua tendenza alla autoconservazione, che si declina nella presenza di istituti volti ad emendarne i vizi, quali la rinnovazione o la rimessione in termini, solo per accennarne taluni⁽¹⁴⁹⁾.

¹⁴⁷ MARTINETTO, *Della nullità degli atti*, in *Commentario Allorio*, 1973, p. 1578.

¹⁴⁸ POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, f. 2, p. 362.

¹⁴⁹ Rilevante è infatti l'opinione POLI, *Sulla sanabilità*, *op. cit.*, per cui «... tutti questi moduli di riparazione dei vizi degli atti processuali trovano la loro giustificazione nel fatto che il processo è forma, è strumento, funzione della pronuncia di merito sul diritto controverso [...]. Naturalmente ciò non vuol dire irrilevanza delle violazioni di legge per cui non è prevista una espressa disciplina [...] bensì vuol dire che le lacune legislative dovranno essere colmate alla stregua dei principi generali anziché delle loro eccezioni, e che le disposizioni espresse dovranno essere interpretate secondo il principio di strumentalità delle forme, dando rilievo non solo all'aspetto funzionale, rispetto al profilo meramente o prevalentemente» ma interpretando la norma nel senso di garantire alle parti il «diritto ad una decisione di merito nel contraddittorio delle parti in un arco di tempo ragionevole», (p. 479). Inoltre si ricorda come ANDRIOLI,

Questi meccanismi sono la riprova di come la vocazione originaria del codice fosse di destrutturazione della dimensione formale del procedimento, o di antiformalismo che dir si voglia, locuzione tornata in auge prepotentemente in ragione dei dubbi trend interpretativi delle corti di merito, circa la portata dell'applicazione delle disposizioni inerenti il formato digitale ⁽¹⁵⁰⁾.

Il motivo per cui si vuole qui focalizzare particolarmente sul raggiungimento dello scopo, è perché l'elisione della rilevanza della difformità dal tipo, è segno di come vi sia una connessione strettissima tra atto e procedimento, tra atto e accertamento di merito e tra forma e accertamento, palesando come il naturale sbocco della lite non può essere impedito da un vizio che non abbia una rilevanza tale per il sistema da inibire l'espressione massima del potere giurisdizionale: l'emanazione della pronuncia di merito.

In un sistema come quello telematico ove, per utilizzare una partizione carneluttiana, imperano le forme *autorizzate* ⁽¹⁵¹⁾, il raggiungimento dello scopo vive intensamente i tumulti della pratica

Diritto processuale civile, op. cit., p. 28 precisasse che le «ipotesi in cui la violazione delle norme disciplinatrici del processo impone che questo si concluda mediante sentenze assoltrici dall'osservanza del giudizio» restano fenomeni del tutto sporadici.

¹⁵⁰ Si veda a questo punto il commento di POLI, *Sulle nuove (forme di nullità) degli atti ai tempi del processo telematico*, in *Giur. It.*, 2015, f. 2, p. 368, ove viene individuata la ragione di un nuovo formalismo digitale nella disciplina stessa del PCT «affetta da una innegabile disorganicità delle fonti (disseminate anche, se non prevalentemente, a livello della disciplina secondaria) e da un tecnicismo tanto marcato da disorientare anche i più avveduti operatori: fattori che rischiano di generare il paradosso di un sistema meno efficiente di quello cartaceo, incagliato nella risoluzione delle numerose questioni procedurali implicate da quella che va delineandosi come una tendenza ad un neo-formalismo processual-tecnologico. Si tratta, allora, di provare ad individuare un soddisfacente punto di equilibrio tra esigenze di razionale sviluppo del procedimento [...] e sapiente applicazione del principio di strumentalità delle forme, alla luce del quale devono ritenersi del tutto eccezionali le ipotesi in cui la violazione di norme processuali conduce ad una pronuncia assoltrice dall'osservanza del giudizio», (p. 370). Al contempo è opportuno ricordare le parole di SATTA, *Il formalismo nel processo*, in *Il mistero del processo*, Adelphi, 2013 che riflette appunto sul formalismo processuale, p. 81 ss.

¹⁵¹ Lo studioso distingueva in *Sistema di diritto processuale*, Padova, 1938, vol. II, p. 465, tra atti a forma vincolata, a forma autorizzata e a forma libera, a seconda di quanto il legislatore ne avesse blindato l'osservanza. Nell'ordine enunciato, si avevano pertanto forme richieste a pena di nullità, forme prescritte ma prive di una conseguenza per la loro lesione ed infine atti concretizzabili senza particolari requisiti.

giudiziaria, divenendone inevitabilmente il protagonista.

La locuzione *atto processuale telematico* già solleva l'intima contraddizione e la ragione degli altalenanti indirizzi giurisprudenziali, che non riescono di fatto, se non in rare eccezioni, a coniugare le nuove necessità della tecnica con la legge processuale.

Scorrendo le pronunce che in modo più esplicito hanno riflettuto sul criterio *de qua*, si evince come la mancanza di chiarezza del compilatore della riforma, abbia avuto conseguenze di particolare peso su chi quelle norme è chiamato ad applicare, producendo un ventaglio interpretativo considerevolmente disomogeneo, ma che è interessante osservare.

Il primo aspetto che è stato messo in rilievo attiene proprio alla fattispecie dell'atto processuale, che nella sua traduzione digitale si è arricchito di nuove sfumature volte ad aumentarne l'*utilizzabilità* e l'*interoperabilità* ⁽¹⁵²⁾, cioè la sua «utilizzabilità informatica» ⁽¹⁵³⁾, così da poter dire che lo stesso suo scopo sia divenuto «prima di ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche» ⁽¹⁵⁴⁾, il cui rispetto quindi diventa parametro della validità dell'atto.

In altre argomentazioni, pur concettualmente da posizionarsi nella medesima scia, si è accentuato il carattere di economicità del flusso delle informazioni che gli atti supportano, tanto da sostenere che scopo dell'atto «non è soltanto quello di creare una presa di contatto tra l'ufficio giudiziario ed il depositante, ma anche quello di veicolare le richieste della parte al giudice al fine di sollecitare la sua decisione, mediante un supporto smaterializzato e decentralizzato che consenta,

¹⁵² In questo senso Trib. Livorno, 25 luglio 2014, in www.ilprocessociviletelematico.it, nel quale testualmente si sostiene, innanzi un ricorso *ex art. 633* non nativo digitale, che «il rispetto delle regole tecniche ha lo scopo di rendere tali atti immediatamente intellegibili a tutti gli attori del processo così come la norma che impone che gli atti del processo sia un .pdf ottenuto tramite la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l'atto navigabile a ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto»

¹⁵³ Trib. Forlì, 29 ottobre 2014, in banca dati Leggi d'Italia,

¹⁵⁴ Trib. Roma, 13 luglio 2014, in www.questionegiustizia.it.

da un lato, un più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo per il giudice e per le parti e, dall'altro, una diversa e più efficiente ed economica gestione dello scambio di dati e informazioni»⁽¹⁵⁵⁾.

Quei meccanismi di autoconservazione del processo cui si accennava e che bilanciano i valori, anche costituzionali, in gioco, scompaiono del tutto in queste pronunce, nelle quali l'atto diviene una monade che vive di vita propria, beandosi solo della sua perfezione in modo del tutto autoreferenziale.

Palese è il fenomeno nei casi menzionati e in tutti quelli nei quali viene dichiarata l'inammissibilità per presenza di elementi attivi in taluni allegati⁽¹⁵⁶⁾, oppure finanche l'inesistenza di una opposizione *ex art. 615* presentata in formato pdf immagine⁽¹⁵⁷⁾.

Questo è il risultato di un irrigidimento dell'interpretazione delle norme tecniche, segnatamente delle Specifiche e delle Regole, che ha due possibili ragioni. La prima vede nell'invalidità un grimaldello per deflettere il carico di lavoro del singolo ufficio.

Nella seconda prospettazione, ci si assesta su di un altro livello considerando che i giudici di merito dimostrano una scarsa propensione a concedersi una lettura laica e consapevole delle norme del PCT.

¹⁵⁵ Trib. Vasto, 15 aprile 2016, in banca dati Leggi d'Italia, con questa argomentazione il giudice decide per l'inesistenza di un reclamo cautelare depositato in modalità digitale e non cartacea. Nella parte motiva si legge inoltre quanto segue «In termini completamente diversi va, invece, posta la questione nel momento in cui il legislatore ha imposto il deposito telematico come unica modalità di trasmissione degli atti cd. endoprocessuali, determinandone - per le ragioni già viste - il necessario mutamento strutturale da cartacei in informatici. Nell'epoca della obbligatorietà del deposito telematico, può porsi un problema di validità per vizio di forma del deposito solo allorquando l'atto processuale redatto in via informatica che ne costituisce l'oggetto sia stato predisposto in violazione delle disposizioni normative, anche regolamentari, che ne disciplinano la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione, secondo quanto statuito dall' art. 16 bis, comma 1».

¹⁵⁶ Trib. Roma, 20 aprile 2015, in banca dati DeJure.

¹⁵⁷ Il riferimento diretto a questa scelta che può essere definita estrema è a Trib. Napoli, 15-17 gennaio 2017, in www.ilprocessociviletelematico.it. Altra soluzione, comunque non condivisibile per i motivi che si esporranno nell'ultimo capitolo, è parimenti la scelta di Trib. Roma, 9 giugno 2014, in www.ilprocessociviletelematico.it, il quale, innanzi il medesimo vizio, opta per la inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in formato pdf immagine.

Traluce spesso dai provvedimenti una tendenza a sovrastimare il peso delle singole prescrizioni tecniche, ed ecco pertanto che si giunge fino ad affermare che un atto non nativo digitale, vulnerato nella sua interoperabilità, abdica all'assolvimento della funzione datagli dalla legge processuale.

Come correttamente è stato osservato «il computer, di per sé, - quantunque in francese si chiami «ordinateur» non ordina un bel niente se prima l'ordine non c'è nella mente dell'uomo» ⁽¹⁵⁸⁾.

L'atto della traduzione della logica tecnica, nelle categorie della legge processuale costituisce un passaggio ineludibile e da compiersi, da parte di tutti gli operatori, con un congruo livello di preparazione, perché non solo sono cambiati i referenti normativi, ma si assiste ad una vera e propria *metamorfosi del linguaggio* che «costituisce la dimensione nascosta dell'introduzione delle nuove tecnologie, dimensione che non va sottovalutata se non si vuole che l'intero sistema conosca momenti di incoerenza difficilmente correggibili a posteriori» ⁽¹⁵⁹⁾.

Se nei confini dati dalla legge processuale ormai gli operatori si adoperavano con una sorta di rassicurante familiarità, nel sistema digitale pecca uno strumento di base ovvero le stesse regole ermeneutiche che consentano di dissipare i dubbi scaturenti dai testi tecnici ⁽¹⁶⁰⁾.

La leggerezza del legislatore nel chiarire i canoni interpretativi ha pertanto avuto l'effetto di protrarre la condizione di incertezza in merito alla qualificazione dei plurimi dettagli tecnici di cui egli ha fornito il contenzioso ⁽¹⁶¹⁾.

Allo stesso tempo non può sottacersi che le letture proposte avvertono di un'esigenza indubbia e cioè che il principio del

¹⁵⁸ BORRUSO, *Computer e diritto*, op. cit., p. 114.

¹⁵⁹ STEFANO ZAN, op. cit., passim.

¹⁶⁰ BARAK, *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995, p. 57.

¹⁶¹ BARAK, op. cit., il quale osserva che «...non occorre tanto esaminare se una data norma di legge conferisca in sé la discrezionalità, bensì piuttosto che continui a consentirla, dopo essere passata al vaglio di tutti i filtri interpretativi», p. 58.

contraddittorio e di economia processuale, solo per citarne alcuni, devono fare inevitabilmente i conti con le pressioni dell'informatica, fin nelle sue più dettagliate articolazioni.

La domanda in effetti diviene, a ragione e per lo meno a unico parere di chi scrive, a che livello le esigenze di sicurezza informatica ⁽¹⁶²⁾, tutela della privacy, interoperabilità integrano la fisionomia dell'atto processuale ⁽¹⁶³⁾.

Queste riflessioni colgono un aspetto per il quale, di più che in passato, si devono leggere ancora più stretti in un viluppo inscindibile, l'atto telematico e il sistema informatico, nel quale esso esiste e circola, campo privilegiato e unico di svolgimento della lite.

Verrebbe da dire che deve riconsiderarsi il rapporto esistente, e che molto ha fatto discutere, tra il procedimento e la sua singola unità fondamentale, il cui raccordo è dato proprio dal valore che vuole attribuirsi al concetto di scopo dell'atto del processo.

Che lo scopo non sia un requisito dell'atto è invero un dato che tendenzialmente viene considerato acquisito alla teorica generale ⁽¹⁶⁴⁾, ma la sua definizione risente molto delle differenti sensibilità, come la sua natura di meccanismo di sanatoria, ora ammesso, ora invece radicalmente rigettato ⁽¹⁶⁵⁾.

¹⁶² Esempio lampante di queste riflessioni è la stessa ordinanza di rimessione alle ss. uu. del 31 agosto 2017, nella quale il giudice rimettente chiede di risolvere «la ritualità della notifica del controricorso di P. Z., siccome avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato «.pdf» e non «.p7m» e quindi da ritenersi privi di firma digitale, poi ribadendo pure la ritualità della procura allegata al ricorso notificato per secondo, siccome appunto sottoscritta digitalmente con file con estensione «.p7m»».

¹⁶³ Rifletteva CAPPELLETTI, *Processo e ideologie*, Il Mulino, 1969 «...nelle epoche in cui i supremi valori tornano in discussione [...] il giurista non insensibile prova il bisogno di ritornare al fondo delle cose. Egli tenta così di ritrovare l'equilibrio perduto in un oovo approfondimento dei rapporti fra la vita e il diritto, fra il diritto e la libertà. E se è vero sempre che lo studio del diritto non dovrebbe prescindere dall'analisi critica delle norme e degli istituti, ossia dei loro valori e ragioni di essere ideali ed economico-sociali, vero è anche che mai altrettanto profondamente come nei periodi di incertezza e di rapida trasformazione si accentua nel giurista la consapevolezza di quella verità».

¹⁶⁴ Avversavano questa posizione FURNO, *Nullità e rinnovazione*, op. cit., p. 413 e FAZZALARI, *In tema di sanatoria*, op. cit., p. 170. A favore invece MARTINETTO, *Della nullità degli atti*, op. cit., p. 1582 e POLI, *Sulla sanabilità* op. cit., p. 481.

¹⁶⁵ GIOVANARDI, *Sullo scopo dell'atto processuale in relazione alla disciplina della nullità*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1987, pp. 281-282, sostiene che «per aversi sanatoria di un

L'opinione ad oggi più invalsa legge lo scopo dell'atto quale sua funzione *astratta e obiettiva* ⁽¹⁶⁶⁾, anche se poi vengono in essere letture più sfaccettate, che non parlano di scopo dell'atto quanto «di scopo della norma che ne disciplina il profilo formale e funzionale in relazione al ruolo che l'atto riveste come momento del procedimento» ⁽¹⁶⁷⁾.

Nel presente lavoro viene abbracciata quella teoria, che viene considerata la più calzante, ovvero di lettura dello scopo dell'atto quale sua funzione obiettiva, al di là della sua concretizzazione, ad evitare sovrapposizioni tra *il fatto del raggiungimento dello scopo, con ciò che il raggiungimento prova* ⁽¹⁶⁸⁾.

Le manipolazioni che la giurisprudenza ha volutamente operato sull'istituto, non hanno sponda in nessuna norma e finiscono con il far pericolosamente coincidere il fine dell'atto, e quindi del processo, con lo sterile rispetto delle regole del nuovo “contenitore”, ovvero della forma digitale e, come nel mito di Narciso, il pericolo concreto è che la tutela giurisdizionale anneghi nella contemplazione della sua anelata perfezione ⁽¹⁶⁹⁾.

atto occorre che esso sia, prima della sopravvenienza di essa, suscettibile della dichiaratoria di nullità, poiché, se così non fosse, si avrebbe soltanto un atto valido insuscettibile di sanatoria. Nel caso di specie la norma si limita ad escludere la nullità dell'atto formalmente viziato qualora lo stesso abbia raggiunto lo scopo». Di avviso contrario BESSO, LUPANO, *Atti processuali, Commentario al codice di procedura civile*, diretto da Sergio Chiarloni, 2016, p. 706.

¹⁶⁶ In questo senso POLI, *Sulla sanabilità, op. cit.*, p. 481, oltre a ORIANI, voce *Nullità degli atti processuali, diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, p. 3, e REDENTI, voce *Atti processuali civili*, in *Enc. Giur.*, IV, Milano, 1959, p. 105.

¹⁶⁷ Così GIOVANARDI, *Sullo scopo dell'atto processuale in relazione alla disciplina della nullità*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1987, p. 279 che allontana inoltre, analogamente a POLI, *op. cit.*, l'identificazione dello scopo con l'effetto dell'atto.

¹⁶⁸ *Cfr.* POLI, *Sulla sanabilità, op. cit.*, p. 492-493.

¹⁶⁹ Riflette in questo senso LICCARDO, *Introduzione al processo civile telematico*, in *Riv. Trim. Dir. Proc.*, 2000, f. 4, p. 1204 dove si osserva che «A fronte del dilagante prometeismo tecnologico, è quanto mai necessario che il processo resista alle lusinghe della tecnica affermando la propria identità terrena in ragione della natura intimamente sociale della sua missione democratica e della specificità dei meccanismi che presiedono alla sua produzione, ivi compresa l'oralità. Mai come per il processo, la tecnologia deve essere limitata nei suoi aneliti di liberazione prometeica, per essere ricondotta a strumento di attuazione dei valori di democrazia insiti nel processo: la tecnologia deve sempre comunicare agli attori sociali la sua funzione ultima di mezzo d'integrazione e di memoria perenne del legame sociale intessuto dal processo nella società civile».

Un'operazione di avveduto equilibrio che, per scongiurare questo pericolo è già in essere, è volta ad ancorare la lettura dello scopo dell'atto non tanto o non soltanto all'interno della dinamica processuale, quanto in un'operazione di bilanciamento di interessi tra la tutela giurisdizionale *ex art. 24 cost.* e il principio di economia dei giudizi.

Il caso più lampante è stato fornito da un giudice meneghino ⁽¹⁷⁰⁾ che, nel dichiarare l'irregolarità di una comparsa conclusiva depositata in formato pdf immagine, dimostra come l'esaltazione dei principi costituzionali possa efficacemente fungere da argine allo strapotere della tecnica. Ciò è possibile con un duplice livello argomentativo, da un lato lo scopo dell'atto è letto come momento di esercizio del diritto di difesa, che nella pratica si concretizza nella presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario; dall'altro nel prender cognizione che l'invalidazione di un atto siffatto porterebbe ad una dissipazione delle risorse processuali poiché «le esigenze e le necessità dello strumento informatico non possono pregiudicare, in assenza di una norma di legge, il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, tutte le volte in cui non sussiste una lesione del diritto di difesa».

5. *Il concetto di inesistenza nel processo telematico.*

Un fenomeno *psicologicamente interessante*. Così Satta apriva una sua riflessione in merito alla categoria di cui in rubrica, osservando come essa sia stata scorporata dalla nullità per effetto di una arbitraria quanto fumosa *ratio* che portava a «denunciare un vizio dell'atto, cioè una sua difformità dalla fattispecie legale, che incida su posizioni giuridiche fondamentali del soggetto determinando ciò che per definizione si deve ritenere impossibile [...]: la violazione di esse» ⁽¹⁷¹⁾.

¹⁷⁰ Cfr. Trib. Milano, 3 febbraio 2016, n. 1432, in www.ilprocessociviletelematico.it.

¹⁷¹ SATTA, *Sull'inesistenza degli atti processuali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1956, f. 1, p. 337.

Il tono con cui l'Autore affronta il tema è di forte scetticismo e da ciò può iniziare a comprendersi quanto spinoso possa essere parlare di inesistenza degli atti processuali e quindi di quanto nutriti possano essere stati i dibattiti in materia, nonché l'elevato spessore delle argomentazioni forgiate (¹⁷²).

Lo stesso Irti, a livello di teoria generale, revocava in dubbio che questo fosse settore di interesse se non per quel giurista «che non si diverta a catalogare la realtà estranea al proprio mondo» (¹⁷³).

Non è compito di questa trattazione approfondire nel dettaglio tutti gli orientamenti in materia, è però compito di questa trattazione domandarsi se vi sia posto nella realtà digitale per dare nuova linfa al dibattito oppure, molto più modestamente, se la realtà digitale possa offrire a questa specie di invalidità dei margini di operatività, con ciò aprendo anche un ulteriore angolo di osservazione sulla natura del contenzioso telematico.

Per fare questo bisogna primariamente capire quali siano gli estremi dell'atto inesistente e perché il tema ha stimolato posizioni più che antipodiche, per poi cercare di collocare la fattispecie nel processo smaterializzato.

In linea generale, va detto che il concetto stesso di inesistenza ha confini assai labili tanto che ad oggi manca una sua definizione nella teorica del diritto che pacifichi tutte le differenti correnti interpretative, a meno che non si voglia sostenere quella letteratura per la quale atto inesistente è quello così distante dal tipo di riferimento da renderlo irriconoscibile e privo di effetti, oltre che indifferente rispetto al passaggio in giudicato.

Ovviamente già collocarsi in questo angolo della teorica processuale postula il riconoscimento della categoria, fatto in verità tutt'altro che

¹⁷² Non può mancare l'accenno al confronto acceso tra CARNELUTTI, *Inesistenza dell'atto processuale?*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1955, p. 208 e ASCARELLI, *Inesistenza e nullità*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1955, p. 61 ss.

¹⁷³ IRTI, *La perfezione degli atti giuridici*, op. cit., p. 152. Per altre riflessioni generali sulla categoria FILANTI, *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, Napoli, 1983.

scontato dati, come si vedranno, i dissidi teorici che ancora oggi albergano la dottrina.

Questa incertezza può invero essere letta come il precipitato diretto di una eredità storica nella quale la fattispecie in argomento lambiva pericolosamente, sconfinandovi, l'area della nullità.

Ad oggi l'unico paradigma di riferimento per la categoria della inesistenza è senza dubbio il caso, positivizzato, della sentenza non sottoscritta, come limpidamente descritto dall'art. 161, comma secondo, il quale assume, in ottica di protezione della certezza del diritto, che l'atto col quale massimamente l'ordinamento esterna la propria volontà, la sentenza appunto, sia riconducibile alla volontà di un soggetto dotato di giurisdizione e pertanto sanziona nel modo più severo quella decisione che non è in grado di dimostrare tale connessione (¹⁷⁴).

Se le criticità inerenti l'ambito di operatività di questa norma sono tutto sommato contenute o per lo meno gestibili, quelle che invece attengono all'estensione della categoria al di fuori del 161 cpv sono varie ed in verità, oggi, il dibattito non accenna a trovare requie.

Anche in giurisprudenza l'interesse non sembra sopito, come attesta un recente arresto della stessa Corte di cassazione, la quale si è nuovamente soffermata sui confini tra inesistenza e nullità con una

¹⁷⁴ Copiosi sono gli interventi a tal riguardo: per una generale ricognizione dei profili della sentenza civile inesistente, si veda BESSO, *La sentenza civile insistente*, op. cit., ORIANI, voce *Nullità degli atti processuali, I) diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1990, in particolare pp. 17-18. Rilevanti le riflessioni a tal riguardo di BALENA, *Sulla pretesa inesistenza della sentenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, in *Foro it.*, 1986, I, p. 52, prendendo atto dell'angusto spazio riservato nella disciplina delle invalidità a questa categoria che «non sia stata di fatto utilizzata in tutta la portata eversiva del sistema che le competerebbe [...] bensì molto più modestamente, per giustificare, attraverso l'assunzione della sentenza non sottoscritta [...] l'applicazione analogica delle disposizioni sulla remissione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.», critica poi l'equiparazione, avvenuta in giurisprudenza tra sentenza resa a non iudice e quella resa da giudice diverso da quello che aveva diretto l'udienza di discussione. Sempre BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta ed inefficacia delle sentenze*, *Foro it.*, 1993, p. 179. Più scettico sulla categoria POLI, *Rimessa alle ss. uu.*, op. cit., p. 1110, che restringe la categoria ad atti ben specifici «la citazione perfetta in ogni suo requisito ma rimasta nel cassetto della scrivania dell'avvocato; la citazione perfetta ma notificata in violazione dell'art. 160 c.p.c. e poi del pari rimasta nella scrivania dell'avvocato».

pronuncia che ha sollevato non poche perplessità tra i commentatori, poiché ricadente in un gioco di astrazione concettuale sul distinguo tra inesistenza materiale e giuridica dell'atto del processo, in modo affatto innovativo rispetto a quanto delineato nei già nutriti confronti ⁽¹⁷⁵⁾(¹⁷⁶).

La disomogeneità delle letture rispetto alla configurabilità stessa della fattispecie è però solo il primo aspetto controverso, che viene affiancato da un'altra questione relativa alla possibilità di considerare l'estensibilità della sanzione anche agli atti c.d. non terminativi della lite.

Per ordinare dovutamente questa relazione, si deve considerare quello che è il nodo centrale della questione, ossia che la categoria *de qua* è stata trattata, fin dalle origini, - leggendola dall'odierno angolo visuale - in termini di stretta contiguità con la nullità. Nelle fonti giustinianee, ad esempio, si parla di sentenza nulla nel senso di sentenza non esistente ⁽¹⁷⁷⁾ ed anche (come in effetti sottolineato in apertura di questo capitolo) i romani stessi erano soliti parlare di atto nullo nel senso di non-atto.

L'errata decodificazione della terminologia, esemplificativamente adesso accennata, ha di certo avuto delle conseguenze rilevanti, nel senso che, perpetrato il significante, il significato è intanto notevolmente mutato facendo però permanere una certa equivocità dell'accezione, a ciò affiancandosi uno scarso sforzo dommatico di isolamento delle fattispecie.

Questo viluppo delle categorie procede inesorabile anche nei secoli successivi, dove la sovrapposizione terminologica, nonché concettuale, permane fino al diritto intermedio, e anche oltre, nell'*Ordonnance*

¹⁷⁵ Cass., ss. uu., 20 luglio 2016, n. 14917, in banca dati Leggi d'Italia, con commento di AULETTA, POLI, *Il lento addio dei giudici all'inesistenza degli atti processuali*, in *Riv. Dir. Proc.*, f. 6, p. 1647. Il problema al vaglio degli ermellini concerneva l'inquadramento, in termini di nullità o di inesistenza, della notifica dell'atto di appello al procuratore del primo grado di giudizio ormai destituito del mandato. La critica degli AA si concentra in verità sull'iter logico seguito dalla corte oltre che sulla irrilevanza del distinguo in argomento.

¹⁷⁶ Tale è l'attualità del quesito, che è recente il contributo di POLI, *Rimessa alle sezioni unite*, op. cit., p. 1100, ove è negata l'utilità stessa dell'inesistenza.

¹⁷⁷ Cfr. CALAMANDREI, *La cassazione civile*, Torino, 1920, vol. I, p. 17.

civile del 1667, sebbene la Francia avesse prodotto, a partire da quell'epoca, un notevole livello di approfondimento delle invalidità degli atti processuali, fortunatamente epurandolo dagli influssi del diritto sostanziale (¹⁷⁸).

Per sfuggire poi alla rigidità del diritto comune, nel codice di procedura italiano del 1865, viene insinuata un rilevante distinguo - che si può definire come una vera e propria arma a doppio taglio - che porta infatti a disporre la nullità di tutti quegli atti privi di elementi a lui essenziali, come imponeva l'art. 56, facendo trapelare quindi l'idea che vi debba essere un minimo di giuridicità al ricorrere del quale possa parlarsi di atto del processo.

Tra i processualcivili nomi illustri finiscono per declinare la sola ipotesi di configurazione della sanzione, più precisamente continuando ad identificarla con la nullità, sostenendo che «di inesistenza si può parlare se non in quanto ci si riferisca a uno dei requisiti, che costituiscono la fattispecie; all'inesistenza del requisito corrisponde la nullità dell'atto, ossia il non avveramento dei suoi effetti giuridici» (¹⁷⁹).

A ben vedere ieri come oggi il nodo della querelle è questo e cioè se, a livello definitorio, l'inesistenza operi sul piano della qualificazione negativa o della non qualificazione di un fenomeno che è in sé non catalogabile per il diritto, perché non rispondente alle griglie concettuali di cui esso si serve.

¹⁷⁸ Per una completa ricostruzione dei rapporti tra le fattispecie si veda AULETTA, *Nullità e inesistenza*, op. cit., pp. 26-31.

¹⁷⁹ CARNELUTTI, *Inesistenza dell'atto giuridico?*, op. cit., p. 210. Invero il tema era stato già affrontato, con giudizio di segno quasi opposto, in *Istituzioni del nuovo processo civile*, Roma, 1951, p. 363, parlando della nullità insanabile e ritagliando la categoria dell'inesistenza giuridica dell'atto quale conseguenza diretta di vizi dell'atto insanabili, nei casi non previsti dalla legge. Precisamente è stato affermato quanto segue «per chi legge il codice non vi sarebbero altri vizi insanabili oltre quelli previsti nell'art. 158. Per chi invece deve meditarlo è facile l'osservazione che con la norma contenuta in questo articolo non è esaurito il problema della insanabilità: tutti, ad esempio, sono d'accordo che una sentenza pronunciata oralmente sarebbe affetta da un vizio che la rende irrimediabilmente nulla, per quanto nessuna norma della legge risponda puntualmente a ciò [...]. Questo tipo di nullità assoluta o insanabile, che non è prevista dalla legge, suol chiamarsi inesistenza».

Da ciò è discesa per alcuni la seguente presa di posizione: «con nullità ci riferiamo ad una sanzione dettata dalla norma in relazione a una fattispecie che, perché possa cadere sotto la sanzione della norma, si suppone perciò esistente. Pertanto con esistenza e inesistenza ci riferiamo alla sussistenza o meno di quella fattispecie [...] alla quale si riferisce la norma, mentre con nullità ci riferiamo alla sanzione dettata dalla norma data l'esistenza o l'inesistenza di determinate qualifiche della fattispecie»⁽¹⁸⁰⁾.

Utilizzando questa strutturazione della fattispecie e la stretta connessione col principio di tipicità, intervenne anche Conso nel medesimo dibattito sostenendo che non solo di inesistenza possa parlarsi, ma che invocare la categoria è inevitabile se si vuole che talune gravi imperfezioni - anche abnormi - non degradino a irregolarità, in quei particolari casi in cui il legislatore non ha provveduto a una positivizzazione della sanzione. Veniva così definito anche un criterio squisitamente quantitativo nel discrimine tra difformità che danno luogo a nullità o a inesistenza: «causano allora inesistenza dell'atto le violazioni che, per la loro macroscopicità, il legislatore non ha ritenuto di provvedere espressamente, le quali pertanto non si distinguono dalle nullità assolute quanto alla disciplina ma solo per il modo di previsione: se l'insanabilità è prevista dal legislatore si ha nullità insanabile, in caso contrario si ha inesistenza»⁽¹⁸¹⁾.

La questione ruota attorno ad un dato e cioè se si possa individuare un minimum di "esistenza" dell'atto, la cui assenza allontana la fattispecie concreta da qualsiasi possibilità di riconduzione al suo tipo normativo di riferimento.

¹⁸⁰ Così ASCARELLI, *Inesistenza e nullità*, op. cit., p. 62. Sulla stessa scia anche ANDREOLI, *Note in tema di contratto di lavoro nullo*, in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, p. 211. A sostenere inoltre la necessità di un distinguo tra inesistenza materiale e giuridica POLI, *Rimessa alle sezioni unite*, op. cit., passim, e DENTI, *Gli atti processuali*, in *Dall'azione al giudicato*, op. cit., p. 197. A onore di precisione Poli, nei suoi interventi citati e nell'ultimo in particolare, ribadisce non solo l'inutilità del distinguo in parola ma l'irrelevanza stessa della fattispecie dell'inesistenza poiché, tutto ciò che occorre nel processo ai suoi atti, dovrebbe più correttamente oscillare tra la piena validità e la nullità.

¹⁸¹ CONSO, *Il concetto e le specie*, op. cit., pp. 39-52

Come si diceva, il secondo profilo che ha creato ulteriori rimestii teorici risiede nella possibilità, laddove si ammetta la configurabilità della categoria, di superare il dosso della sentenza quale oggetto esclusivo della comminatoria di inesistenza.

Anche su questo versante non mancano posizioni distanti, proprio perché rotto questo argine viene minata anche la considerazione della inesistenza quale sanzione a presidio dell'esercizio del potere giurisdizionale, vedetta *in limine* dell'incontro tra il processo e la realtà sostanziale.

Lo escludeva esplicitamente Denti sostenendo che «Gli atti processuali diversi dalla sentenza possono essere affetti da nullità assoluta [...], da nullità insanabile [...], ma non mai da nullità inesistenza, in quanto il loro vizio, non escludendo l'esercizio del potere giurisdizionale, non impedisce al processo di approdare al suo risultato finale [...] anche se può comportare la necessità di ripetere l'iter processuale a partire dall'atto viziato»⁽¹⁸²⁾.

Questa posizione conferma che l'inesistenza riceve linfa dall'essere sanzione posta a tutela dell'esercizio di un potere che lo stato addebita a taluni individui, regolandone pertanto l'operatività solo nei definiti margini che la legge processuale delimita.

In secondo luogo essa direziona l'attenzione su un altro profilo, in base al quale gli atti non terminativi della lite non sono in grado di ostruire in alcun modo il raggiungimento della meta del processo, ossia l'accertamento nel merito.

Chi scrive ritiene che proprio le vicende che la lite immateriale pone all'attenzione del giurista, possano offrire sponda non solo per ritenere che l'inesistenza sia una categoria opponibile in taluni fenomeni, ma che tra essi possa anche aprirsi un varco per ricondurre atti introduttivi e della serie processuale.

I giudici di prime cure hanno tessuto una casistica particolare che va dal ricorso *ex art. 633* depositato in modalità cartacea, - chiaramente

¹⁸² DENTI, voce *Inesistenza degli atti processuali civili*, in *Nvss. Dig.*, 1962, p. 637.

contravvenendo al disposto dell'art. 16 *bis*, comma quarto, il quale sottomette l'intero rito monitorio al governo del digitale a decorrere dal 30 giugno 2014 ⁽¹⁸³⁾ -, all'atto delle *parti precedentemente costituite* che, ai sensi dell'art. 16 *bis*, primo comma, deve essere obbligatoriamente depositato in formato digitale ma che, per imperizia o per limpida valutazione, venga prodotto in modalità analogica ⁽¹⁸⁴⁾. Infine, sale all'attenzione dei commentatori, anche la vicenda del ricorso amministrativo depositato in formato cartaceo e privo di firma digitale ⁽¹⁸⁵⁾.

Essendo l'unico compiuto appiglio normativo, si deve prendere le mosse dall'art. 156, nella versione che oggi si dovrebbe leggere «Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza della forma telematica di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».

Se lo schema è questo, allora, per lo meno sotto il profilo della tipicità, di nullità non può parlarsi e pertanto bisogna chiedersi se i successivi due commi, possono offrire adeguata risposta.

A parere di chi scrive, però, le difformità cui si è fatto accenno, sono sfaccettature di un unico profilo critico: la creazione di atti non digitali ove l'immaterialità è la regola. Pertanto si sostiene che tale vizio operi su un piano ben diverso da quello della validità, ossia su quello della

¹⁸³ Testimonia il caso Trib. Reggio Emilia, 30 giugno 2014, in www.ilcaso.it, il quale però decide per la declaratoria di inammissibilità del ricorso siffatto.

¹⁸⁴ Un esempio è dato dalla pronuncia di Trib. Trani, 24 novembre 2015, in banca dati Leggi d'Italia, nel quale si discute della validità di un reclamo cautelare cartaceo, accettato in tale forma dallo stesso cancelliere. Particolare poi è il caso di una memoria in corso di causa, nelle more di un giudizio cautelare instaurato con ricorso ex art. 669 bis, che viene dichiarata inammissibile per carenza di raggiungimento dello scopo da parte di Trib. Palermo, sez. spec. impr., ord. 23 febbraio 2015, in www.ilprocessocociviletelematico.it.

¹⁸⁵ Cons. di Stato, 23 marzo - 4 aprile 2017, n. 1541, in banca dati Leggi d'Italia, che conclude per una mera irregolarità.

stessa perfezione della fattispecie, mettendo così in dubbio la sua qualificazione quale atto della serie processuale ⁽¹⁸⁶⁾.

Tradizionalmente di atto processuale si è parlato come di quell'entità che appartenga al processo e che abbia effetti nel processo ⁽¹⁸⁷⁾, con tutte le critiche che gli sono pur state addebitate.

La legge processuale assume un approccio descrittivo, fornendo una sorta di archetipo di riferimento, che trova nuovo vigore nella sua traduzione telematica poiché vede rinsaldato l'intimo coappartenersi con la serie processuale che lo ingloba ⁽¹⁸⁸⁾.

La tecnica ha portato ad una standardizzazione e parcellizzazione delle attività processuali tali per cui ogni passaggio deve rispondere a regole (tecniche) definite per produrre gli effetti voluti, quindi è solo in questo senso che si può accettare l'affermazione per cui la lite telematica implica l'intimo assoggettamento a standard tecnologici, ma solo a patto di non barattare la funzione dell'atto con le regole che ne condizionano la funzionalità all'interno del dominio giustizia.

L'atto del processo è divenuto un documento informatico e pertanto è fruibile in una sola e definita dimensione, nell'unica nella quale è stato convertito il processo e pertanto si dovrebbe, a rigore, escludere che nella realtà elettronica possano esservi equipollenti dell'atto telematico.

Questo per lo meno pare, a chi scrive, l'indirizzo abbracciato dal legislatore, seppure non si fatica a prendere atto che - come già osservato - lo scarso raccordo e armonizzazione tra le fonti telematiche e la legge processuale abbia potuto sollevare più di un legittimo dubbio interpretativo in merito.

Gli indici che fanno propendere in questo senso sono duplici.

¹⁸⁶ ZUCCONI, *L'incontro*, op. cit., p. 1209 e BALENA, *Riflessioni minime*, op. cit., pp. 601-605.

¹⁸⁷ CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Padova, 1951, p. 284 ss, sulla partizione eseguita dallo studioso circa gli atti processuali.

¹⁸⁸ Cfr. anche nella posizione di PUNZI, «...non possono giammai esistere, nel concreto, da un lato il «processo» e dall'altro «l'atto del processo» quindi entità a se stanti, perché evidente che il processo si sostanzia nella serie di atti organicamente collegati: al di fuori di questi è assolutamente inconcepibile dargli corpo», *Il processo civile sistema e problematiche, i soggetti e gli atti*, Torino, 2010, vol. I, p. 34.

Per iniziare si osserva che la normativa di rango primario concede al “nuovo” processo poche e definite parentesi cartacee, pensate invero per esigenze indifferibili, comunque funzionali ad un ragionevole fluire della lite.

Le ipotesi vengono accuratamente ristrette a casi precisi che non pare possano essere estese oltre i limiti delle ragioni che ne hanno determinato la genesi: ci si riferisce ai commi quarto, ottavo e nono dell’art. 16 *bis*.

Il comma quarto, secondo periodo, e il comma ottavo contemplano l’esistenza di un meccanismo di salvaguardia da malfunzionamenti del sistema informatico, consentendo il deposito di atti e documenti cartacei, su autorizzazione ora del presidente del tribunale laddove il problema sorga in seno al procedimento monitorio (comma quarto), ora del giudice, come espressione dei propri poteri di direzione della lite, in ogni altro tipo di rito (comma ottavo).

Il comma nono, infine, contempla un’evenienza diversa.

Con modalità definite finanche “sibilline” da taluni ⁽¹⁸⁹⁾, la disposizione consente il deposito cartaceo anche se già è stato effettuato quello telematico, laddove ricorrano *ragioni specifiche* valutate dal singolo giudice, ma previa abilitazione con precipuo decreto dirigenziale. Nella insopprimibile tortuosità dell’espressione è coerente pensare che il legislatore abbia voluto di fatto legittimare il persistente (irrituale) uso delle copie di cortesia, contribuendo però così ad un generale svilimento dello strumento digitale.

Un’ultima interessante parentesi cartacea sta nel procedimento di ingiunzione di pagamento europea (IPE) che, per scelta espressa del Governo Italiano comunicata alla Commissione, come da opzione

¹⁸⁹ Così BALENA, *op. cit.*, pp. 605-606. Sul granitico favore mostrato dai giudicanti per le copie di cortesia si veda anche Trib. Milano, 15 gennaio 2015, n. 534, il quale ha addirittura ravvisato l’esistenza di una ipotesi di responsabilità aggravata *ex art. 96*, comma terzo c.p.c. per quell’avvocato che aveva declinato il deposito delle dette copie. In verità c’è da osservare che il dibattito a tal riguardo, soprattutto dopo l’avvento della lite telematica, è stato più che vivace soprattutto da parte dei liberi professionisti, la cui rappresentanza

offerta dall'art. 7, comma quinto, del regolamento n. 1896/06, è introdotto da un atto cartaceo (¹⁹⁰), utilizzando il modulo allegato al relativo regolamento.

Nella logica del legislatore della riforma, pertanto, il digitale è visto come una urgenza indifferibile e uno strumento da concedere generosamente.

¹⁹⁰ Il procedimento previsto dal reg. 1896/06, prevede all'art. 7, comma quinto, che la domanda di ingiunzione può essere presentata cartaceamente o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione anche elettronico scelto dallo Stato membro. L'Italia ha infatti optato all'epoca per la modalità analogica, con il risultato che oggi l'ingiunzione di pagamento europea è l'unica parentesi del tutto cartacea residua nell'ordinamento. Il procedimento, che già di per sé costituisce iter del tutto differente e autonomo da quelli interni, ha così visto spiccare ulteriormente questo suo carattere, blindato oltretutto, come osservato da Trib. Milano, decreto 8 aprile 2015, n. 10488, www.ilcaso.it, da una giurisprudenza della Corte di giustizia in base alla quale l'interpretazione dell'art. 7 deve essere indirizzata nel senso della autosufficienza dell'IPE in quanto a suoi requisiti e che quindi il singolo Stato non è nella posizione di potere richiedere alla parte istante adempimenti ulteriori e diversi da quelli stabiliti nel regolamento [così Corte Giustizia UE, sez. I, 13 dicembre 2012 - Iwona Szyrocka contro SiGer Technologie GmbH]. Nell'interessante caso accennato, la corte meneghina, adita ad esercizio dello strumento introdotto dal reg. 1896/06, si interrogava sulla sopravvenuta incompatibilità della disciplina dell'IPE, di fonte sovranazionale e rimasta cartacea, con quella del processo civile telematico. Correttamente il giudice opta per la validità formale dell'istanza presentata osservando sia quanto esposto in merito all'interpretazione dell'istituto, sia rilevando come lo stesso legislatore non avesse fatto cenno, nella normativa telematica, neanche nella fonte di riferimento dell'art. 16 bis, ad una possibile differente modulazione dei requisiti formali della domanda di pagamento europea, posto che la norma fa espresso riferimento soltanto al procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I. Per riflessioni in merito a questa pronuncia si rinvia all'intervento di MONDINI, *La domanda di ingiunzione europea nell'epoca del pct*, www.Judicium.it, 2016. Sull'istituto si menziona inoltre, D'ALESSANDRO, *Riesame dell'ingiunzione di pagamento europea (i.p.e.) dopo la scadenza del termine di opposizione ed efficacia dell'i.p.e. non tempestivamente contestata*, Int'Lis, 2015, f. 2, p. 75; nella medesima rivista, PENASA, *Il rimedio a disposizione dell'ingiunto nel caso di dichiarazione di esecutività dell'IPE non validamente notificata: la Corte di Giustizia rinuncia a una soluzione unitaria e rinvia ai diritti nazionali*, 2015, f. 1, p. 5.

Nel *semplificare digitalizzando* (¹⁹¹), slogan che ha segnato la genesi del d.l. 179/2012 (¹⁹²), è in sé racchiusa la profonda spinta del compilatore che amplia il ricorso all'informatica a tutti i settori della società, tra cui appunto la giustizia, prendendo le mosse da quegli strumenti cruciali ai quali il sistema deve il suo funzionamento: comunicazioni e notificazione e giungendo poi a coprire tutto il contenzioso.

In ciò sta il termometro della portata prevista e futura del PCT: un radicale cambiamento nella modalità di comunicare col sistema giustizia e nel sistema giustizia che istituiscono un unico e privilegiato canale relazione tra le parti e l'organo giudiziario.

Ora pensare che un atto di parte, analogico, abbia cittadinanza nella lite telematica vanificherebbe inevitabilmente lo spirito e le intenzioni della riforma, e lederebbe in modo palese sia il principio di legalità, sia quello di tipicità, poiché nell'art. 16 *bis* è già condensata quell'attività di bilanciamento di interessi che ha portato a ritenere l'esistenza di una *forma determinata* (come da locuzione dell'art. 121) per il compimento di tutti gli atti della procedura (introductivi esclusi).

Solo all'interno dell'universo digitale ha luogo il processo, è solo col veicolo dei *bits* che il legislatore ha deciso di dare alla lite una concretezza nuova e pertanto la dimensione rispetto alla quale definire i parametri di validità e la legittimità dell'esercizio dei poteri processuali è adesso l'universo impalpabile del flusso di elettroni.

A ciò si aggiunga che l'atto analogico crea un disallineamento della dialettica processuale, tanto da ledere il principio del contraddittorio

¹⁹¹ Così a p. 2 della relazione illustrativa, nella quale appare con patente evidenza come il compilatore collochi la digitalizzazione della giustizia in un contesto amplissimo di rivoluzione dei rapporti tra PA e cittadino «La dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, il cosiddetto switch off, ovvero l'abolizione di ogni interazione fisica e cartacea, è uno strumento potentissimo per semplificare la vita delle imprese e dei cittadini, riducendo il costo e il peso della burocrazia, facendo risparmiare tempo e denaro, migliorando la qualità di tutti i servizi erogati». Data la portata della rivoluzione e l'impegno profuso per la sua realizzazione è facilmente evincibile che questo sforzo andrà irrobustendosi nel corso degli anni, prevedibilmente restando un percorso a senso unico.

¹⁹² Espresso è il riferimento al tenore tenuto nella relazione illustrativa al d.l. 179/2012.

poiché, «confidando sulla trasmissione per via telematica, [l'altra parte] potrebbe essere indotta [...] a non articolare nessuna difesa» (¹⁹³).

Conviene a tale riguardo riflettere sul concetto di luogo e di tempo (¹⁹⁴) dell'atto del processo: se si pensa ad una ordinanza emessa fuori dai luoghi propri di udienza, piuttosto che ad una notifica eseguita in un domicilio che alcuna connessione ha con il notificato, ebbene diremmo che siamo di fronte ad un non-atto, cioè ad una mancanza di quei requisiti di estrinsecazione del potere derivante dalle norme processuali per cui non viene in essere un'entità classificabile nella sua struttura e nei suoi intenti, come assimilabile al tipo di riferimento e quindi improduttiva di effetti e quindi insanabile.

Fino a qui si è discusso della sorte dell'atto cartaceo nella lite immateriale, concludendo che di inesistenza possa legittimamente parlarsi, alla luce dei plurimi indicatori che sono stati descritti, che portano a corroborare la tesi di un irrimediabile tradimento della natura dello stesso quale atto idoneo ad inserirsi nel fluire della lite.

Ciò porta a poter prendere posizione anche sul regime più consono da far seguire a certi altri casi controversi, già oggetto di plurimi confronti.

In primo luogo si ricorda che l'art. 16 *bis* accenna espressamente all'atto delle *parti precedentemente costituite*, con ciò lasciando ben poco margine all'interpretazione, seppure nella vulgata la locuzione ha lasciato posto al ben più equivoco concetto di atto *endoprocedurale*.

È opinione dell'autrice che l'espressione del legislatore abbia una forza ordinatrice ben più ampia e permetta di tracciare, se seguita fedelmente, una ricostruzione abbastanza netta.

I luoghi di dubbia applicazione possono così essere sintetizzati: i procedimenti cautelari, i giudizi in riassunzione, i reclami cautelari.

Per quanto concerne i primi, chi scrive pensa di dovere seguire una logica piuttosto semplice, plasmata dalla stessa natura della domanda.

¹⁹³ Estratto dalla già citata sentenza del Trib. Trani, 24 novembre 2015, *passim*.

¹⁹⁴ Che il luogo e il tempo dell'atto costituiscano un elemento formale dell'atto, lo sostiene ORIANI, voce *Atti processuali*, in *Enc. Giur.*, 1990, p. 6.

Laddove si parli di cautelare *ante causam* è giocoforza sostenere che si ricada nell'ambito applicativo del comma 1 *bis* dell'art. 16 *bis*, consentendo il deposito in forma telematica o analogica, poiché in questo caso l'atto introduttivo traccia il solco di un giudizio del tutto nuovo.

Al contrario nei casi di procedimento cautelare in corso di causa, assunta la precedente costituzione della parte nel giudizio principale, l'atto ricade nell'obbligo di deposito telematico *ex art. 16 bis*, comma primo ⁽¹⁹⁵⁾.

Circa le vicende interessanti i giudizi in riassunzione, la cronaca consente di prendere le mosse dall'atto *ex art. 303* ⁽¹⁹⁶⁾. Nei casi di interruzione del processo, la ricostituzione del contraddittorio dovrebbe avvenire a rigore a mezzo digitale, poiché trattasi di giudizio già iscritto a ruolo con parti già costituite, a meno che, in caso di interruzione dovuta a morte della parte, il suo successore universale non voglia costituirsi ed allora in questi casi si potrebbe optare per una doppia possibile scelta ⁽¹⁹⁷⁾.

Questa posizione è invero asseverata da taluni precedenti della corte di legittimità che, ben lontana dalla rivoluzione digitale, ebbe a sostenere che la funzione specifica della riassunzione, sta tutta nel consentire di espletare un giudizio già pendente, avendo l'atto

¹⁹⁵ Trib. Torino, ord. 20 ottobre 2014, in www.ilprocessociviletelematico.it, che sceglie di optare per l'inammissibilità di un ricorso *ex art. 700* depositato in forma telematica.

¹⁹⁶ Si rinvia esplicitamente a Trib. Lodi, ord. 4 marzo 2016, in banca dati Leggi d'Italia, che testimonia dell'interruzione del giudizio per effetto del fallimento di una parte, alla quale è seguito - nell'arco di tre mesi - la riassunzione *ex art. 303* in formato cartaceo. La scelta del giudice è stata nel senso di cassare la scelta della parte riassumente con seguente declaratoria di estinzione del giudizio *ex art. 307 ss.* ad esso si aggiunge Trib. Milano, decr. 14 ottobre 2015, in www.ilprocessociviletelematico.it, Proprio sulla riassunzione a seguito della declaratoria di fallimento di veda CONSOLO, MURONI, *Amministrazione straordinaria e termine a quo dell'interruzione del processo e per la sua riassunzione*, il Fallimento, f. 8, p. 960, e nella stessa rivista COSSIGNANI, *Il termine per la riassunzione del processo interrotto dalla dichiarazione di fallimento*, f. 8, p. 968, in particolare p. 972 ss. Si rinvia inoltre al commento di BONAFINE, *Le conseguenze del deposito non telematico del giudizio in riassunzione. Il sottile limite tra forma e formalismo*, www.judicium.it.

¹⁹⁷ Sulla legittimazione alla riassunzione da parte dell'erede vd. Corte. Cass., 8 ottobre 2014, n. 21227 Pres. Oddo, in banca dati Leggi d'Italia.

introduttivo l'unica funzione di notiziare le parti della volontà di proseguire la lite ⁽¹⁹⁸⁾.

L'ultimo caso dei reclami cautelari è quello che ha scosso maggiormente i giudici di merito, che non contribuiscono alla formazione di una giurisprudenza costante ⁽¹⁹⁹⁾, seppure tale giudizio non assume i caratteri dell'autonomia e pertanto è conveniente procedere ad un deposito telematico della domanda.

Quanto appena argomentato in merito alla carenza genetica della veste digitale e alla possibile ricostruzione dei profili maggiormente critici che hanno interessato il deposito di taluni atti, si ritiene essere una ricostruzione rispettosa del nuovo *essere* della lite digitale che, così si trova ad espungere dai suoi meccanismi quei casi estremi in cui l'atto è così distante dal tipo telematico di riferimento che diviene finanche non processabile dal sistema.

6. *La rimessione in termini nella lite telematica.*

Si è accennato precedentemente che il contenzioso conosce meccanismi volti alla propria conservazione, rendendo possibile la purificazione del percorso processuale da errori dovuti alla ineluttabile imperfezione della realtà, più specificamente dell'agire umano.

L'istituto di cui in rubrica è uno di quelli a tal fine disciplinati, ed è quello sul quale oggi si dimostra maggiormente l'invasione della tecnica nella tutela dei diritti e soprattutto testimonia gli equivoci scaturenti dal mancato adattamento della legge processuale al mondo digitale (o viceversa!).

¹⁹⁸ Cfr. Cass. Civ., 20 aprile 2001, n. 589 in banca dati Leggi d'Italia, a cui si conforma la successiva Cass. Civ., 27 ottobre 2011, n. 22436, reperibile nella medesima banca dati.

¹⁹⁹ I casi sono stati plurimi, tra i tanti: Trib. Torino, 16 gennaio 2015 e 6 marzo 2015, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Venezia, 3 luglio 2015, nella medesima banca dati, Trib. L'aquila, 4 luglio 2016, in www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Foggia, 15 maggio 2015 sempre in www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Vasto, 15 aprile 2016, Trib. Ancona, 28 maggio 2015 entrambi in banca dati Leggi d'Italia. Inoltre rileva il commento di ASPRELLA, *Natura del reclamo cautelare e processo civile telematico*, in *Corr. Giur.*, 2016, f. 10, p. 1278.

Dopo il sostanzioso intervento riformatore del 2009 ⁽²⁰⁰⁾, la rimessione in termini è transitata nell'era informatica senza ripensamento alcuno, diventando invero uno strumento estremamente invocato nelle plurime pieghe delle disfunzioni del servizio informatico.

Poiché, infatti, tutte le attività processuali sono connesse alla risposta del server centrale, che ne assevera o meno - vedremo come e con quali problemi -, la buona riuscita, alla sua sollecitudine e buon funzionamento è sottomesso lo sviluppo dell'intero iter processuale ⁽²⁰¹⁾.

Naturalmente il sistema informatico, essendo stato ideato e progettato da uomini, è per sua natura non perfetto, ma perfettibile e in quest'ottica vanno letti i continui sforzi del del Ministero della Giustizia nell'implementazione della sua funzionalità ⁽²⁰²⁾.

Nel frattempo l'attrito dei tempi della macchina con quelli dell'uomo deve trovare giusta risoluzione tra le righe del codice, ed è forse proprio per questo che, come osservato in certe sedi, «L'istituto della rimessione

²⁰⁰ Su un inquadramento generale dell'istituto DE SANTIS, *La rimessione in termini nel processo civile*, Torino, 1997, pp. 100-103. Si deve ricordare prima di tutto che la rimessione in termini nasce non solo in un luogo ben diverso dall'attuale art. 153, ma con un ambito di applicazione ben più ristretto. Il codice del 1940 contemplava il rimedio restitutorio come strumento di generale cura delle incolpevoli inadempienze, direzionandolo a beneficio del solo contumace ex art. 294, come del resto erano impostate buona parte delle codificazioni preunitarie. L'autore osserva inoltre come in verità l'apice della tutela a favore della parte incolpevolmente decaduta, trova la sua massima espressione nel sistema delle restitutiones, che invece viene nettamente frenato con il consolidarsi dei sistemi assolutistici che prediligevano l'altro principio, sempre di matrice romana, della certezza dei rapporti giuridici, motivo per cui, infatti, la medesima Ordonnance del 1667, diminuiva drasticamente il ricorso a questo istituto soprattutto nella fase delle impugnazioni.

²⁰¹ Il caso è tutt'altro che teorico essendo anche stato oggetto di specifico interesse nella pronuncia del Trib. Pescara, ord. 2 ottobre 2015, in banca dati Leggi d'Italia, nella quale osservando che «si può ritenere che parte convenuta sia incorsa in una decadenza per causa imputabile essenzialmente ad un difetto del predetto sistema [ndr. informatico], inidoneo a segnalare all'interessato un semplice errore materiale, come tale non meritevole di essere sanzionato con una decadenza processuale» conclude saggiamente per la concedibilità della misura restitutoria.

²⁰² A tale scopo è direzionata la comunicazione, sul portale servizi telematici del sistema giustizia, di eventuali interruzioni del servizio informatico, piuttosto che l'aggiornamento delle Specifiche.

in termini diviene così una delle armi più efficaci per combattere la guerra contro la prepotenza dell'elaboratore»⁽²⁰³⁾.

L'interrogativo relativo al perché venga invocato proprio il disposto del secondo comma dell'art. 153, riceve una immediata risposta puntualizzando che esso è l'unico rimedio processuale connesso allo spirare dei termini perentori, permettendo di allineare la realtà materiale a quella processuale e riaprendo all'esercizio del diritto alla difesa allorquando esso sia stato ingiustamente inibito⁽²⁰⁴⁾.

Di primo acchito, quindi, nulla parrebbe stridere nella sussunzione della disfunzione del sistema informatico nella categoria della *causa non imputabile*, richiesta quale presupposto applicativo della norma.

È quanto hanno dimostrato taluni giudici di prima istanza concedendo il rimedio restitutorio nei casi in cui un comprovato malfunzionamento del sistema avesse ostacolato l'attività tempestiva e diligente della parte⁽²⁰⁵⁾, oppure ancora quando ciò sia stato addebitabile ad una carenza di attenzione del personale di cancelleria nel gestire l'inserimento di atti e documenti nel fascicolo informatico⁽²⁰⁶⁾.

²⁰³ ZUCCONI, *Incontro*, *op. cit.*, pag. 1185.

²⁰⁴ Per una generale ricognizione dell'istituto si rimanda a DE SANTIS, *La rimessione in termini nel processo civile*, Torino, 1997, nonché CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996.

²⁰⁵ In questo senso si sono espressi Trib. Trento, 30 gennaio 2015, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Pescara 2 ottobre 2015, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Milano, 12 gennaio 2015 nella quale i deficit del sistema sono desunti in verità dalle plurime richieste di rimessione in termini pervenute nell'arco dello stesso giorno e pertanto è concessa la misura; ancora, Trib. Bologna, 6 aprile 2016, in banca dati Leggi d'Italia, Trib. Milano 23 aprile 2016, in banca dati Leggi d'Italia nel quale è stato rilevato un ritardo nell'invio della quarta PEC di addirittura 40 giorni, con conseguente declaratoria di tempestività del deposito, sottolineando che solo in caso di errore FATAL la cancelleria è legittimata al rifiutarlo; Trib. Torino, 21 gennaio 2015, in www.ilprocessotelematico.it. Ad opposta conclusione si giunge invece allorquando la disfunzione dell'apparato informatico non gode di sufficienti riscontri: in tal senso Trib. Torino, 21 marzo 2016, in banca dati Leggi d'Italia.

²⁰⁶ Questo è il caso affrontato dal Trib. Catania, 28 gennaio 2015, in www.ilprocessotelematico.it, nel quale la parte deposita in termini una memoria ex art. 426 c.p.c., e riceve riscontro di esito positivo da parte della Cancelleria, nonostante un errore nell'indicazione del numero di ruolo le impedisca poi di accedere al fascicolo. Il giudice valutato il «legittimo affidamento» che una comunicazione di questo tipo ingenera nella parte, ritiene che vi sia piuttosto stato un errore del personale nel non avere trasmesso l'atto nel corretto fascicolo e pertanto rimette l'istante in termini. Similare è anche la vicenda sollevata innanzi Trib. Torino, 11

Al di fuori però di queste evenienze che vengono correttamente ricondotte al rimedio del secondo comma dell'art. 153, vi è dell'altro. In particolare nel modo con cui i giudici di merito esercitano questo vaglio, vi è qualcosa di non totalmente lineare e la mancanza di linearità dipende spesso da una errata interpretazione della normativa del PCT.

Anticipando quanto verrà descritto poco oltre, è opinione dell'autrice che la lite informatica ponga problemi ulteriori rispetto a quelli connessi con l'autoresponsabilità processuale della parte ⁽²⁰⁷⁾, problemi che affondano le radici in una sfera che si pone al di fuori del dibattito sulla volizione o sul livello di perizia del singolo.

La giurisprudenza è incline infatti ad utilizzare l'istituto in esame anche in una serie di casi nei quali è lecito dubitare dei presupposti applicativi richiesti dalla legge per l'operatività del meccanismo restitutorio ⁽²⁰⁸⁾, dal momento che non ogni singolo passaggio informatico ha la medesima funzione tecnica e la medesima rilevanza normativa.

Il riferimento diretto è alle plurime istanze di rimessione sollevate da colori i quali, pur avendo depositato nei termini e nei termini aver ricevuto la mail di avvenuto deposito - l'ormai nota RdAC -, vedono rifiutato lo stesso in ragione del mancato superamento dei controlli di cancelleria, comunicati infine con la terza e la quarta mail ⁽²⁰⁹⁾.

Nella risoluzione di questo problema la giurisprudenza si dimostra particolarmente ondivaga, ora ammettendo la richiesta di rimessione in

giugno 2015, sempre in www.ilprocessotelematico.it, la quale chiaramente ritiene che l'istanza ex art. 153 sia ammissibile al ricorrere, anche non simultaneo, di due condizioni «a) non imputabilità della causa di rifiuto del deposito; b) grave ritardo del cancelliere nell'accettazione/rifiuto del deposito». Infine ancora riflette sui rapporti tra cancelleria e sistema informatico Trib. Torino, 13 maggio 2016, in www.ilprocessociviletelematico.it.

²⁰⁷ Il concetto di autoresponsabilità è preso in considerazione al fine di definire la sfera della «rilevanza degli impedimenti all'esercizio dei poteri processuali» da CAPONI, *La rimessione*, op. cit., p. 50 ss.

²⁰⁸ Relativamente a queste osservazioni critiche si veda anche la nota di CALORIO, *Errori materiali, rifiuto del deposito telematico e rimessione in termini: una ricostruzione critica*, in Altalex, d.d. 30 maggio 2016.

²⁰⁹ Il caso non è assolutamente teorico ma attinge e taluni arresti tra cui Trib. Pescara, ord. 2 ottobre 2015; Trib. Milano, ord. 8 ottobre 2015, entrambe presenti in banca dati Leggi d'Italia.

termini, ora respingendola sulla base dell'assunto - criticabile - per cui «Ai fini della richiesta di [...] rimessione in termini non è sufficiente giustificare l'istanza mediante produzione delle sole ricevute di accettazione e consegna emesse nella procedura di deposito telematico, ma necessita l'allegazione delle restanti due ricevute generate dal sistema»⁽²¹⁰⁾.

In un approccio di questo genere i profili rilevanti sono duplici.

In primo luogo va osservato che ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma settimo, d.l. 179/2012, il deposito telematico «si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna [...]». Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza», disposizione alla quale si allinea, a livello gerarchicamente inferiore, anche l'art. 13, secondo comma, delle Regole tecniche.

A questa norma fa eco ancora l'art. 14, commi settimo e nono, Specifiche tecniche, il quale individua i controlli tecnici della *trasmissione dei documenti* da parte dei soggetti abilitati esterni. Ebbene il testo chiarisce che, a deposito avvenuto, il server provvede ad eseguire una serie di controlli automatici sulla busta telematica volti a saggiarne l'integrità.

Laddove vengano riscontrate delle *eccezioni*, il comma decimo dispone che «il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario».

Le eccezioni di cui in argomento sono esattamente quegli errori di cui si era parlato (par. 2.2), corrispondenti agli output WARN, ERROR e FATAL.

Il quadro normativo così semplicemente ricostruito risolve già in

²¹⁰ Così nella parte motiva di Trib. Milano, 8 ottobre 2015, al quale fa eco Trib. Torino, sent. 21 marzo 2016, in banca dati Leggi d'Italia, nel quale tuttavia si segnala una chiara risposta garantista del magistrato giudicante che intende sviare una patente pratica dilatoria. Richiede invece la produzione di tutte le quattro mail

senso negativo la soluzione al caso rammentato, escludendo la stessa configurabilità di una richiesta di rimessione in termini, in un deposito che è già perfetto con la ricezione della mail RdAc.

È evidente che la pratica giudiziaria ha posto in luce, e corrobora, un grosso equivoco, consistente nel sovrastimare il ruolo della normativa tecnica, per una ragione logicamente non chiara, ma che forse può essere ricondotta o ad un eccesso di zelo o ad una scarsa comprensione dell'aspetto squisitamente tecnico del sistema.

Il primo di questi equivoci riguarda, *in primis*, il momento nel quale si perfeziona il deposito e pertanto, *in secundis*, il ruolo nel quale inquadrare i controlli automatici che avvengono con la terza mail (art. 14, comma nono specifiche) e l'esito dei controlli da parte della Cancelleria i quali vengono comunicati con la quarta mail (art. 14, comma decimo specifiche).

Sotto il primo profilo la risposta giace inequivoca, come detto, nel testo dell'art. 16 *bis*, comma settimo.

A tale riguardo si richiama l'intervento del Ministero della Giustizia a mezzo della circolare del 23 ottobre 2015 il quale, nello spronare gli uffici ad un sollecito disbrigo dell'attività di controllo sui depositi, osserva all'art. 5 che «...solo con l'accettazione del deposito da parte del cancelliere l'atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice», disposizione che pare in collisione col disposto della norma primaria, e pertanto base argomentativa per sostenere la necessaria presenza di tutte le quattro ricevute di cui alle specifiche tecniche ⁽²¹¹⁾.

La seconda questione sembra altrettanto linearmente risolvibile non attribuendo ai controlli automatici e di cancelleria il valore di condizione risolutiva del deposito, come invece pare indirizzo dei citati provvedimenti dei giudici di merito. Le ragioni giuridiche a sostegno di

²¹¹ Trib. Milano, 8 ottobre 2015 e Trib. Torino, 21 marzo 2016, Trib. Avellino, 1 giugno 2016 e Trib. Milano, 23 aprile 2016 - pur con i dovuti distinguo del caso specifico - si inserisce nella medesima corrente. Tutte le pronunce sono rintracciabili in banca dati Leggi d'Italia.

questa lettura sono plurime.

In primo luogo, si deve prendere in considerazione, come più volte già osservato, che il rango delle fonti in esame gioca un ruolo decisivo.

Trattando del diritto di difesa, di certo non è accettabile che una fonte regolamentare, quale sono le Regole e le Specifiche, si frapongono tra la parte e il diritto di cui si domanda tutela.

Leggendo il testo delle Specifiche (art. 14, comma settimo), si evince che i controlli automatici hanno ad oggetto la *busta telematica*, con ciò intendendo che essi non possono che avvenire in un momento successivo alla ricezione, da parte del sistema, del messaggio di posta elettronica che la veicola.

Tradotto in termini analogici quel che accade è paragonabile al vaglio di formale correttezza degli atti o dei documenti oggetto di deposito al momento della loro presentazione innanzi al funzionario di cancelleria, il quale portava ad un riscontro pressoché immediato, che invece nella realtà digitale viene affidato ai tempi, alle volte eccessivamente lunghi, del terzo messaggio dei controlli automatici, scaricando sul depositante tutte le conseguenze della eventuale lentezza del sistema informatico.

Le anomalie riscontrate, gli errori ERROR, WARN e FATAL, sono poi oggetto di disamina e risoluzione da parte della cancelleria, laddove possibile, e pertanto non nel caso di errore FATAL, dal cui terminale emette un messaggio di *esito controlli automatici*.

L'intervento dell'Ufficio in questa fase è del tutto peculiare poiché, per come è strutturata la procedura, non è permesso al giudice di verificare nel merito un eventuale rifiuto del personale addetto, con possibilità di compromissione del diritto di difesa del depositante ⁽²¹²⁾.

A giudizio di chi scrive, la normativa lascia margini per poter ritenere gli errori che occorrono alla busta telematica come *sanabili* dal diretto intervento della cancelleria, o, nei casi di maggiore gravità,

²¹² Questo dato viene giustamente fatto notare da una pronuncia da Trib. Milano, 23 aprile 2016, in banca dati Leggi d'Italia.

devolvibili alla cognizione del giudice e al contraddittorio delle parti.

Sulla base di quanto argomentato si vuole concludere riflettendo sul fatto che, in una considerevole percentuale di casi, si addossa alla parte in giudizio anche la responsabilità della fallibilità del sistema e pertanto, sarebbe auspicabile un intervento del compilatore che rendesse non solo più solerti i controlli digitali, ma anche per così dire automatiche le remissioni in termini in casi conclamati di malfunzionamento del sistema.

PARTE SECONDA
CAPITOLO SECONDO
L'IRREGOLARITÀ

SOMMARIO: 1. L'irregolarità nella dogmatica classica. - 2. Quali irregolarità nel processo civile telematico. - 2.1 L'atto in formato pdf. Immagine. - 2.2 L'ordinanza di rimessione alle sezioni unite. - 3. Il principio di economia processuale e le invalidità.

1. L'irregolarità nella dogmatica classica.

Come evinto dal precedente capitolo, non ancora a tutte le diffuse criticità del formato digitale è stata data una opportuna collocazione. Ebbene, nelle pagine che seguiranno si affronterà l'analisi di una categoria spesso appellata in termini di residualità, ma che ben disvela e inquadra l'impatto effettivo della tecnologia sulla tutela dei diritti.

«Non ogni vizio degli atti processuali - scriveva Carnelutti - ne pregiudica l'efficacia, ma solo certi vizi particolarmente designati». Così, prendendo le mosse dal concetto di perfezione dell'atto del processo (e della sua efficacia), l'Autore procede all'analisi dell'irregolarità.

Distinti i requisiti degli atti tra *necessari* e *utili*, ecco che vengono pertanto individuati i vizi, rispettivamente, essenziali e non essenziali, tra cui i primi danno luogo a mere irregolarità e i secondi ad una reazione - contenuta nell'allora art. 56 c.p.c. - che appunto stabiliva che «non può pronunziarsi la nullità di alcun atto [...] se l'atto manchi degli elementi che ne costituiscono l'essenza»⁽²¹³⁾.

L'esistenza stessa della categoria risente dell'eco di un concetto ben più ampio e ben più dinamico, ossia che la nullità «è una soluzione

²¹³ CARNELUTTI, *Il Sistema*, op. cit., p. 491- 492.

costosa del problema del vizio, la quale va adottata se non quando tale problema non consenta una soluzione migliore»⁽²¹⁴⁾.

Da ciò si inizia già ad isolare dei caratteri importanti della fattispecie *de qua*: l'indipendenza dalla nullità, l'economicità della soluzione e l'idoneità dell'atto a produrre comunque effetti.

Sul profilo di totale autonomia della irregolarità dalla nullità, diversi si sono espressi nel senso che «una buona parte dei vizi derivanti dall'inosservanza della legge processuale non è in alcun modo coonestabile nell'ambito della nullità, ma trova disciplina in specifici microcosmi, normalmente esaustivi, ai quali solo con forti dosi di arbitrio si possono estendere singole prescrizioni allocate tra le regole della nullità»⁽²¹⁵⁾.

È stato quindi osservato che il *proprium* della nozione di irregolarità sta nell'individuare una serie di vizi che «non dando luogo a nullità vengono [...] assimilati [...] ai vizi di nullità, mentre, nei restanti casi, si limitano a costituire la categoria residuale delle disformità dal modello legale, che rimangono prive, almeno in via generale, di sanzioni e conseguenze»⁽²¹⁶⁾.

²¹⁴ CARNELUTTI, *Il Sistema*, *op. cit.*, p. 491. A questa posizione fa eco quella assunta dal CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, Zanichelli, 1904, p. 220, per cui «La teoria attuale delle nullità è dominata dal concetto che le nullità sono penalità, e come tali sono odiose e devono restringersi».

²¹⁵ AULETTA, *Nullità e «inesistenza»*, *op. cit.*, p. 154. Sempre sulla portata dell'irregolarità si veda poi ORIANI, *La nullità*, *op. cit.*, p. 6, LA CHINA, *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile*, Milano, 1968, pp. 486 - 490, dove l'A. espunge dal processo esecutivo la possibilità stessa di poter rilevare, anche i fini dell'opposizione *ex art.* 617 c.p.c., vizi diversi dalla nullità, pertanto con esclusiva applicabilità del regime di cui all'art. 156, comma primo e secondo, basandosi sul *prius* logico che segue «...l'irregolarità è nozione più ampia e più generica della nullità: linguisticamente essa individua ogni inosservanza, grave e meno grave, delle regole di composizione dell'atto, ma positivamente e per esclusione segna quelle sole deviazioni dallo schema normativo d'esso che né la legge colpisce di nullità, né incidono sulla sua idoneità allo scopo; e tutto nasce da ciò, che molte sono le disposizioni sul contenuto dell'atto scritto o sui componenti dell'atto attività, ma non altrettante le sanzioni espresse per la loro inosservanza, né sempre egualmente dannose alla funzione dell'atto le conseguenze di tali inosservanze». A ciò segue l'osservazione per cui, essendo il sistema disegnato dall'art. 156 controllato in toto dal principio di tassatività, viene di conseguenza la conclusione della impossibilità strutturale di poter pensare ad una opposizione formale per una invalidità neanche positivizzata (pp. 488 e 489).

²¹⁶ MANDRIOLI, *Sulla nozione di irregolarità nel processo civile*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1977, I, p. 516. In questa sede l'Autore si propone di ricostruire una nozione positiva

Svincolando invece la categoria da connessioni con la fattispecie dell'atto processuale, si è postulata una indipendenza estrema dell'irregolarità, in termini assai differenti da quelli esposti «...si tratta non tanto di una irregolarità dell'atto, quanto di una irregolarità nel compimento dell'atto, dato che la previsione di una circostanza «utile» si risolve al massimo nell'imposizione alla persona che compie l'atto: non adempiendo all'obbligo, l'autore dell'atto andrà incontro alla relativa responsabilità, ma l'efficacia tipica dell'atto rimarrà impregiudicata»⁽²¹⁷⁾.

La necessità di una definizione dei suoi confini è sorta spontanea dato il suo frequente utilizzo nel codice di procedura, in luoghi diversi in verità, ma nel complesso condividenti un minimo comune denominatore dato dalla loro sussumibilità nel concetto di irregolarità in *sensu stretto*, ossia di quelle difformità che non hanno uno specifico

di irregolarità, passando certamente attraverso l'esegesi delle singole norme che contemplano la fattispecie e concludendo appunto che «tutte le norme esaminate [...] compiono una sorta di assimilazione «*quoad effectum*» dei vizi che non danno luogo a nullità, e quindi, in pratica un ampliamento del margine di rilievo dei vizi, per ricomprendervi anche quelli che non danno luogo e nullità e che perciò rimangono di «mera irregolarità»».

²¹⁷ CONSO, *Il concetto e la specie di invalidità*, Milano, 1955, p. 24. Invero il passaggio è parte di un ragionamento più ampio nel quale - confrontandosi con la citata distinzione carneluttiana di requisiti utili e necessari - si cerca di risolvere la questione, annosa, relativa alla possibilità di avere una fattispecie viziata produttiva però di effetti giuridici. L'ipotesi carneluttiana, infatti, nel distinguo citato, comunque si poneva all'interno degli elementi caratterizzanti la fattispecie e individuandone taluni di certo non essenziali ai fini dell'integrazione della fattispecie dell'atto. Al contrario autorevolmente, in questa sede, si risponde ponendosi al di fuori dell'integrazione della fattispecie dell'atto, con ciò allocando in ben altra sede e in disposizioni non attinenti agli elementi tipici dell'atto la identificazione della fattispecie irregolare che è tale solo quella che non rispetta prescrizioni relative a taluni obblighi esistenti in capo all'autore dell'atto. Alla posizione dell'A. si associa DENTI, *Nullità, op. cit.*, p. 467, il quale però (p. 478) sradica la possibilità stessa di individuare la irregolarità quale invalidità a sé stante in quanto neanche di vizio potrebbe in questa sede parlarsi proprio perché è assunto che nei casi di specie l'atto possa continuare a produrre i suoi effetti tipici, di talché sarebbe interdotta la stessa configurabilità del *vizio* dell'atto del processo. Nella tesi del giurista anche lo stesso atto della regolarizzazione null'altro sarebbe se non una ipotesi di rinnovazione di atti nulli. Per dovuta completezza espositiva, si segnala che avverso la tesi di La China lo stesso Mandrioli osservò che la detta posizione «sembra decisamente contrastata dalle norme nelle quali l'irregolarità [...] è chiaramente assunta, insieme con i vizi di nullità, a fondamento di ben precise conseguenze attinenti sia all'eliminazione del vizio e sia alla sua assunzione a fondamento di un rimedio».

rimedio e che al contempo non sono oggetto di alcuno strumento atto alla loro eliminazione ⁽²¹⁸⁾.

Il punto è pertanto comprendere quali siano gli elementi essenziali di un atto di procedura. Ebbene la valutazione è logicamente complessa «perocchè se vi sono elementi la cui essenzialità è chiara, ve ne sono tanti che possono parere o no sostanziali secondo il punto di vista dell'interessato. Inoltre l'essere essenziali o no di un atto spesso non è questione che può risolversi con i principi logici, ma indagando la volontà del legislatore che può avere considerato come essenziale ciò che per sé non sarebbe» ⁽²¹⁹⁾.

Questa premessa teorica, utile al chiarimento della categoria di afferenza, è il terreno sul quale si tenterà di inquadrare taluni scollamenti dal modello legale digitale, in particolare, come si vedrà, agganciato alle prescrizioni tecniche e il cui uso frequente ha mosso molteplici confronti interpretativi.

2. *Quali irregolarità nel processo civile telematico.*

Dando uno sguardo amplissimo all'utilizzo dell'irregolarità da parte delle corti di merito, sorprende constatare la minima percentuale di casi nei quali la stessa viene evocata.

Una specifica applicazione della fattispecie, invero già accennata in precedenza, è invece stata declinata nella giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, stabilendo che in tal modo dovesse essere inquadrato il deposito di un atto introduttivo con modalità telematiche, in luogo del formato cartaceo ⁽²²⁰⁾.

²¹⁸ Cfr. MANDRIOLI, *op. cit.*, p. 516.

²¹⁹ CHIOVENDA, *Saggi, op. cit.*, p. 220

²²⁰ Cass. Civ., 12 maggio 2016, n. 9772, in banca dati Leggi d'Italia. A tale riguardo si segnalano i commenti di COSSIGNANI, *Processo civile telematico: deposito, notificazioni e comunicazioni*, in *Giur. It.*, 2017, 4, p. 974; ASPRELLA, *Natura del reclamo cautelare e processo telematico*, *Giur. It.*, 2016, f. 10, 1278; MINAZZI, *La cassazione ammette il deposito telematico dell'atto introduttivo del giudizio*, 13 maggio 2016 in www.lanuovaproceduracivile.it; RICUPERATI, *Le conseguenze del deposito cartaceo di atti processuali soggetti a presentazione esclusivamente telematica*, www.eclegal.it.

Per puntualizzare sul caso sottoposto alla sua attenzione, deve innanzitutto precisarsi che innanzi il giudice di legittimità era stato impugnato, *ex art. 111 cost.*, un decreto dichiarativo dell'inammissibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell'opponente così motivato «preso atto dell'indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, [...]; considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite (comma 1); preso atto che nei confronti del Tribunale di B., in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici e informatici necessari, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l'entrata in vigore del processo civile telematico espressamente richiamando la comparsa di risposta ed altri atti endoprocessuali; ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento (...)».

La sorte della domanda è chiara per gli ermellini: il decreto che statuisce l'inammissibilità dell'opposizione *ex art. 645* è atto non impugnabile con ricorso straordinario, poiché sottoponibile ancora alla regolare sequenza delle impugnazioni e pertanto ne dichiara l'inammissibilità.

Tuttavia l'intervento non termina con queste righe, perché i giudici ritengono, comunque, che la questione in diritto portata alla loro attenzione sia meritevole di un pronunciamento, così usufruendo dello strumento offerto loro dall'art. 363, comma terzo.

L'argomentazione del provvedimento è asciutta e non lascia spazio a incertezze, «si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l'art. 16 *bis* impone di utilizzare quel canale comunicativo».

La soluzione abbracciata prevede la declaratoria della mera irregolarità del deposito siffatto, in base ad una serie plurima di fattori ad iniziare dal principio di strumentalità, che consente di poter dire

raggiunto lo scopo dell'atto quando « l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti».

L'ammonimento ad una lettura autoreferenziale delle forme - quale il formato digitale dell'atto è -, il regime tipico della nullità, in combinato con il totale silenzio del legislatore sulla sorte di vizi siffatti, contribuiscono alla qualificazione in termini di irregolarità dell'atto introduttivo telematico.

Muovendosi su questi binari la suprema Corte radica tale scelta anche richiamando espressamente la sua stessa pregressa giurisprudenza ⁽²²¹⁾ - sottolineando così come il quesito in fondo presenti meno novità di quanto supposto dal ricorrente – relativa ai vizi formali di costituzione in giudizio, in assenza di comminatoria di nullità o altra invalidità individuata dal legislatore, che aveva portato a optare per la declaratoria di irregolarità della costituzione in giudizio a mezzo posta, atto che, evidentemente, seppur concretizzato in modo irrituale, risultava comunque idoneo al raggiungimento del suo scopo tipico.

La stessa stesura dell'art. 16 *bis* primo comma, infatti, non da adito a possibili interpretazioni restrittive del suo dettato, nel senso che ciò che non è ammesso non può dirsi per ciò solo vietato.

A parere dell'autrice, la logica del provvedimento pare retta da una scelta spiccatamente *politica*, che conduce ad un *ragionevole* bilanciamento dei principi processuali in gioco con le regole informatiche le quali, laddove non inibenti il raggiungimento dello

²²¹ Il riferimento è a Cass., ss. uu., 4 marzo 2009, n. 5160, ma la Corte si era anche pronunciata analogamente e più recentemente con Cass. Civ., 15 dicembre 2016, n. 25901. Entrambe le pronunce affrontano il caso di una costituzione in giudizio avvenuta a mezzo posta e - nel secondo arresto - sanzionata finanche con l'inesistenza nel giudizio de quo.

scopo dell'atto, non possono ostacolarne la produzione degli effetti tipici.

Con questo intervento la Cassazione ha voluto tracciare infatti un preciso solco interpretativo, dicendo la propria attraverso l'angusta finestra di un caso invero già privo di rilevanza pratica, poiché nelle more della sua pronuncia, l'art. 16 *bis* veniva significativamente modificato per effetto dell'inserimento del comma 1 *bis*, che eliminava infine la possibilità stessa del dibattito intorno al tema.

Pertanto il fine ultimo degli ermellini risiede più che altro nell'inviare alle corti di merito un messaggio ben preciso: limitare soluzioni creative esorbitanti la scelta legislativa, che rendano il PCT la potenziale prateria della discrezionalità.

Ancora prima però di questa lettura, già un giudice di primo grado optava per la sanzione *de qua*, ricostruendo un quadro generale di norme e principi disciplinanti l'interpretazione della normativa tecnica e il suo ruolo nel sistema processuale, andando in verità ben oltre quello che sarà la motivazione della suprema Corte, superandola anche in completezza ed incisività.

Si sta parlando della pronuncia tessuta dal Tribunale di Milano agli inizi del 2016 ⁽²²²⁾ che, nel decidere della sorte di una comparsa conclusionale depositata in formato non nativo digitale, bensì in .pdf immagine - ossia derivante dalla scansione dell'atto cartaceo -, optava, in modo accorto, per la declaratoria di irregolarità.

Gli argomenti che corroborano questa interpretazione sono molteplici e già anticipano l'analisi che appresso seguirà.

Anticipando la suprema Corte, il giudice di merito rende edotti delle soluzioni adottate dal giudice di legittimità per vizi che restano privi di un trattamento sanzionatorio espresso.

222 Trib. Milano, 3 febbraio 2016, n. 1432 in www.processociviletelematico.it. Per un breve commento a riguardo si può rinviare all'intervento di G. MARINAI in www.questionegiustizia.it, e di BONAFINE, *Il deposito telematico di atti in formato pdf immagine: brevi note a Trib. Milano, 3 febbraio 2016, n. 1432*, in www.giustiziacivile.com.

L'atto in questione si presentava in effetti in patente collisione con le fonti in tema, poiché sia le Specifiche tecniche (art. 12, lett. a) e lett. c), sia l'art. 11 del d.m. 44/11 stabiliscono, senza possibilità di letture creative, che l'atto del processo deve presentarsi nel formato pdf nativo digitale, con esclusione espressa, inoltre, dell'operazione di scansione del cartaceo.

Assunto che si stesse versando in un caso in cui è proprio il vuoto normativo a generare la rilevante perplessità sulla sorte processuale della lesione della normativa tecnica, il giudice meneghino ottiene da precedenti di legittimità ⁽²²³⁾ la sponda per sostenere che il vizio in questione può trovare collocazione solo sotto la categoria della irregolarità, sanabile - stando all'input della suprema corte - o in virtù di una successiva regolarizzazione o per il raggiungimento dello scopo dell'atto viziato.

Così deciso egli si interroga quindi sulla opportunità di invitare la parte a regolarizzare il deposito, ricordando che trattasi di una comparsa conclusione e che quindi i criteri da tenere in considerazione sono duplici: «bilanciare le esigenze c.d. informatiche e la necessità che le stesse vengano rispettate con i principi processuali di rango anche costituzionale che non possono essere alle stesse subordinate».

Da questo momento il ragionamento si struttura, in modo condivisibile, partendo da una modulazione di tutti i principi coinvolti in materia, ordinandoli per priorità. L'estensore prende le mosse dall'esistenza di due principi di rango costituzionale quali la ragionevole durata e l'economia processuale, il cui combinato disposto impedisce una rimessione della causa al ruolo, a pena di una compressione ingiustificata del diritto di difesa dovuto ad un allungamento dei tempi processuali.

Ma anche a tutto voler concedere, un invito alla regolarizzazione - si argomenta - sarebbe inoltre un fuor d'opera, posto che l'atto depositato

²²³ Si parla di Cass. Sez. I 20.7.2015 n. 15130, Cass. Sez. II 2.3.2015 n. 4163, Sez. Unite 4.3.2009 n. 5160 entrambe in banca dati Leggi d'Italia.

è correttamente pervenuto alla cancelleria, è stato inserito nel fascicolo e quindi è entrato nella sfera di cognizione del giudice e di conoscibilità della parte avversaria, che infatti si è finanche difesa nel merito nella opportuna memoria di replica, con ciò potendosi ritenere raggiunto il suo scopo tipico.

Riguardo quest'ultimo concetto la sentenza non esita a ricordare che, pur nell'era della digitalizzazione, lo scopo dell'atto del processo resta quello evincibile dalla sua collocazione nella dinamica processuale e quindi quello di «consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa», funzione che non può essere subordinata di certo alle regole della tecnologia. Esse infatti nascono per una ragione definita: «assicurare la gestione informatica dei sistemi del PCT e non tanto e non solo quella di garantire la navigabilità degli atti da parte del Giudice e delle parti, come pure sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito».

La pronuncia fa uso posato dei principi processuali e della normativa tecnica, avendo il grande pregio, forse più della successiva analisi della suprema Corte, di impostare correttamente, per quella finestra di cognizione che gli è offerta, la lettura del fenomeno telematico in relazione all'applicazione delle invalidità processuali: egli non intende disperdere le risorse del sistema giustizia e rallentare il cammino verso l'accertamento di merito per una difformità di scarso peso specifico, che alcun riverbero negativo ha prodotto sul procedimento, quindi sul diritto di difesa delle parti.

Questi casi ci consentono di introdurre il tema che qui verrà ad occuparci, ossia le deviazioni dalle disposizioni delle Regole e delle Specifiche tecniche - completando il quadro prospettato nel precedente capitolo - consistenti nella lesione del formato telematico.

Richiamando un'elencazione già proposta, ma che qui troverà opportuna disamina, è bene ricordare su quali specifici scollamenti dal digitale si sta ora focalizzando l'attenzione, puntualizzando come essi vadano ricondotti all'interno della categoria relativa a quelli che, ai fini

del presente elaborato, sono stati individuati come vizi di forma dell'atto, particolarmente di quegli atti, di certo digitali (quindi conformi all'obbligo di cui all'art. 16 *bis*, commi 1 e 1 *bis*), ma distonici rispetto alle prescrizioni della normativa secondaria:

- i. atto in formato diverso da un pdf;
- ii. atto in formato pdf non nativo digitale e pertanto risultato della scansione di un originale cartaceo, rendendo con ciò strutturalmente impossibile la selezione e copia di sue parti (art. 12 specifiche tecniche lett. a) e c));
- iii. atto digitale ma comprensivo dei c.d. elementi attivi;
- iv. atto privo della sottoscrizione del difensore con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Come si è detto, l'irregolarità è una conseguenza priva di una organica disciplina di quelle difformità - derivanti dalla carenza di quei requisiti c.d. utili - che non incidono la produzione degli effetti dell'atto e da ciò conviene *in primis* osservare come tutti i profili menzionati (con degli opportuni correttivi per il punto iv) che nel prossimo paragrafo si menzioneranno) sono stati ispirati da esigenze di opportunità tecnica del legislatore digitale, *rectius* del DGSIA, per ragioni decisamente attinenti al buon funzionamento del sistema informatico, per il più spedito esercizio di ciò che, ai sensi dell'art. 3, il CAD definisce quale vero e proprio diritto all'uso delle tecnologie al fine di *della partecipazione* al procedimento - largamente inteso - amministrativo.

Rispetto alla preferenza accordata al formato pdf (sub i)) come veste prediletta dell'atto digitale [art. 12, comma 1, lett. a)], la spiegazione banalmente sta nell'immodificabilità del file, garante così della sicurezza della comunicazione all'interno del dominio giustizia, oltre a consentire l'inserimento anche di file audio, video e collegamenti ipertestuali all'interno dell'atto.

Successivamente la normativa tecnica richiede che il pdf debba essere *nativo digitale* [art. 12, comma 1, lett. c), sub ii)]. Anche questo attributo è espressione di una logica precisa, perché i file di tal genere

sono normalmente più “leggeri”, ovvero essi, rispetto al pdf ottenuto dalla scansione di un originale cartaceo, occupano una quantità di memoria inferiore, cosa che consente al soggetto depositante di gestire al meglio lo spazio presente nella busta telematica che, stando all’art. 14 delle Specifiche, è di soli 30 mb.

L’eventualità di un superamento di questo limite è invero contemplato al comma settimo dell’art. 16 *bis*, che ammette la possibilità di frazionamento di un medesimo deposito in più messaggi di posta, fermo restando che l’attività si considererà compiuta solo al recepimento dell’ultimo messaggio di avvenuta ricezione (RdAc prevista dall’ art. 2, comma primo, lett. p) Specifiche) entro la fine del giorno di scadenza ⁽²²⁴⁾.

Oltre alla sicurezza e genuinità del contenuto, la previsione dell’art. 12 lett. c) è poi chiaramente volta ad evitare alcuna «... restrizione per le operazioni di selezione e copia di parti...». L’inciso è il segno dell’ulteriore esigenza di rendere maggiormente interoperabile l’atto-documento, consentendo a tutti gli attori del processo quella operazione di *cut and paste*, utile *excarnotage* per l’attività redazionale degli atti volto ad uno snellimento dell’attività stessa di redazione degli atti, con una particolare attenzione all’attività del giudice.

Per quanto attiene invece il punto iii), bisogna prima comprendere cosa sia un elemento attivo. Lo stesso DGSIA interviene a chiarire il dettato dell’art. 12 delle Specifiche tecniche che fa riferimento a questo dato ⁽²²⁵⁾. L’elemento attivo è una macro o un campo variabile che

²²⁴ L’ultimo periodo della disposizione recita «Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza».

²²⁵ Il riferimento è a una nota presente sul PST dal titolo «Indicazioni su creazione atto principale» di cui ne viene riproposto il seguente estratto: «Si precisa che “privo di elementi attivi” significa che non è ammessa la presenza di macro o di campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto. Sono ammessi, invece, elementi quali:

- figure all’interno del testo
- indirizzi mail/pec

costituisce un *vulnus* per il documento perché consente, da remoto, di incidere sull'integrità dell'atto cui afferisce - ad esempio veicolandovi virus - ed è per questo motivo che la normativa tecnica le vieta (²²⁶).

Va però osservato che, al di là della cripticità del concetto, la presenza di un elemento attivo non è neanche apprezzata dal sistema informatico, che infatti non genera alcun output di errore, con ciò consentendo il completamento dell'attività di deposito e pertanto il raggiungimento dello scopo dell'atto, con pieno rispetto del contraddittorio e diritto alla difesa (²²⁷) (²²⁸).

Totalmente diverso è il caso dei collegamenti ipertestuali o link, che sono invece espressamente ammessi (²²⁹), a mezzo dei quali è possibile sia rinviare ad altra parte dell'atto, sia ad un documento allegato, oltre a poter attingere ad una fonte esterna come un sito o un filmato audio o

- link a documenti allegati al deposito: consigliati in quanto migliorano la leggibilità e la fruizione dell'intero deposito. Per inserire un link in un testo: selezionare la parola a cui legare il collegamento e selezionare la funzione "inserisci collegamento ipertestuale"; selezionare, quindi, il file (contenente l'allegato) a cui si vuole creare il link.

- link a siti o risorse esterne: in questo caso al magistrato viene inviata una segnalazione di attenzione che non risulta comunque bloccante».

²²⁶ A tale riguardo si segnala la sconsiderata posizione del tribunale di Roma che con sentenza 20 aprile 2015, dichiarava finanche inammissibile il ricorso ex art. 633, travisando però la portata delle stesse specifiche tecniche. Il giudice infatti giunge a tale scelta dopo aver ravvisato in taluni allegati al ricorso ciò che viene identificato come elementi attivi, la cui descrizione è in questo modo offerta al lettore «L'atto digitale non rispetta la normativa vigente [...]. Considerato che nella fattispecie la documentazione allegata al ricorso presenta uno o più elementi attivi (compare in evidenza da consolle la presenza di uno o più collegamenti ipertestuali negli allegati) e dunque la forma prevista dalla legge non è stata rispettata». L'interpretazione offerta dell'art. 12 è del tutto contraria al reale spirito della norma e pertanto l'estensore non solo censura l'atto su un'interpretazione normativa del tutto errata, ma infligge alla parte una 2pena" del tutto sproporzionata rispetto al vizio, perché, anche laddove la sua lettore del requisito fosse esente da censure, l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo pur viziato: esso è infatti stato accolto dalla cancelleria ed entrato nella sfera di conoscibilità del giudice, con ciò soddisfacendo la funzione propria del ricorso introduttivo.

²²⁷ Puntualizza in questo senso anche ARCELLA, CALORIO, *Gli elementi attivi vietati nelle regole tecniche del pct- ricostruzione della normativa di riferimento e indicazioni operative*, in www.cspt.it.

²²⁸ Si segnala tuttavia, distanziandosi da questa interpretazione, che Trib. Roma, con provvedimento del 20 aprile 2015, in www.ilprocessociviletelematico.it, dichiara finanche inammissibile il deposito di un atto introduttivo i cui allegati presentavano proprio degli elementi attivi, finanche sostenendo che «ritenuto che la violazione della forma legale non consente di ritenere raggiunto lo scopo poiché l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar corso a valido processo telematico».

²²⁹ Si rimanda, a conforto di quanto sostenuto alla nota 225.

video, così concretizzandosi quel generale principio di interoperabilità e sinteticità degli atti del processo ⁽²³⁰⁾.

Infine le Specifiche prescrivono che il file venga sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. Di questo inciso si parlerà nel prossimo paragrafo prendendo spunto da una recente ordinanza di rimessione che pare toccare proprio l'argomento.

Avendo adesso compreso la ragione dell'introduzione di determinati dettagli tecnici, ci si può con maggiore consapevolezza approcciare all'analisi del loro ruolo rispetto all'atto e al procedimento, stabilendo una correlazione con i principi processuali.

Più nello specifico i profili che meritano maggiore attenzione sono due: l'atto in formato diverso da un pdf e quello non nativo digitale.

Procedendo con ordine, la prima criticità concerne l'eventualità che l'atto di parte, pur digitale, sia stato depositato in un formato differente rispetto al pdf nativo, come invece imposto all'art. 12 delle Specifiche.

Si è visto sopra il motivo per cui questo formato gode di particolare predilezione da parte del legislatore informatico, mentre per quanto attiene agli allegati - art. 13 Specifiche - la gamma delle estensioni possibili aumenta notevolmente con ciò rendendo possibile un'approssimazione maggiore della realtà materiale al processo.

In questo sta, a sommosso mio avviso, la risposta: il sistema telematico è impostato in questo caso per non consentire di depositare quale *atto principale* un file che non abbia estensione .pdf, cioè esso accetta solo e soltanto i formati teoricamente ammessi dalla normativa

²³⁰ Il principio, oltre a trovare sponda nell'art. 16 *bis* che prescrive, al comma 9 *bis* che «gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati in modalità telematica sono redatti in maniera sintetica», recentemente il tema ha nuovamente interessato la suprema Corte nell'arresto 20 ottobre 2016, n. 21297, in banca dati Leggi d'Italia, che sanziona con l'inammissibilità *ex art.* 366, n. 3, quel ricorso eccessivamente prolisso, osservando che «La violazione del principio di sinteticità, tuttavia - se non determina di per se stessa l'inammissibilità del ricorso per cassazione, "espone al rischio" [...] di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.».

tecnica, che tra di loro possono essere equivalenti, ed è perciò per questo motivo che è possibile il deposito di un atto pdf immagine, sebbene molti poi abbiano sollevato interrogativi - come si sta per osservare - in merito alla sua validità.

Di seguito, invece, si raccoglieranno talune osservazioni relative al secondo profilo di interesse, ossia il detto deposito degli atti non nativi digitali, che molto e diffusamente ha agitato gli interpreti.

2.1 Atto in formato pdf immagine.

Una volta compresa la struttura del requisito (profilo statico) - delineato dall'art. 12 lett. c) - si può adesso, con maggiore cognizione di causa, addentrarsi nella relazione intercorrente con la funzione dell'atto processuale, al fine di definirne la conseguente sanzione (profilo dinamico).

Il motivo per cui un'attenzione particolare merita la categorizzazione dell'atto non nativo digitale - in quanto risultato della scansione di un originale cartaceo, poi convertito in formato pdf - sta tutta nella frequenza con cui esso si impone alla pratica processuale e alla non pacifica lettura che le corti hanno offerto al riguardo.

Più che variegato è stato il ventaglio delle soluzioni prospettate, che hanno spaziato dalla totale validità ⁽²³¹⁾, all'inammissibilità ⁽²³²⁾,

²³¹ Trib. Verona, 4 dicembre 2015, in www.ilprocessociviletelematico.it, che risolveva la vicenda di un ricorso ex art. 633 depositato in pdf scansione, nei seguenti termini «... anche laddove – in tesi – volesse ravvisarsi il vizio del ricorso monitorio telematico per difetto di un elemento essenziale dell'atto, si dovrebbe parlare non di inesistenza bensì di nullità ex art. 156, secondo comma, dovendosi escludere ragionevolmente la sussistenza di quell'ipotesi estrema della c.d. “irricoscibilità del tipo processuale”, come attesta - nella pratica - la riconosciuta idoneità del ricorso a formare il convincimento e la successiva determinazione giudiziale del giudice del decreto ingiuntivo oggi opposto; ritenuto, così, che anche accedendo alla (non creduta) tesi della nullità formale dell'atto ex art. 156 cpc, la proposta opposizione (nella quale si è dispiegata pienamente la difesa dell'ingiunto) abbia, comunque, sanato ex tunc il vizio riflesso del decreto monitorio ex artt. 156, comma terzo, e 164, comma terzo, c.p.c.; ritenuta, quindi, la validità formale del decreto....».

²³² Trib. Roma, 9 giugno 2014, www.ilprocessociviletelematico.it che ragiona sempre sul caso di un pdf immagine, fungendo anche da precedente a Trib. Roma, 13 luglio 2014 per risolvere allo stesso modo la medesima fattispecie.

passando attraverso l'irregolarità ⁽²³³⁾ che, sin da adesso, si segnala essere l'inquadramento più adeguato secondo l'autrice.

Tutti questi arresti hanno un nocciolo argomentativo comune che, prendendo ovviamente atto della normativa di settore interessata, finisce col fare i conti con i principi processuali classici, in particolare col principio di libertà delle forme e soprattutto con quello di raggiungimento dello scopo, la cui declinazione non trova sfogo - purtroppo - in una comune lettura.

L'interrogativo sta nel definire il rilievo, sul piano processuale, di un vizio di tal fatta.

Il punto nodale sta nel verificare se il formato .pdf immagine sia o meno idoneo a condurre l'atto verso il suo fine tipico, cioè se sia possibile ravvisare, in tale sviamento dallo schema "normativo", una valida alternativa che non ostacoli la realizzazione dello scopo per il quale l'atto è pensato nella serie processuale.

Per taluni «il processo civile telematico implica l'adesione degli operatori a standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata. [...]. Lo "scopo" dell'atto telematico diviene, prima di ogni altro, quello di inserirsi efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono l'adozione di particolari formati in luogo di altri» ⁽²³⁴⁾, ponendo così le prescrizioni tecniche non solo allo stesso livello gerarchico della legge processuale, ma rendendo *indispensabile* - come da art. 156 cpv. - un requisito formale che invece è pensato, come sopra osservato - per il raggiungimento di fini ben diversi rispetto alla tutela del contraddittorio.

Ancora, in modo estremo, nonché scorretto dal punto di vista

²³³ Trib. Milano, 3 febbraio 2016, in banca dati Leggi d'Italia, ove l'oggetto d'esame è stata una comparsa conclusionale, giudicata appunto irregolare da giudice meneghino data l'inoffensività del vizio e la insussistente necessità di provvedere ad un ordine di regolarizzazione posto l'inutile aggravio della tempistica processuale. La pronuncia è commentata da MARINAI, *Deposito di atti in formato pdf immagine: la questione è ancora aperta*, www.questionegiustizia.it, dd. 30 marzo 2016.

²³⁴ Trib. Roma, 13 luglio 2014, www.ilprocessociviletelematico.it.

tecnico, si è, in certe sedi, giunti a concludere che «il rispetto delle regole tecniche [...] ha lo scopo di rendere gli atti immediatamente intellegibili a tutti gli attori del processo (senza imporre la necessità di ricercare programmi di conversione di formati diversi) così come la norma che impone che l'atto del processo sia un pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale, ha lo scopo di rendere l'atto navigabile a ogni attore del processo e dunque quello di consentire l'utilizzo degli elementi dell'atto, senza la necessità di ricorrere a programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, detti OCR [...]. Ma se così è, la redazione dell'atto processuale in formato .pdf ottenuto mediante scansioni [...] non è idoneo a raggiungere lo scopo dell'atto e dunque deve essere dichiarato nullo ai sensi dell' art. 156 comma 2°c.p.c.»⁽²³⁵⁾.

Ciò che l'estensore intende per *utilizzabilità* altro non è che la canonica operazione di *cut and paste*, inibita infatti dall'essere l'atto portato alla sua attenzione una semplice immagine, dalla quale è impossibile estrarre il testo a meno che non si utilizzino i citati programmi OCR.

Questo *vulnus* è, con estrema leggerezza, giudicato tanto grave da inibire il conseguimento ultimo del fine del ricorso monitorio e pertanto ne viene dichiarata la nullità per mancanza degli *elementi indispensabili* così ancora indulgendo in facili approssimazioni, e non dando seguito neanche alla sanatoria di cui all'art. 162, primo comma, poiché «nel caso di specie l'attività che il difensore dovrebbe porre in essere per rinnovare l'atto nullo è del tutto identica a quella che lo stesso dovrebbe compiere riproponendo autonomo ricorso ex art. 633».

Preme però osservare che, se il ricorso poteva non essere idoneo a consentire la sua interoperabilità e libera fruizione voluta dalle Specifiche, di certo coglieva nel segno il raggiungimento della sua funzione ultima che resta la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario competente, restando perciò intatta la produzione degli

²³⁵ Così Trib. Livorno, 25 luglio 2014, in www.pergliavvocati.it.

effetti del corrispondente atto perfetto (²³⁶).

Pertanto se nullo deve essere l'atto pdf immagine in quanto viene scalfita la sua utilizzabilità, ritenuta ormai una articolazione strutturale dell'atto, non si potrebbe però neanche ignorare il fatto che la struttura composita dell'atto telematico non possa per ciò solo essere deteriorata da un vizio che la lede comunque parzialmente e non nella globalità della sua funzione che, per il ricorso ex art. 633 resta pure sempre quella di connettere la pretesa della parte con l'organo giudicante competente, esaurendosi nel momento stesso del deposito (²³⁷).

In base a quanto detto se si configura una ipotesi di nullità non si vede il motivo per cui a) non rinnovare l'atto, b) non sondare la possibilità di vedere conservati gli altri suoi effetti.

Sotto un differente punto di vista potrebbe osservarsi che, nelle vicende che vedono l'atto non nativo digitale al centro della contesa,

²³⁶ Si può in questa sede chiosare ragionevolmente sul principio di conservazione dell'atto nullo ex art. 159. L'interpretazione della norma resta in verità assai discussa. I commi secondo e terzo sono una decisa innovazione rispetto al codice del 1865 per i quali «è espressa una regola non adeguatamente valorizzata nella costruzione del sistema delle nullità processuali. Mi riferisco in particolare alla possibilità di che è stata prospettata di limitare l'incidenza del vizio, quanto agli effetti che pur in via precaria l'atto può produrre, in modo che sia consentito il prodursi di tutti quelli il cui verificarsi non sia effettivamente impedito dallo specifico difetto in considerazione. Da richiamare anche l'argomentazione che ha condotto a prospettare la possibilità di riferire lo scopo direttamente ai singoli e determinati requisiti o presupposti dell'atto e non necessariamente all'atto nel suo insieme, così suggerendo una considerazione frazionata dell'atto stesso», MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Cedam, 2000, p. 81. La ragione di una fortuna così scarsa starebbe proprio nella lettura della nullità quale sanzione. Vi è poi da osservare che l'applicazione del principio di conservazione è stata assunta, come sostiene RUOSI, *Commentario al codice di procedura civile*, Padova, 2012, p. 1151-1153, sia in casi in cui l'atto appare unico, sia quando si parli di *atti unici nella forma e nella sostanza ma frazionabili in più parti*, come è il caso osservato dell'atto di citazione, la cui struttura è idonea a identificare dei nuclei dotati di una propria autonoma produttività di effetti. Era di questo avviso anche MARELLI, *La conservazione*, op. cit., p. 86 ss il quale sussume l'atto di citazione tra i casi in cui è applicabile il principio di conservazione proprio per «la profonda alterità degli scopi e struttura all'interno dell'atto di citazione tra gli elementi attinenti all'uno e all'altro aspetto». Ulteriore conforto poi alla lettura sistematica del principio lo troviamo in MARTINETTO, *La nullità*, op. cit., p. 1626. ORIANI, *La nullità*, op. cit., p. 14.

²³⁷ Sullo scopo del ricorso monitorio si veda GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 2012, p. 52 ss, ove è chiaramente ammessa la teoria per la quale già il ricorso è esercizio di un potere di azione del ricorrente, che obbliga il magistrato a decidere sulla domanda, con ciò anche escludendo direttamente quelle letture che vedono solo nell'emissione del decreto ingiuntivo il vero primo esercizio di tutela giurisdizionale.

possa essere assimilata la sorte *mutatis mutandis*, di quegli atti di cui sia errato il *nomen iuris*, con riferimento a quell'atto di citazione che, pur essendo sostanzialmente e inequivocabilmente tale, data la presenza di quegli elementi di cui all'art. 164, venga però identificato quale ricorso, o viceversa (²³⁸). L'atto non nativo digitale infatti è comunque perfetto in ogni sua articolazione, l'atto esiste e circola nella dimensione digitale anche se in formato dissimile da quello previsto, ma per ciò solo non in automatico proibito, ulteriormente considerando che esso resta in ogni caso valida espressione del diritto di azione, dovendosi appellare perciò imperfetto e non nullo. Pur con una *veste* differente, il fine tipico è raggiunto.

Al contempo non va dimenticato che il pdf immagine costituisce, ai sensi dell'art. 22 CAD, una copia informatica di un documento analogico che è espressamente parificata al documento originale da cui è tratta (²³⁹).

Il diritto di difesa è pertanto espresso con un mezzo che giunge

²³⁸ Si precisa che non si sta parlando dell'utilizzo dell'atto di citazione in luogo di ricorso, che ben altri problemi teorici solleva, bensì di un corretto inquadramento della forma nella quale incanalare l'esercizio del diritto di azione, la cui identificazione viene però sviata. Sono questi casi nei quali non può neppure operarsi l'altrettanta discussa figura della conversione dell'atto processuale, poiché ad essere oggetto di errore è la mera denominazione esteriore, con ciò che si appella l'atto irregolare e non nullo. In questo senso argomenta RUOSi, op. cit. p. 1154-1155, e anche *Commentario al codice di procedura civile*, a cura di P. Cendon, Milano, 2012, pp. 1507-1508.

²³⁹ Si ricorda il testo inequivoco della norma, « 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».

integro e leggibile sia alla controparte che al giudice, senza lesione alcuna del contraddittorio.

Un parallelo ulteriore per sostenere la tesi della mera irregolarità è stato avanzato rispetto alle ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo posta, vicenda che ha impegnato in più di una occasione la suprema Corte la quale ha affermato che «la circostanza che l'attività materiale di deposito degli atti in cancelleria [...] non debba essere compiuta necessariamente dal difensore o dalla parte che sta in giudizio personalmente, ma possa essere realizzata anche da persona da loro incaricata [...], e che l'ordinamento processuale preveda casi, sia pure speciali, di deposito degli atti in cancelleria mediante invio degli stessi a mezzo posta [...] non appare compatibile con una valutazione di radicale difformità del deposito realizzato attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta rispetto a quello effettuato mediante consegna diretta al cancelliere, anche se certamente al di fuori delle previsioni normative il deposito potrà prendere efficacia solo dalla data del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c. , comma 3), e cioè dell'(eventuale) concreta e documentata ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e giammai dalla data della spedizione dell'atto, così come invece previsto dalle speciali discipline relative al deposito degli atti processuali a mezzo posta» ⁽²⁴⁰⁾.

Sulla base di ciò la Corte si allineava a quel suo stesso precedente che identificava la soluzione in termini di irregolarità, posta l'assenza di una espressa nullità «in correlazione a tale tipo di vizio e l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento di scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario» ⁽²⁴¹⁾.

In questo caso la Cassazione giunge a tale conclusione utilizzando

²⁴⁰ Così si esprime Cass. ss. uu., 4 marzo 2009, n. 5160, in banca dati DeJure, alla quale fanno eco le successive Cass. Civ., 20.7.2015, n. 15130, Cass. Civ., 2.3.2015, n. 4163 che ripropongono l'utilizzo dell'irregolarità per inquadrare tutte quelle difformità dal tipo prive di una qualificazione normativa.

²⁴¹ Il riferimento espresso è a Cass. Civ., ord. 16 maggio 2008, n. 12342, in banca dati De Jure.

dichiaratamente l'appiglio offerto dall'art. 121 quale espressione del principio di libertà delle forme, in base al quale esse non esistono per un fine autonomo «ma allo scopo del raggiungimento di un certo risultato»⁽²⁴²⁾.

Infine si rammenta che la stessa suprema Corte ammette in effetti «che il deposito in cancelleria può essere effettuato anche da parte di un *nuncius* del procuratore della parte, e che lo strumento del deposito a mezzo posta non è sconosciuto al processo civile»⁽²⁴³⁾.

Per tutto quanto sopra considerato, sarà evidente come, nei casi di lesione del dettato dell'art. 12 delle Specifiche, è interesse dell'ordinamento strizzare l'occhio alla figura dell'irregolarità, non potendosi aprire le porta alla nullità, in ragione della dimostrata capacità di raggiungimento del fine tipico dell'atto, ma al contempo dovendo considerare l'esistenza di una deviazione dal modello di riferimento che è atta ad incidere un requisito di forma che ne menoma una sua - pur marginale - funzionalità.

Visti questi casi si può rilevare come il testo dell'art. 121, lungi dall'essere accantonato, fa della strumentalità delle forme un principio di assoluta vitalità nella risoluzione delle criticità tecniche del PCT, divenendo criterio dimostrativo della proporzionalità di talune articolazioni del digitale rispetto ai fini proprio non solo dell'atto ma della lite nel suo complesso.

2.2. L'ordinanza di rimessione alle sezioni unite.

In questo contesto può aprirsi una parentesi relativa ad un recente quesito posto alla suprema Corte e sfociato nell'ordinanza di rimessione dd. 31 agosto 2017, n. 20672⁽²⁴⁴⁾, con la quale il ricorrente solleva

²⁴² Lo stesso approccio sarà utilizzato nel caso già menzionato dell'inquadramento della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositata telematicamente e non in modalità cartacea, come evincibile dall'art. 16 bis, comma primo.

²⁴³ Cass. Civ., 5160/2009.

²⁴⁴ L'ordinanza è reperibile in banca dati De Jure, e commentata da BONAFINE, *Il formato degli allegati alla notifica: sanatoria o non sanatoria per gli atti telematici?*

eccezione di ritualità della notifica del controricorso in cassazione, poiché «avvenuta con allegazione al messaggio PEC di tre file in formato .pdf e non .p7m e quindi da ritenersi privi di firma digitale».

Il giudice rimettente sottolinea la pregnanza della questione in diritto poiché « la problematica della ritualità della notifica di uno o più degli atti di costituzione della parte dinanzi a questa Corte, eseguita con documento nativo informatico a mezzo p.e.c. ma con file [...] con estensione (e quindi forma o struttura informatica) diversa da quella espressamente prescritta, attiene all'ammissibilità o meno dei medesimi e quindi rileva agli effetti dell'applicazione dell'art. 375 c.p.c., n. 1), materia che è riservata appunto di norma proprio alla cognizione della sesta sezione ai sensi dell'art. 376, comma 1, primo periodo, nonché art. 380 bis c.p.c., come novellato».

L'estensore rileva come la sanatoria di tale difformità dalle regole dettate dal compilatore digitale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 156, non sarebbe consentita poiché «l'osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenersi all'esistenza stessa dell'atto e, quanto alla procura speciale, all'ufficiosa indispensabile verifica dell'instaurazione di un valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai applicabile».

Si ritiene infatti che la scelta delle estensioni dei file non sia casuale, ma che «con estensione "p7m" il normatore tecnico abbia inteso offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento».

In altri termini il cruccio che è molla per la formulazione del quesito è il seguente.

Posto che l'estensione .p7m occorre nei casi in cui un atto sia stato firmato a mezzo dell'algoritmo di firma CADES, che consente di sottoscrivere atti che non siano in formato .pdf e pertanto nei vari

La decisione alle sezioni unite, Judicium.it, nonché da PETRUCCI, *Il processo telematico e la lezione del Gattopardo*, in *Questione Giustizia*, dd. 23 ottobre 2017.

formati .doc, .odt, .word, per definizione modificabili, l'apposizione della firma ne garantisce sommamente anche la genuinità del contenuto.

Siccome la scelta - come infatti rilevato nella medesima ordinanza - di firmare un atto con algoritmo PAdES o CAAdES è a discrezione del depositante, la domanda che viene posta si basa su ciò: «opina il Collegio che la questione di massima di particolare importanza riguarda, nell'ambito di una pure istituzionale discrezionalità in capo alla parte notificante [...] nella scelta tra l'alternativa (PAdES o CAAdES) della modalità strutturale dell'atto del processo [...] la configurabilità o meno [...] di una prescrizione sulla forma dell'atto indispensabile al raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c. , comma 2) e posta pertanto a pena di nullità, nonchè, in caso di risposta affermativa, sull'applicabilità - e relativi presupposti ed eventuali limiti - del principio di sanatoria dell'atto nullo in caso di raggiungimento dello scopo».

Il quesito di fondo, se ben si è compresa l'articolata ordinanza, si sostanzia in questo, se la lesione della normativa tecnica, sia da leggere quale elemento indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto e pertanto rientrante nell'operatività del meccanismo di cui all'art. 156, comma terzo ⁽²⁴⁵⁾, avuto riguardo alle esigenze di autenticità dello scritto, a ciò rilevando la presenza dell'estensione p7m.

Ma ancora più nel dettaglio si chiede, a parere dell'autrice, quale sia la sorte di una notifica a mezzo PEC di un controricorso in cassazione nel quale sia l'atto, sia la procura alle liti difettano della firma digitale,

²⁴⁵ Come da passaggio dell'ordinanza, il quesito «ha ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli "atti del processo in forma di documento informatico" (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare - riferendosi i precedenti di legittimità noti a fattispecie di atti in formato analogico e poi trasformati e notificati in via telematica, ovvero ad altre più articolate, ma non esattamente negli specifici termini di cui appreso - e, in particolare, sull'estensione (che indica o descrive il tipo) dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità: sicchè va stabilito se esse prevedano o meno una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. , comma 2, rendendosi - in caso di risposta affermativa al quesito necessario poi definire l'ambito ed i limiti dell'applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c. , comma 3».

con ciò non dovendosi discorrere della normativa tecnica in quanto tale, ma di ciò che il requisito digitale rappresenta in termini processuali.

Infatti, la funzione delle disposizioni digitali è meramente quella di tradurre in *bits* i requisiti processuali “analogici”, ove sia la firma elettronica qualificata sia la firma digitale (come da art. 12, comma primo, lett. c) Specifiche) sono pensate per sostituire quello che nel cartaceo era il segno grafico reso di pugno proprio dell’autore ⁽²⁴⁶⁾.

L’obbligo di sottoscrizione degli atti di parte affonda le radici tra le righe del codice di procedura, segnatamente alla lettera dell’art. 125, comma primo, la cui traduzione digitale nel processo avviene su input dell’art. 16 *bis* d.l. 179/2012, il quale, modificando la l. 53/1994, in merito appunto alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, rinviava alla *normativa regolamentare* per quanto concerneva la *sottoscrizione, trasmissione e la ricezione dei documenti*.

A loro volta le firme che la normativa di dettaglio individua, vengono introdotte nell’ordinamento dal testo del CAD (artt. 20-21 e 24-37), quale *species* del *genus* firme elettroniche, che consentono al documento di soddisfare il requisito della norma scritta (art. 21 CAD) e l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c. (art. 20, comma secondo CAD).

Restando nell’universo delle notifiche telematiche, è funzionale a questa analisi tornare sull’istituto della procura alle liti.

Sappiamo, dalla norma direttamente coinvolta - art. 83 c.p.c. -, che, nel caso di deposito eseguito con strumenti informatici, la procura alle liti deve essere conferita su atto separato che può essere nativo digitale o semplicemente cartaceo e poi scansionato quale pdf immagine, richiedendosi però, in ambo i casi, l’apposizione della firma digitale.

Ma vi è di più, perché la disposizione richiede che, laddove la procura sia cartacea, essa venga congiunta materialmente all’atto cui afferisce, e che, al contrario, in caso di versione digitale, questa

²⁴⁶ In tema di firme elettroniche il riferimento è FINOCCHIARO, *Firma digitale e firme elettroniche. Il quadro normativo italiano dopo il d. lgs. 10/2002*, in *Contratto e impresa*, 2002, f. 2, p. 853, ricordando inoltre la recente Cass. 22781/2015, che ribadisce l’equiparazione della sottoscrizione digitale a quella autografa.

congiunzione avvenga *a mezzo di strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia*, il quale, congiuntamente alle specifiche, chiarisce che la connessione è stabilita dall'appartenenza dei due atti alla stessa busta crittografica.

Si ricorda, infatti, che la procura alle liti è trattata, dalla normativa tecnica, alla stregua di un allegato qualsivoglia, come si può evincere dalla lettura degli artt. 12 e 14 Specifiche, con ciò giustificando anche i suoi natali non digitali.

Tutto ciò premesso, se il focus, come si ritiene, deve essere mantenuto sulla validità della notifica del controricorso, si può ricordare che la stessa corte ebbe modo di osservare che il peso specifico di tutti gli elementi citati rileva massimamente nel momento del deposito, nel quale indispensabili sono «la sua identificazione (l'indirizzo della corte, l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata) e per la validità della costituzione del processo (la sottoscrizione di un avvocato iscritto all'albo e munito di procura e di indicazione della procura)»⁽²⁴⁷⁾.

Alla notificazione quindi resta la sua funzione primaria di notificare la controparte - qui ricorrente - dell'esistenza di difese che le sono avverse, con ciò ricordando che anche recentemente il giudice delle legge ha avuto modo di ricordare, in linea generale, che « il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario»⁽²⁴⁸⁾.

Si ritiene pertanto che, se i termini del quesito dell'ordinanza possono essere in tal modo riordinati, la lesione delle Specifiche

²⁴⁷ Cass. civ., 28 maggio 2010, n. 13140, circa poi l'inammissibilità della domanda per difetto di procura Cass. Civ., 17 marzo 2017, 7014.

²⁴⁸ In tale senso si esprime Cass. ss. uu., 18 aprile 2016, n. 7665, in banca dati Leggi d'Italia.

tecniche non solo è profilo subalterno, ma il tutto può essere ricondotto al più ragionevole ordine esposto.

3. *Il principio di economia processuale e le invalidità.*

Fino ad ora si è parlato di invalidità quale giudizio di conformità tra fatto e fattispecie, che è poi il modo canonico con cui è stato impostato il suo studio ⁽²⁴⁹⁾.

È però possibile, ragionando non solo in termini di legalità, tipicità, tassatività, inquadrare quest'attività valutativa all'interno di un principio generalissimo, quello di economia processuale ⁽²⁵⁰⁾.

La lettura della legge processuale orientata ai canoni costituzionali non è di certo una novità, essa affonda le radici già negli anni Ottanta con l'avvio delle teorizzazioni sul *giusto processo*, che insieme alla *effettività* della tutela, costituiva il binomio fondante il ritorno al giusnaturalismo processuale ⁽²⁵¹⁾, per poi concretizzarsi nei confini nazionali con la riforma del 1999 che ha dato i natali a una

²⁴⁹ Carnelutti osservava infatti che la deviazione giuridica da un precetto «se [...] avviene, la conseguenza naturale è diversa a seconda che si tratti di scopi contrastanti o favoriti dal diritto. [...] nella prima ipotesi la deviazione si concreta nell'atto illecito [...]. Nel secondo caso, non nascono dall'atto gli effetti giuridici che avrebbe avuto, se fosse stato conforme al modello, qui la conseguenza è, invece, negativa», *Il Sistema*, op. cit., p. 486-487.

²⁵⁰ Cfr. sull'approccio al tema dell'economia processuale e al suo rilievo si veda da ultimo L.P. COMOGLIO, *L'economia dei giudizi come principio ad assetto variabile (aggiornamenti e prospettive)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, f. 4, nel quale egli in effetti distingue vocazione interna ed esterna del principio in parola «A) da un lato, una componente ad indirizzo interno (o endoprocessuale), intesa quale principio diretto a garantire, nell'ambito di ciascun tipo di processo e nelle forme con esso coerenti, il massimo risparmio possibile sia di energie individuali, sia di risorse strutturali, nell'esercizio delle attività svolte dal giudice, dai suoi ausiliari e dalle parti (pubbliche o private), con una conseguente economia globale di tempo, di spese e di costi (economico-sociali lato sensu); B) dall'altro, una componente con vocazione esterna (cioè, ad indirizzo ultraprocessuale), intesa quale principio diretto ad impedire (o comunque a scoraggiare il più possibile) il promovimento di nuovi (ed inutili) giudizi o gradi di giudizio, per la tutela dei medesimi diritti od interessi sostanziali, anche con lo sfruttamento intensivo delle risorse impiegate e delle energie profuse in un giudizio già pendente», p. 333.

²⁵¹ In questo senso si esprime DENTI, *Valori costituzionali e cultura processuale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1984, p. 445, che ricorda oltretutto l'enorme impatto che su queste elaborazioni ebbero gli studi comparatistici, con particolare riferimento ai paralleli con l'esperienza costituzionale americana.

positivizzazione del concetto di giusto processo, che tale è se e solo se rientrante nelle parentesi della ragionevole durata.

Parlando di economia processuale l'accezione più invalsa è di certo connessa a un giudizio relativo alla gestione, in termini di tempi e risorse, sia nel singolo contenzioso che tra più controversie e meno, nel suo utilizzo quotidiano, ad una sua spendibilità come vera e propria *ratio decidendi* rispetto a poteri correttivi del giudice.

Gli studi in merito quest'ultimo profilo non sono ovviamente sconosciuti alla dottrina, che infatti osserva «...la nullità degli atti per difetto di forma, non meno dell'invalidità per carenza dei presupposti processuali, ripropone il confronto tra opposte esigenze, che insieme postulano l'eliminazione sollecita del vizio con il minor spreco di attività già compiute» ⁽²⁵²⁾.

Se si inizia a leggere il processo sotto l'angolo visuale del principio in esame, la stessa struttura del vizio e i mezzi conservativi di fatto diventano elementi subalterni, o per lo meno a loro volta devono subire un vaglio di proporzionalità e di ragionevolezza nel loro utilizzo ⁽²⁵³⁾.

È stato scritto, infatti, che «gli sforzi ermeneutici integrativi e gli stessi interventi direttivi del giudice, dovrebbero essere sempre ancorati ad una attenta «valutazione comparata» dei diritti e degli interessi coperti dalle norme costituzionali, nella ricerca di soluzioni equilibrate che non comportino uno scardinamento degli istituti processuali ormai radicati» ⁽²⁵⁴⁾.

In quest'ottica si sono forse mossi gli ermellini arrivando a concludere, nel caso di una iscrizione a ruolo viziata, che la lesione di un diritto costituzionalmente garantito - nel caso quello di difesa -

²⁵² L.P. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, Padova, 1980, p. 167, il quale prosegue poi osservando come «storicamente la connessione fra il regime delle nullità e l'economia dei giudizi è un dato d'esperienza acquisito. La ricerca di un accettabile compromesso tra le garanzie di legalità e l'equità processuale caratterizza gli ordinamenti moderni, introducendovi un imperativo di razionalizzazione del rigor formae».

²⁵³ L.P. COMOGLIO, *Il principio*, op. cit., passim.

²⁵⁴ L.P. COMOGLIO, *L'economia dei giudizi come principio ad assetto variabile (aggiornamenti e prospettive)*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, p. 351.

soverchia l'analisi della tipologia del vizio contemplato, il quale risulterà ininfluente in assenza di un concreto pregiudizio per la parte ⁽²⁵⁵⁾.

Ripensando alle parole di illustre dottrina e a quanto appena detto, se davvero la comminatoria di invalidità perde il rigore del sillogismo, per cui è la lesione di un diritto a definire la reazione sanzionatoria, ebbene vuol dire che a) una difformità è degna di una reazione dell'ordinamento solo in quanto incidente su un diritto - costituzionale - della parte, b) passa in secondo piano l'indagine stessa in merito al concetto di scopo di atto del processo, o per lo meno si deve ammettere che lo scopo dell'atto diventa l'equilibrio complessivo della lite ⁽²⁵⁶⁾.

Nello stesso senso, ancora, si è osservato che il fine ultimo della correzione di una difformità dal modello normativo non è l'astratta regolarità del processo, bensì la tutela sostanziale dei diritti ⁽²⁵⁷⁾,

²⁵⁵ Il riferimento è a Cass. civ., 15 dicembre 2016, n. 25901, in Leggi d'Italia, «Il punto decisivo per concludere nel senso della nullità della nota di iscrizione a ruolo non è affatto quello della tipologia dell'errore materiale di che trattasi [...] quanto l'effetto che l'errore produce. Esso, infatti, rileva come causa di nullità della nota di iscrizione a ruolo ogni qualvolta abbia compromesso il diritto di difesa ed il correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale» e al suo diretto precedente Cass. civ., 6 settembre 2009, n. 13528, rintracciabile nella medesima banca dati.

²⁵⁶ Si rinvia pertanto a quanto detto in merito alle teorie sistemiche della sanzione.

²⁵⁷ Cass. Civ., 18 aprile 2016, n. 7665, in www.ilprocessociviletelematico.it, che infatti asserisce «La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione [...]. Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte». Sulla stessa scia Cass. ss. uu., 8 maggio 2017, n. 11141, in banca dati Leggi d'Italia, asserisce che «...la parte non ha diritto al rispetto rigoroso delle norme processuali, a meno che non alleghi e poi provi che dalla loro violazione sia derivata una lesione sostanziale ed effettiva del suo diritto, ovvero sia stata compromessa o limitata l'estrinsecazione del suo diritto di difesa. Invero, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione», rimandando a un arresto recente della Suprema Corte - Cass. Civ., 7 marzo 2017, n. 5630 nella medesima banca dati - nella quale si è in effetti fatto cenno ad una sussistente connessione tra difetto delle forme processuali e lesione del diritto di difesa, in base al quale «...in tema di normativa processuale a tutela delle minoranze linguistiche ed in particolare di quella prevista dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, va applicato il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali (art.

principio usato poi anche in materia di impugnazioni, laddove esse vengano promosse per vizi della sentenza connessi con l'attività del giudice, sussumibili sotto l'area dell'art. 360, n. 4⁽²⁵⁸⁾.

In questo capitolo si è poi accennato all'intervento del tribunale meneghino in tema di sanatoria di una comparsa conclusionale depositata in formato pdf immagine⁽²⁵⁹⁾. In seno alla giurisprudenza del PCT questo arresto è forse l'unico nel quale l'estensore procede ad un uso pesato degli istituti processuali coinvolti, nel senso che la soluzione al caso si fonda su una valutazione dei costi/benefici derivanti dall'eliminazione del vizio occorso, che porta infatti il giudicante a stabilire che «la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell'atto processuale che è consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa, si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa».

156 c.p.c.), sicché la nullità che possa derivare - per mancato rispetto delle norme di garanzia ricollegabili al principio dell'art. 6 Cost. - dalla redazione dell'atto introduttivo del grado di appello nella lingua diversa da quella dovuta (sempre ammesso che per tale debba intendersi immutabile quella fissata nel primo grado, questione che può allora lasciarsi qui impregiudicata) in tanto rilevarebbe in quanto la parte allegasse e dimostrasse che la mancata traduzione le abbia impedito la conoscenza del contenuto dell'atto e pertanto pregiudicato in concreto i propri diritti di azione e di difesa».

²⁵⁸ Il riferimento diretto è a Cass. Civ., 23 febbraio 2010, n. 4340, in banca dati Leggi d'Italia, la quale statuisce quanto segue «In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denuncia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l'annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorché nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata. Ne deriva che, ove la parte proponga ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata per non aver avuto la possibilità di replicare, con apposita memoria, alla comparsa conclusionale dell'avversario, a causa della morte del proprio procuratore, essa ha l'onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre per contrastare quelle della controparte ovvero le istanze, le modifiche o le deduzioni che si sarebbero volute presentare, nonché il pregiudizio derivato da siffatta carenza di attività processuale». Precedenti in senso risultano poi essere Cass. 24914/2011 e Cas. Civ., 3024/2011.

²⁵⁹ Trib. Milano, 3 febbraio 2016, in banca dati Leggi d'Italia.

In verità questo approccio era già stato assunto da un altro precedente, sulla cui scia la Corte dimostra di volersi porre. Ebbene in questo pregresso caso la Cassazione è posta innanzi ad una nota di iscrizione a ruolo viziata da un errore nella riproduzione del nome della parte convenuta, la quale non si era conseguentemente costituita ⁽²⁶⁰⁾.

La Corte osserva come il limite che segna il confine tra un errore materiale e un difetto rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 156, secondo comma, sia dato dal rispetto delle garanzie difensive che, nel caso esaminato, consistono nella possibilità di stabilire l'esistenza di un rapporto processuale tra chi invoca la tutela e chi vi sta resistendo.

Come si ebbe ad osservare si può parlare di una «nozione di lata di “tutela” che, nello sforzo di tener conto delle caratteristiche variabili delle situazioni da tutelare, non è più soltanto processuale in senso tecnico formale, ma assume anche aspetti extragiudiziali o sostanziali, mirando a realizzare pienamente il contenuto dei diritti azionabili» ⁽²⁶¹⁾.

Quella partizione citata tra vizi necessari ed utili viene così riletta sotto una luce diversa perché se vale il ragionamento della Corte, anche un vizio apparentemente solo utile è in grado di dare corso ad una lesione di ben più ampio peso specifico.

Se l'invalidità perde il senso di giudizio di aderenza ad una fattispecie, per passare ad un giudizio relativo alla sostenibilità della reazione dell'ordinamento rispetto ad una difformità, può essere riletto in una luce differente anche tutto il fenomeno digitale, nello specifico rapporto tra le norme tecniche e legge processuale che devono, a questo punto, entrambe sottoporsi all'egida di principi ben più ampi che

²⁶⁰ La pronuncia è Cass. Civ., 11 giugno 2009, n. 13528, in banca dati Leggi d'Italia, dove la vicenda posta all'attenzione della Corte è relativa ad una nota di iscrizione a ruolo, di un giudizio innanzi un giudice di pace, viziata a causa dell'errata indicazione del nome della parte convenuta, la quale infatti, non si era poi costituita in giudizio. La connessione tra questi due eventi era stata asseverata dal giudice delle leggi il quale infatti accoglie il ricorso, e rinvia al primo giudice.

²⁶¹ L.P. COMOGLIO, *Valori costituzionali*, *op. cit.*, p. 447. Questo inciso è un passaggio del più ampio intervento in merito alla ipotizzata insufficienza della nozione puramente processualistica di azione a costituire il supporto della garanzia sancita dall'art. 24.

interrompono i termini del confronto tra fatto e fattispecie, per imporne un altro, superiore e assorbente nel quale quel giudizio di conformità si trova a fare in conti con i soli diritti di rango costituzionale.

Ciò è funzionale a concludere che leggere la legge processuale e soprattutto le norme tecniche in ottica di tutela sostanziale della parte, rende possibile evitare delle derive interpretative che fanno pagare alle parti lo scotto di una riforma, seppur giusta nei propositi, affrettata nella sua realizzazione.

PARTE SECONDA
CAPITOLO TERZO
L'INAMMISSIBILITÀ

SOMMARIO: 1. L'inammissibilità nell'esperienza del PCT. – 2. L'informatica come limite all'accesso alla giustizia ed elogio alle teorie sistemiche della sanzione.

1. L'inammissibilità nell'esperienza del pct.

La larghissima fruizione di cui gode l'istituto, assunto a specie di invalidità nel pieno accordo di tutti i commentatori, muove l'autrice non solo a osservarne la fenomenologia tra le pieghe del contenzioso digitale, ma anche a chiedersi, più ampiamente, del rapporto esistente tra la forma e il diritto di accesso alla giustizia nel panorama meno angusto della sola legge processuale nazionale.

Più di altri strumenti sanzionatori, l'inammissibilità, complice anche il rilievo che le è stato dato negli ultimi anni dal legislatore, gioca un ruolo fortemente politico nella conduzione della lite, divenendo il grimaldello perfetto per gestire il crescente e complesso intensificarsi delle iscrizioni a ruolo.

Il risultato, come si può evincere da quanto già argomentato, è quello però di rendere la realtà digitale un luogo ben più ostile rispetto a quanto possa concretamente essere, svilendo così quei sani propositi di semplificazione e snellimento delle attività processuali che avevano animato, fin dagli albori, il compilatore digitale.

Complice la sua struttura di cui a breve si dirà, l'inammissibilità si concretizza come uno strumento nel pieno arbitrio del giudicante, il quale, senza vincolo di sorta alcuno, sopprime, già in via preliminare, la richiesta di tutela delle parti.

Con ciò si evidenzia, ancora di più come quegli strumenti di autoconservazione del processo invero posso rivelarsi delle armi a doppio taglio, presentandosi come un momento nevralgico della

direzione del contenzioso che può muovere significativamente l'ago della bilancia.

Conviene ora iniziare osservando come l'utilizzo della categoria da parte dei giudici di merito sia assolutamente trasversale.

Questi ultimi vi si sono rivolti per sanzionare quegli atti introduttivi mancanti di una definita declinazione della veste digitale, attingente sia alla normativa tecnica, che alla norma di rango primario, l'art. 16 *bis*.

Ed ecco così snodarsi una nutrita giurisprudenza nella quale la scure di questa sanzione scende inesorabile sia per atti privi dell'autorizzazione *ex art. 35 d.m. 44/11* ⁽²⁶²⁾, sia per quelli che venivano declinati nella versione cartacea anziché telematica.

Proprio a quest'ultimo riguardo, si ebbe a negare l'inammissibilità proprio perché «In assenza di una disciplina specifica dell'atto processuale informatico, infatti, è inevitabile fare riferimento a quella codicistica concernente l'invalidità degli atti, racchiusa essenzialmente negli artt. 156 ss., da cui si desume che la sanzione di carattere generale prevista per i difetti di forma sia la nullità dell'atto; mentre di inammissibilità può discorrersi solo nelle ipotesi tassative in cui lo stesso legislatore sanziona in tal modo espressamente il difetto di un requisito formale dell'atto (come avviene, ad es., nell'art. 366 c.p.c. relativamente al ricorso in cassazione)» ⁽²⁶³⁾.

In altre circostanze vi si sussumono gli atti viziati da quelle difformità della normativa tecnica relativa al formato digitale, quali la redazione come documento pdf immagine, piuttosto che incorporante elementi attivi ⁽²⁶⁴⁾.

Considerato quanto già sostenuto in questo lavoro, non parrà incoerente la presa di distanze da queste letture.

²⁶² Trib. Torino, 20 ottobre 2014, in banca dati DeJure, Trib. Bergamo, 25 marzo 2015, www.ilprocessociviletelematico.it.

²⁶³ Così BALENA, *Riflessioni minime, op. cit.*, p. 603.

²⁶⁴ Il riferimento diretto è rispettivamente a Trib. Roma, 9 giugno 2014, www.ilprocessociviletelematico.it, Trib. Roma, 20 aprile 2015, sempre nel medesimo sito.

In primo luogo l'attuale impostazione del codice non può che far propendere verso una marcata tipicità della inammissibilità, che pertanto non dovrebbe esorbitare dalle identificate ipotesi nelle quali è invocata: 331, 334, 345 e via discorrendo (²⁶⁵).

Inoltre, essa è solitamente sanzione associata ai giudizi di impugnazione, poiché volta a sottolineare la carenza delle condizioni tali per cui il giudice di seconde cure possa pronunciarsi sul merito (²⁶⁶), in ciò allocandosi anche la distinzione con l'improcedibilità che, al contrario, segnala la successiva mancanza di adempimenti necessari alla prosecuzione della lite, a fronte di una impugnazione ammissibile (²⁶⁷).

Il peso specifico della inammissibilità nella dinamica del giudizio è assai peculiare, poiché la sua declaratoria assume il valore di una pronuncia di rigetto nel merito, con ciò giustificando l'interdizione dalla riproponibilità dell'impugnazione come stigmatizza l'art. 358, e conferendole l'insanabilità che le è propria, ormai per costante interpretazione (²⁶⁸).

A questi caratteri se ne affianca un altro, logicamente consequenziale direi, ossia la sua rilevabilità di ufficio, e tale è poiché se si ammette che l'istituto presiede la corretta instaurazione del

²⁶⁵ Cfr. ZUCCONI, *Incontro*, *op. cit.*, passim.

²⁶⁶ Cfr. PROVINCIALI, *Delle impugnazioni in generale - inammissibilità e improcedibilità*, in Trattato del processo civile, 1962, p. 163, il quale inoltre, in merito al fondamento sistematico dell'inammissibilità, sostiene quanto segue: «..non è tanto posto nel principio di economia processuale o nella concezione mista dell'opportunità del rigetto della domanda in una fase preliminare [...] quanto nell'esclusivo intento di porre una sanzione per il rispetto di requisiti ed estremi di forma che la legge ritiene indeclinabili per il miglior esito del processo. [...] è, quindi, naturale che, per assicurare questo fine, [...] la legge abbia posto una sanzione per cui si preclude di conoscere del merito in difetto degli estremi per cui il conoscerne si ravviserebbe utile ai fini d'una giusta decisione. Mancando i necessari coefficienti, è inutile tentare a vuoto una soluzione di giustizia» (p. 162).

²⁶⁷ In questo senso CERINO CANOVA, voce *Inammissibilità e improcedibilità*, in *Enc. Giur.*, 1989.

²⁶⁸ GIOVANARDI, *op. cit.*, pp. 672-675, FABBRINI, *op. cit.*, 3021, il quale però in l'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione, Padova, 1968, p. 278 ammette, in effetti, che l'inammissibilità sia una specie del più ampio genere nullità. Ne prende atto ma si discosta da questa lettura POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, f. 2, p. 353.

giudizio impugnatorio, ebbene è appannaggio del giudice definire quando tali condizioni difettino.

Nevralgico e ben più problematico è il confine da tracciarsi con la nullità, con la quale si crea una possibile sovrapposizione sotto lo specifico profilo dei vizi formali, che possono invero accedere all'una o all'altra categoria, problema che, ad oggi, non trova un fronte univoco tra i commentatori ⁽²⁶⁹⁾.

Questo stato di cose ha radici assai profonde. A pochi anni dalla nascita dell'attuale codice di procedura, la dottrina - che collocava la fattispecie in esame quale conseguenza di quei vizi inficianti la produttività di effetti dell'atto - parlava di inammissibilità quale «forma di nullità non estensiva», sottolineando così il netto divario con la regola della estensibilità della nullità oggi allocata alla lettera dell'art. 159 ⁽²⁷⁰⁾. Quell'incompiutezza della disciplina che veniva all'epoca rilevata è in verità perdurata fino a noi, incredibilmente nei termini in cui lo stesso Carnelutti ne prevedeva lo sviluppo «è probabile che ne risulti essere l'inammissibilità un tipo di inefficacia, che si riferisce in particolare alle istanze, senza che però si possa sempre dire che l'inefficacia dell'istanza si risolva sempre nell'inammissibilità, tanto è che, fra l'altro, l'art. 164 prevede la nullità della citazione» ⁽²⁷¹⁾.

Se queste erano le spinte derivanti dall'architettura del neonato codice, ben si comprende che la successiva stagione non poteva brillare per certezze interpretative dell'istituto, in un panorama che dissolveva nell'indefinito il confine delle due categorie in esame, tra le quali si continuava a discutere della loro autonomia.

Il tema pare tuttavia affatto sopito, stante l'interesse dimostrato da recenti studi in materia che propugnano una contiguità tra nullità e inammissibilità, le cui discipline, lungi dall'essere indipendenti, dovrebbero invece porsi in una relazione di reciproca connessione, in

²⁶⁹ CERINO CANOVA, *Inammissibilità*, op. cit., p. 2 ad esempio si schiera sul fronte della confluenza tra nullità formale e inammissibilità.

²⁷⁰ CARNELUTTI, *Istituzioni*, op. cit., p. 359.

²⁷¹ CARNELUTTI, *Istituzioni*, op. cit., p. 360.

particolare estendendo i principi rilevanti in tema di nullità, a partire da quello di strumentalità, anche alla categoria in discussione (²⁷²).

Stando a quanto già argomentato precedentemente, si evincerà che, a parere dell'autrice, l'inammissibilità non trova spazio tra le pieghe delle difformità dal digitale, anche per una questione strettamente attinente alla struttura stessa dell'istituto.

Il quesito, come per ogni invalidità, è chiedersi quale genere di interesse/diritto venga protetto da quella determinata prescrizione formale e con ciò omologarvi una reazione, laddove non già prescritta.

Ribadito che, facendo riferimento ai vizi già oggetto di analisi, le specifiche tecniche operano a livello di mera traduzione della legge processuale, contribuendo a concretizzare il *semplificare digitalizzando* che ha ispirato la riforma, sarebbe quantomeno azzardato pensare di far arretrare i requisiti digitali a dei veri e propri presupposti per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Oltre a non ritenere opportuno un'applicazione esorbitante dai casi espressamente disciplinati, pensare al formato digitale quale condizione legittimante l'esercizio del diritto di difesa, incidendo sulla stessa tutelabilità del diritto dedotto in giudizio, pare una reazione abnorme rispetto a tale deviazione dal tipo, che consente comunque, come già dimostrato, di non inibire neppure la produttività degli effetti propri dell'atto.

²⁷² Così R. POLI, *L'invalidità*, op. cit., p. . più che diffusamente il medesimo autore affronta il tema in *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali civili*, Torino, 2014, pp. 328-341, ove si discorre anche del tratto caratterizzante l'istituto ossia la sua inammissibilità. Rispondendo a chi sostiene che questo sa il tratto distintivo a riprova della autonomia della inammissibilità dalla fattispecie dell'art. 156, si chiosa che «L'osservazione, in sé corretta, necessita a mio avviso di una qualche precisazione. In primo luogo è vero che l'art. 162 c.p.c. lascia spazio all'ipotesi di nullità non suscettibile di rinnovazione, ma per l'inammissibilità la non rinnovabilità dell'atto è la regola, e si tratta di una regola che non ammette eccezioni; sicché in questi termini è ravvisabile un profilo [...] peculiare delle ipotesi e del corretto regime dell'inammissibilità. In secondo luogo è altrettanto vero che la non rinnovabilità si raccorda, specificamente, alla fase d'impugnazione. [...] Tuttavia questa caratteristica dei vizi previsti a pena di inammissibilità non consente certo di riconoscere autonomia concettuale alla figura d'invalidità in esame. Si tratta piuttosto di qualificare dei vizi di nullità connotati da specifiche peculiarità ed, in particolare, del fatto di essere vizi insanabili o non più sanabili».

Rispetto invece ad un eventuale totale scollamento dalla veste telematica, ebbene le argomentazioni già svolte a riguardo giustificano un rigetto della sussumibilità nella categoria in analisi.

Affrancarsi dal sistema delle regole che presiedono il funzionamento del profilo di forma/contenuto degli atti, vorrebbe dire rinunciare inoltre, nonostante le avverse posizioni menzionate, anche ai meccanismi rimediali che presiedono alla conservazione dell'atto, con scarso rispetto anche del già illustrato principio di economi processuale.

Da ciò discende l'idea di affrontare il tema che seguirà, che vuole connettere forme, tutela e accertamento.

2. *.L'informatica come limite all'accesso alla giustizia ed elogio alle teorie sistemiche della sanzione.*

In una prospettiva più spiccatamente *de iure condendo* o, più modestamente, di valutazione della lite smaterializzata, le seguenti pagine vogliono dare modo di collocare, in un panorama ben più ampio rispetto a quello dei principi processuali nazionali, la relazione intercorrente tra le forme di accesso e svolgimento della tutela giurisdizionale e l'esercizio stesso del diritto di difesa.

Ad essi si connette quel ricorrente concetto di discrezionalità tecnica in base al quale il giudice, operando entro i limiti dati dalla legalità e dalla tipicità delle forme processuali, si trova a dover dotare di concreto contenuto i concetti di cui la legge processuale lo fornisce, dallo scopo, all'economicità, al giusto processo stesso (²⁷³).

Nello specifico momento di direzione dell'attività istruttoria, questa c.d. «libertà d'opzione» pone il giudicante nella posizione di dover operare tra due punti di massima ovvero tra la legalità e l'equità.

Ancora più specificamente la razionalizzazione delle forme del processo, esigenza sottesa a tutta la disciplina della nullità, costituisce un momento nevralgico nella direzione della lite, sintetizzando in sé

²⁷³ Cfr. in tal senso L. P. COMOGLIO, *Etica e tecnica del giusto processo*, Torino, 2004, 332 ss.

due esigenze alle quali il giudice è chiamato a dare una concreta dimensione: l'economia delle risorse della lite e il rispetto del diritto positivo.

La ricognizione relativa all'applicazione dell'inammissibilità nella pratica del processo digitale, si collega in modo particolare ai profili espressi, poiché, meglio che in altri casi, pone sul tavolo le criticità rispetto ad essi rilevabili, essendo anche stata utilizzata in altre sedi proprio in ottica spiccatamente deflattiva del contenzioso⁽²⁷⁴⁾.

Si è detto che la forma è il mezzo di attuazione della tutela, che modula il diritto alla difesa e che la sua precostituzione garantisce dall'arbitrio del giudicante.

Il profilo è ben noto primariamente all'Unione Europea che, come osservato «has adopted a number of regulations in the area in the area of civil justice in an attempt to simplify cross border litigation, reduces its costs, and support the citizens and businesses in obtaining speedier judgements»⁽²⁷⁵⁾.

La domanda che quindi si vuole sottoporre al lettore consiste in ciò, se vi sia un limite - e nel caso identificarne gli estremi - rispetto al quale ci si debba attenere nella lettura delle formalità processuali e quindi poi nella scelta della conseguenza che più gli si attaglia.

L'argomento è stato declinato in vario modo anche nella giurisprudenza della Corte Edu, che ha invero accumulato una corposa

²⁷⁴ Il riferimento è al c.d. filtro in appello che molte critiche ha sollevato proprio rispetto all'utilizzo della fattispecie esaminata. Per ogni approfondimento al dibattito sul tema si rinvia a CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di "svaporamento"*, in *Corr. Giur.*, 2012, f. 10, CAPONI, *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile*, www.judicum.it, 2012; DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, www.judicium.it, 2012, BOVE, *La pronuncia dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, f. 2, p. 389.

²⁷⁵ VELICOGNA, LUPO, ONTANU, *Simplifing access to justice in oss border litigation, teh antional practices nd the limits of the eu procedures the service of documents examples*, international jurnal of procedural law, 2016, p. 95. Sulla crisi della produzione normativa connessa sia con lo sgretolarsi del concetto stesso di norma sia con il moltiplicarsi delle fonti del diritto processuale dovuto all'aumento degli stati nell'Unione si rimanda a LICCARDO, *Identità e contingenza*, *op. cit.*, p. 36.

eredità di precedenti, che ben possono offrire ai commentatori un quadro piuttosto omogeneo.

Stanti gli amplissimi margini con cui ogni stato modula l'accesso alla giustizia e le forme che vengono predisposte per la sua fruizione, si deve considerare che esse vadano lette con delle lenti ben precise al fine di collocare nel giusto ordine di priorità sia la posizione delle parti nella lite, sia il ruolo dei requisiti formali all'interno del percorso verso l'accertamento.

Gli arresti offrono spunti di riflessione sotto due differenti profili:

- nella libertà o, all'inverso, nei limiti che assistono il legislatore nell'imporre requisiti formali di accesso alla giustizia;
- sul dovere del giudice di interpretazione dei suddetti requisiti.

Proprio volgendo lo sguardo alla legge processuale italiana, nella causa *Trevisanato c. Italia* (²⁷⁶), i giudici di Strasburgo ebbero a ricordare taluni principi ordinatori di quell'intima relazione che collega il diritto all'accesso alla giustizia, stigmatizzato all'art. 6 CEDU, con le modulazioni formali che lo stato pone per la fruizione di taluni strumenti di tutela.

In primo luogo la Corte segmenta il proprio ambito di azione, ricordando che essa né può sostituirsi alla cognizione dei giudici nazionali, né può obiettare in merito alle discrezionali e legittime valutazioni degli stati sovrani in merito all'opportunità dell'adozione degli strumenti processuali e delle limitazioni procedurali che essi apprestano.

Pertanto l'oggetto specifico del focus della corte edu è un giudizio di compatibilità con l'art. 6 CEDU, che presenta due sfaccettature:

²⁷⁶ *Trevisanato c. Italia*, 15 settembre 2016, su ric. N. 32610/07 nella quale la questione riguardava un istituto processuale tanto particolare quanto discusso - invero abrogato in pendenza di giudizio - ascritto all'art. 366 bis c.p.c.: il c.d. filtro a quesiti. In questa sede il ricorrente, dopo un lungo iter giudiziario volto a chiedere l'annullamento del suo illegittimo licenziamento, approdava in Cassazione domandando la riforma della sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva escluso nel suo caso l'applicazione dell'art. ebbe a lamentare la lesione dell'art. 6 Cedu a motivo del rigetto del ricorso in cassazione proprio sulla base della mancata elaborazione del quesito di diritto da sottoporre alla corte.

a) valutare la legittimità, rispetto alla carta EDU, dello specifico requisito formale posto dallo stato per l'esercizio di uno strumento di tutela processuale;

b) esaminare la *proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito*, ovvero esaminare se la pur legittima modulazione dell'accesso alla giustizia abbia vulnerato il diritto sostanziale della parte.

Non si può non puntualizzare, infatti, che lo scopo ultimo dell'agire della Corte è perfettamente espresso nella pronuncia ed è volto ad assicurare che «il diritto a un tribunale, di cui il diritto all'accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse [...]. In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto a un individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza».

Parte ricorrente in questa sede si trovava infatti a lamentare una lesione del proprio diritto ad ottenere una pronuncia dal proprio giudice naturale precostituito, in quanto la suprema Corte di cassazione aveva respinto, con una pronuncia di inammissibilità *ex art. 366 bis*, il suo ricorso per carenza di elaborazione del richiesto principio di diritto, funzionale al giudice per poter direttamente individuare la questione giuridica sulla quale concentrare il proprio vaglio.

L'azione promossa innanzi il giudice dei diritti era pertanto rivolta a stabilire se l'introduzione di un requisito formale del ricorso in cassazione poteva ledere il diritto all'accesso alla giustizia, positivizzato oltre che al testo dell'art. 6, anche nel corpo dell'art.1 cedu per il quale «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente [...] da un tribunale [...] il quale sia chiamato a pronunciarsi sui suoi diritti e doveri di carattere civile».

Si precisa da adesso che l'ultima parola dei giudici di Strasburgo sarà condensata in una pronuncia di rigetto delle doglianze del Trevisanato, pertanto ritenendo ragionevole il criterio di natura formale

voluto dal legislatore italiano e del quale la suprema Corte ha ravvisato il difetto nel ricorso introduttivo.

Invero ciò che è di nostro interesse è l'argomentazione giuridica relativa ai metodi di restrizione dell'accesso alla giustizia.

Posti i parametri a) e b) suindicati rispetto ai quali i giudici snodano la loro cognizione, vi sono due passaggi di estremo rilievo.

La sentenza focalizza su una questione precisa, ossia i limiti entro i quali può operare il singolo requisito di forma/contenuto. Essi sono, appunto, due.

Il primo sta nel suo fine, ossia a dire che esso mai può palesarsi come pregiudizio alla *sostanza stessa del diritto del ricorrente a un tribunale*, mentre il secondo gioca sul piano dell'interpretazione - quindi rivolgendosi qui ai giudici nazionali - che mai deve assumere un profilo di eccessivo formalismo, perché in questo caso vi sarebbe una reale lesione dell'art. 6.

I piani di indagine per la corte sono pertanto diversi, uno strutturale ontologico della modulazione dell'accesso alla giustizia e l'altro esegetico.

Sul primo versante gioca un ruolo primario quel concetto, già citato, di legittimità della soluzione adottata, sul secondo la proporzionalità della stessa, relativamente alla quale non si può non osservare che l'antiformalismo è associato ad un concetto di proporzione tra il mezzo adottato e lo scopo che esso persegue.

I limiti di forma (e anche i termini e le decadenze processuali) per l'accesso alla giustizia, secondo la giurisprudenza della Corte, sono astrattamente connessi con una esigenza, quella di certezza del diritto che significa anche certezza di una tutela sostanziale così descritta «The problem is not simply one of interpretation of substantive rules, but that a procedural rule has been construed in such a way as to prevent the applicants' action being examined on the merits, with the attendant risk

that their right to the effective protection of the courts would be infringed»⁽²⁷⁷⁾.

Ed è pertanto per questo motivo che le formalità di cui un ordinamento può legittimamente dotarsi non possono mai frapponersi tra la parte e l'utilizzo di un determinato strumento processuale⁽²⁷⁸⁾.

Di converso i limiti ammessi dallo stato per l'accesso al giudice naturale sono stati diffusamente scandagliati, e tra di essi è parere della Corte che debba esserne annoverato uno in particolare «La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Les intéressés doivent normalement s'attendre à ce que ces règles soient appliquées»⁽²⁷⁹⁾.

Sulla base di questo assunto è stato ad esempio stabilito che non costituisce lesione dell'art. 6 l'introduzione, a mezzo della legge n. 3900/2010, di un requisito piuttosto stringente per l'accesso alla tutela del giudice di legittimità. Il legislatore, in questo caso greco, aveva infatti deciso che tutti i ricorsi al giudice di ultima istanza, insieme ai motivi, dovevano anche sottolineare la necessità della pronuncia del giudice adito, avendo cura di specificare, nel caso, l'assenza di precedente alcuno nella materia oggetto di ricorso.

²⁷⁷ Questa connessione è tessuta in *Beles c. Repubblica Ceca*, 12 novembre 2002, ric. n. 47273/99, nella quale la Corte ribadisce che «the right to a fair trial, as guaranteed by Article 6 § 1 of the Convention, must be construed in the light of the rule of law, one of the fundamental aspects of which is the principle of legal certainty, which requires that all litigants should have an effective judicial remedy enabling them to assert their civil rights». In questa disamina i giudici si trovano a confermare quanto già sostenuto in altri arresti e cioè che «the rules governing the formal steps to be taken and the time-limits to be complied with in lodging an appeal are aimed at ensuring the proper administration of justice and compliance, in particular, with the aforementioned principle of legal certainty. That being so, the rules in question, or the manner in which they are applied, should not prevent litigants from using an available remedy». Inoltre sul diritto all'accesso alla tutela giurisdizionale si veda *García Manibardo c. Spagna e Mortier c. Francia*, n. 42195/98, 31 luglio 2001. Sull'ammissibilità delle limitazioni a tale diritto: *Guérin c. Francia* del 29 luglio 1998 § 37, *Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, 19 dicembre 1997, § 33, *Papaioannou c. Grecia*, n. 18880/15, § 49, 2 giugno 2016.

²⁷⁸ In tal senso si esprime chiaramente un altro arresto *Viard c. Francia*, 9 gennaio 2014, ric. n. 71658, in base alla quale «Toutefois, les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible».

²⁷⁹ Passaggio della pronuncia *Papaioannou c. Greece*, 2 giugno 2016, ric. N. 18880/15.

L'altro corposo versante che tanto occupa le argomentazioni dei giudici di Strasburgo, attiene al principio di proporzionalità ⁽²⁸⁰⁾ ⁽²⁸¹⁾.

Il concetto di proporzionalità si palesa di pressante interesse per lo studioso in effetti, poiché esso sottende di per sé una lettura specifica della questione di cui si discorre.

Nel rifarsi alla proporzionalità la Corte implicitamente assume che il giudicante scelga la soluzione che non solo sia “economicamente” più vantaggiosa per la lite, ma che volga uno sguardo più ampio al sistema processuale nel suo complesso, cioè vagliando quale interpretazione potrebbe essere più consona per il miglior funzionamento della giustizia, esondando dal singolo contenzioso.

Si è parlato a tale riguardo di *bussole concettuali* «in grado di orientare l'interprete verso la protezione degli interessi individuali di chi agisce e si difende nel singolo processo e gli interessi, considerati nel loro complesso, di coloro che sono terzi rispetto alla singola vicenda processuale, cioè degli altri utenti potenziali o attuali del sistema giustizia, interessi che si appuntano sulla gestione efficiente dell'insieme dei processi» ⁽²⁸²⁾.

Le puntualizzazioni che così chiaramente arrivano dal giudice sovranazionale, sono un utile spunto per chiosare su quanto accade nei confini nazionali.

Colto l'input dato dall'utilizzo dell'inammissibilità, si può adesso, anche alla luce di quanto argomentato in particolare riguardo il principio di economia processuale, riflettere in merito al senso generale della dimensione digitale.

²⁸⁰ Il riferimento è al corposo lavoro di L.P. COMOGLIO che in più di uno scritto analizza la connessione di cui in parola: *Il principio di economia processuale*, Padova, 1980, vol. I, *Etica e tecnica del giusto processo*, Torino, 2004, nonché in *L'economia dei giudizi come principio ad assetto variabile*, in Riv. Dir. Proc., 2017, p. 331.

²⁸¹ Contrariamente ad altri ordinamenti e ad altre leggi processuali, l'Italia non accoglie il principio in parola, positivo o negativo che sia, tra le pieghe della propria normazione, come invece è realtà in Inghilterra dove le Civil Procedure Rules (CPR) asseriscono, alla loro apertura che «These Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases justly and at proportionate cost» [in www.justice.gov.uk, la versione aggiornata delle Rules].

²⁸² In questi termini si esprime CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2011, f. 2, p. 397.

Pur nella legittimità e nella genuinità dei propositi che hanno animato la riforma telematica, nel suo uso corrente l'informatica è spesso divenuta un filtro per l'accesso alla giustizia e ancora di più la comminatoria di invalidità, nella sua apparente innocua valutazione di congruità tra fatto e fattispecie, ha finito col costituire quasi un vaglio di preliminare ammissibilità della domanda.

Non a caso, si è parlato a tal riguardo di *nuovo formalismo digitale*, evidenziando una tendenza interpretativa di appiattimento sullo sterile rispetto delle modalità di esecuzione e sviluppo delle Regole tecniche.

Eppure il nostro sistema processuale non è digiuno di strumenti, già analizzati, volti ad evitare una lettura autoreferenziale della regola e a condensare in sé quello che per Strasburgo dovrebbe proprio scongiurare derive formalistiche, ossia il principio di proporzionalità, che viene declinato dalla legge processuale nel principio stesso di strumentalità delle forme, quindi anche quello di raggiungimento dello scopo.

Come ebbe a dire Satta «Il processo privato è intrinsecamente antiformalistico, come dimostra, a tacer d'altro, il processo arbitrale; il formalismo se mai comincia e si afferma proprio col processo pubblico, con l'intervento dello Stato oltre la sua naturale ed essenziale funzione, il che è in perfetta aderenza ad ogni manifestazione del dirigismo statale, necessariamente creatore di formalismo»⁽²⁸³⁾.

Ciò che più ampiamente dovrebbe attingersi dalle riflessioni sopra svolte, sta forse nell'interpretazione stessa del concetto di forma, che è il presupposto logico dell'applicazione di qualsiasi invalidità.

Si evince dagli arresti commentati che la forma dovrebbe porsi come un bilanciamento di valori o di diritti in gioco, che equilibrano il fine ultimo della singola prescrizione con l'interesse (del singolo e) generale del sistema ad una interpretazione finalizzata all'elisione di possibili pregiudizi del diritto alla difesa e all'interdizione all'accesso ad un giudice naturale che accerti nel merito la richiesta di tutela.

²⁸³ SATTA, *Il mistero del processo*, op. cit., pp. 83-84.

Tornando con la mente a quando si è parlato di invalidità quale sanzione e delle letture della sanzione in ottica atomistica o sistemica, ecco che evidentemente si può dire che, a mezzo di una rivalutazione delle forme processuali, si può giungere ad una rilettura del ruolo delle invalidità nel processo, che possono direzionarsi marcatamente verso quest'ultima interpretazione e divenire, in modo più deciso, uno strumento di tutela dell'equilibrio generale dell'ordinamento.

Il rispetto della norma (telematica), pertanto, non si risolve solo nell'asseverare la compatibilità al tipo, ma nel chiedersi se questa compatibilità sia economica, proporzionale e ragionevole, cioè, in sintesi, se arrechi danno ai diritti (costituzionalmente) garantiti alle parti di cui non solo l'ordinamento tutto deve farsi tutore, ma nella cui esistenza esso stesso si risolve.

CONCLUSIONI

Il cammino compiuto in questo elaborato è passato non solo attraverso l'analisi di differenti categorie giuridiche e della loro applicazione alla pratica processuale, ma anche tramite l'interpretazione di un corpus normativo, quello tecnico, che si presenta in termini di assoluta novità rispetto alle norme e agli istituti che, più o meno in modo chiaro e uniforme, comunque ordinavano, con rassicurante familiarità, il fluire del contenzioso civile.

Si è avuto modo di osservare che la traduzione digitale del processo ha posto in rilievo le luci e le ombre del procedimento civile, per così dire, *analogico*, e in tale ottica si è voluto ricostruire, sempre dal punto di vista dogmatico, le categorie da cui esso è ordinato, proprio perché vi era necessità di comprendere da quali assunti o certezze - o incertezze - si stesse prendendo le mosse, per potere domandarsi se e in che modo l'informatica avesse segnato una linea di continuità o di innovazione rispetto ad una determinata fattispecie.

Di certo i cambiamenti che il PCT ha introdotto non sono esigui, anzi, richiedono di espandere gli strumenti e l'armamentario teorico del giurista proprio per riuscire a veicolare la richiesta di tutela.

La dimensione digitale, infatti, non solo è un nuovo luogo di esercizio dei diritti, ma di fatto ne modula anche il corretto procedere, con regole che superano di gran lunga la cogenza delle norme di legge.

Attraverso una analisi incentrata a dare rilievo alle singole *species* di invalidità che la legge processuale ammette, si è voluto ordinare la variegata fenomenologia che le multiformi divergenze dal modello - dettagliatamente cesellato - di atto processuale telematico, ha imposto alla realtà processuale, non dimenticando di collocare, anche nel giusto ordine gerarchico, il fitto corpus normativo della lite telematica.

Questa attività di risistemazione ha preso le mosse da un concetto che è in verità presupposto e protagonista dell'indagine, cioè quello di *forma* dell'atto del processo, che risulta ad oggi essersi arricchito di

sfumature più che variegata, ma che non dismette la sua potenzialità descrittiva e definitoria nella realtà digitale, dimostrando anzi tutta la vitalità che gli è propria e che sembrava potesse barcollare sotto il peso dei bit.

Ciò che si spera sia trapelato dalle argomentazioni svolte, è che le categorie di cui il diritto processuale si dota, non essendo state direttamente incise dalla normativa tecnica, sono ancora in grado di spiegare la realtà - che offre materiale sempre più vario da inquadrare - e di offrire soluzioni interpretative adeguate, ossia rispettose della funzione che si prefigge il processo, che si sostanzia nel garantire alle parti tutto ciò che esse hanno diritto di conseguire.

Se i principi sono rimasti invariati, tuttavia meno positivo è il giudizio in merito al modo con cui essi vengono applicati al contenzioso digitale, poichè in plurimi casi, ci si trova innanzi ad una immotivata rigidità applicativa della legge processuale, imponendo - con sempre maggiore prepotenza - la comparsa di ciò che è stato definito come *nuovo formalismo digitale*.

La sublimazione del contenzioso nella dimensione immateriale ha prodotto, infatti, diffusi fenomeni di idolatria nei confronti del dettato della normativa tecnica, per garantire il cui rispetto taluni interpreti hanno proceduto a letture della legge del processo del tutto autoreferenziali, dimenticando quella spinta alla conservazione che è propria degli istituti che governano le invalidità.

Un altro profilo di pregnante interesse della trattazione, ad avviso di scrive, è probabilmente una questione che sottende tutto questo argomentare: il ruolo delle categorie.

Un secondo livello di analisi dell'elaborato fa trasparire come la domanda di fondo sia forse la capacità ordinatrice dei concetti di cui generalmente fa uso il diritto.

Le categorie per il giurista sono uno strumento fondamentale, anzi può dirsi che la categorizzazione dei concetti sia proprio l'attività

identificativa del diritto, a mezzo del quale la realtà viene filtrata e organizzata.

In un sistema come quello informatico che fa della rigidità dell'algoritmo la sua colonna portante e che si fonda sulla ferrea e precostituita attribuzione di un significato ad un significante, sembrerebbe non trovare spazio una possibile compatibilità con il ben più plastico mondo delle categorie giuridiche.

Questo pericolo viene controbilanciato solo continuando a plasmare il fluire della lite con i principi di rango costituzionale che ne presiedono il funzionamento, finalizzando così l'interpretazione e l'applicazione della normativa tecnica verso concetti di più ampio respiro.

In questo quadro si dota di nuova linfa anche il concetto stesso di invalidità il quale, per evitare di divenire lo strumento principe del formalismo cui si accennava, non può più essere letto solo come giudizio di conformità rispetto ad un modello normativo, ma ci si deve domandare se questa compatibilità sia economica, proporzionale e ragionevole, bilanciandosi così con quei diritti costituzionalmente garantiti attraverso cui è plasmata la tutela giurisdizionale.

BIBLIOGRAFIA

ANDRIOLI V., *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979.

ARCELLA, CALORIO, *Gli elementi attivi vietati nelle regole tecniche del pct- ricostruzione della normativa di riferimento e indicazioni operative*, in www.cspt.it.

ARENHART, GUSTAVO OSNA, *complexity, proportionality and the "panprocedural approach": some bases on contemporary civil litigation*, *International journal of procedural law*, 2014, n. 2, p. 178.

ASCARELLI T., *Inesistenza e nullità*, *Riv. Dir. Proc.*, 1956, p. 61.

ASPRELLA C., *natura de reclamo cautelare e processo telematico*, *Giur. It.*, 2016, f. 10, 1278.

ATTARDI A., *Diritto Processuale civile*, Padova, 1997.

ATTARDI A., *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991.

AULETTA F., *Nullità e inesistenza degli atti processuali civili*, Napoli, 1999.

AULETTA F., POLI R., *Il lento addio dei giudici all' «inesistenza» degli atti processuali*, *Riv. Dir. Proc.* 2016, f.6, 1647.

AULETTA F., *É il formalismo bellezza*, *Riv. Dir. Proc.*, 2008, p 755.

AULETTA F., *La nullità (sanabile) della sentenza che manca della sottoscrizione di "un" giudice*, *Foro It.*, 2014, f. 7/8, p. 2078.

- AULETTA F., *Nullità e "inesistenza" (della notifica al debitore) del pignoramento (presso terzi)*, Giur. It., 2007, f. 7, p. 1745.
- BALENA G., *Dupliche iscrizione ruolo della stessa causa e mancata riunione dei procedimenti*, Foro It., 1980, 3041.
- BALENA G., *Sulla pretesa inesistenza resa dal giudice irregolarmente costituito*, Foro It., 1986, p. 319.
- BALENA G., *In tema di inesistenza, nullità ed inefficacia delle sentenze*, Foro It., p. 179.
- BALENA G., *Riflessioni minime circa l'obbligatorietà del deposito di atti e documenti*, il Giusto proc. Civ., 2016, f. 3, p. 593.
- BARALE A., *Il processo civile telematico di cognizione: uno sguardo sul futuro prossimo*, Corr. Giur., 2012, p. 285.
- BARAK A., *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995.
- BELLÈ M., *Prime note su pct e processo di cognizione*, Judicium.it.
- BESSO C., *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1996
- BETTI E., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici: teoria generale e dogmatica*, Milano, 1949.
- BIAVATI P., *Nuovi orientamenti della cassazione e remissione in termini*, Rass. Trib. 2011, 186.
- BOBBIO, *Sanzione*, voce in Nvss. Dig., XVI, Torino, 1969.

BONAFINE A., *Il deposito telematico di atti in formato pdf immagine: brevi note a Trib. Milano 3 febbraio 2016, n. 1432*, www.giustiziacivile.com.

BONAFINE A., *Il ricorso in riassunzione tra deposito telematico e possibili sanzioni*, www.judicium.it, 15 marzo 2017

BORRUSO R., *Computer e diritto. Problemi giuridici dell'informatica*, vol. II, Milano, 1988.

BOVE, *La pronuncia dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter*, Riv. Dir. Proc., 2013, f. 2, p. 389.

BRESCIA S., *il processo civile telematico: il presidio organizzativo del ministero*, in *Tecnologia, organizzazione e giustizia*, a cura di Stefano Zan, il Mulino, 2004.

BRUNELLI B., *Art. 121*, voce in Commentario breve al codice di procedura civile, Carpi - Taruffo, 2012.

BRUTTI, *Invalidità (storia)*, Enc. Dir., Milano, 1972, p. 561.

CALAMANDREI P., *Sopravvivenza della querela nullità nel processo civile vigente*, Riv. Dir. Proc., 1951, p. 112.

CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in Riv.dir. proc., 1950, I.

CAPONI R., *Contro il nuovo filtro in appello e per un filtro in cassazione nel processo civile*, www.judicium.it, 2012.

- CAPONI R., *Il processo civile telematico tra scrittura e oralità*”, discorso tenuto al convegno ”Lingua e processo. Relazione presso Accademia della Crusca, 4.4.14.
- CAPONI R., *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, Riv. Trim. Dir. Proc., 2011, f. 2, 389.
- CAPPELLETTI M., *Processo e ideologie*, il Mulino, 1969.
- CARLASSARE L., *Legalità (principio di)*, Enc. Giur., 1990.
- CARNELUTTI F., *Sistema di diritto processuale civile*, Padova, 1938.
- CARNELUTTI F., *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Roma, 1951.
- CARNELUTTI F., *Progetto del codice di procedura civile*, Padova, 1926.,
- CARNELUTTI F., *Inesistenza dell'atto giuridico*, Riv. Dir. Proc., 1955, p. 208.
- CARNELUTTI F., *Nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire*, Riv. Dir. Proc, 1952, p. 296.
- CARONI P., saggi sulla storia della codificazione, Milano 1998.
- CARPI F., *Processo civile e telematica: riflessioni di un profano*, Trim. Dir. Proc., 2000, p. 467.
- CARPI F., *Spunti per l'unificazione dei modelli processuali tramite il processo telematico*, in *Tecnologia organizzazione e giustizia*, a cura di Stefano Zan, il Mulino, 2005.

CERINO CANOVA A., *Inammissibilità e improcedibilità*, voce in Enc. Giur., 1989, XVI.

CHIARLONI S., *Giusto processo*, voce in Enc. Dir., 2008.

CHIARLONI S., *Questioni rilevabili d'ufficio, diritto di difesa e "formalismo delle garanzie"*, in *Formalismi e garanzie, studi sul processo civile*, Torino 1995.

CHIOVENDA G., *Saggi di diritto processuale, 1900-1930*, 1930, vol. I.

CHIOVENDA G., *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1965.

CIACCIA CAVALLARI B., *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano, 1981.

CIPRIANO, *Vecchie e nuove questioni di formalismo processuale*, Foro it., 1994, I, p. 724.

COMOGLIO L.P., *Garanzia costituzionale dell'azione e congruenza dei termini di decadenza*, Riv. Dir. Proc., 1969, p. 463.

COMOGLIO L.P., Art. 24, in *Commentario della costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna, 1981, p. 50.

COMOGLIO L.P., *Il principio di economia processuale*, Padova (tomo 1, 1980, X-259 e tomo 2, 1982, XIII-375)

COMOGLIO L.P. *Modificazione della domanda, tutela effettiva ed economia dei giudizi (nuovi poteri per il giudice?)*, Nuova. giur. civ., 2016, IV, p. 653.

COMOGLIO L.P., *Etica e tecnica del giusto processo*, Torino, 2004.

COMOGLIO L.P., *L'economia dei giudizi come principio ad assetto variabile (aggiornamenti e prospettive)*, Riv. Dir. Proc., 2017, f. 2., p. 331.

COMOGLIO L.P., *Garanzia costituzionale dell'azione e congruità dei termini di decadenza*, Riv. Dir. Proc., 1969, p. 463.

COMOGLIO P., *Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive*, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2015, f. 3, p. 953.

CONSO G., *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1972.

CONSO G., *Sull'abuso del concetto di atto processuale inesistente*, Giur. It, 1951, II, p. 29.

CONSO G., *Premesse per una discussione in tema di norme sulla prova nel processo penale*, Riv. Dir. Proc., 1969, p. 1.

CONSO G., *Prospettive per un inquadramento delle nullità processuali civili*, Riv. Trim., dir. Proc., 1965, p. 110.

CONSOLO C., *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di "svaporamento"*, Corr. Giur., 2012, f. 10, p. 1133.

CONSOLO, MURONI, *Amministrazione straordinaria e termine a quo dell'interruzione del processo e per la sua riassunzione*, il Fallimento, f. 8, p. 960.

CORMIO B., *Libertà di forme*, voce in Commentario al codice di procedura civile, di E. Allorio, 1973, p. 1346.

COSSIGNANI F., *Il termine per la riassunzione del processo interrotto dalla dichiarazione di fallimento*, il Fall., 2009, p. 973.

COSSIGNANI F., *Processo civile telematico: deposito, notificazioni e comunicazioni*, Giur. It., 2017, 4, p. 974.

COSTANTINO G., *Il processo civile tra riforme ordinamentali, organizzazione e prassi degli uffici (una questione di metodo)*, Riv. Trim. Dir. Proc., 1999, p. 77.

COSTANTINO G., *Note sulla struttura della decisione nei processi a cognizione piena: un modello per la consolle del giudice*, in Tecnologia, organizzazione e giustizia, di Stefano Zan, il Mulino, 2005.

D'AGOSTINO F., *La sanzione nell'esperienza giuridica*, Torino, 1993.

D'ALESSANDRO, *Riesame dell'ingiunzione di pagamento europea (i.p.e.) dopo la scadenza del termine di opposizione ed efficacia dell'i.p.e. non tempestivamente contestata*, Int'Lis, 2015, f. 2, p. 75.

DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, www.judicium.it, 2012.

DE GIOVANNI B., *La nullità nella logica dl diritto*, Morano Editore, 1964.

DELLA VEDOVA P., *La deriva telematica del processo civile*,
www.judicium.it, 2.11.14.

DENTI V., *La natura delle norme sulle prove*, Riv. Dir. Proc., 1969, p.
8.

DENTI V., *Dall'azione al giudicato*, Padova, 1983.

DENTI V., *Valori costituzionali e cultura processuale*, in Riv. Dir. Proc.,
1984, p. 443;

DENTI V., *Procedimento civile (atti del)*, Digesto civile, IV, 1996.

DENTI V., *Intorno alla relatività della distinzione tra norme sostanziali
e norme processuali*, Riv. Dir. Proc., 1964, p. 64,

DENTI V., *Questioni rilevabili d'ufficio e contraddittorio*, 1968, Trim.
Dir. Proc. Civ., p. 217.

DENTI V., *Inesistenza e nullità degli atti processuali civili*, Nvss. Dig.,
VIII, Torino, 1962.

DE ROSA F., *L'analisi funzionale della forma*, Milano, 2011.

DI PAOLA S., *Contributi ad una teoria della invalidità e della
inefficacia in diritto romano*, Milano, 1966.

FABBRINI G., *L'opposizione ordinaria di terzo nel sistema delle
impugnazioni*, Milano 1968.

FABIANI M., *Per la qualità delle conoscenze giuridiche*, in Corr. Giur.,
2016, f. 4, p. 511.

FALZEA A., *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941.

FERRARI F., *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, Dir. Inform. (II), 2015, f. 6, p. 985.

FERRARI F., *Il sistema delle fonti nel processo civile telematico*, Riv. Dir. Proc., 2016, f. 4-5, p. 1201.

FERRI G.B., *Le anamorfosi del diritto civile attuale*, Padova, 1994

FERRI G., *verso il processo civile moderno*, Historia et ius, 2014.

FILANTI S., *Inesistenza e nullità del negozio giuridico*, Napoli, 1983.

FINOCCHIARO G., *Riflessioni di Tecnica e diritto*, Dir. Inf., 2012, f.4-5, p.831.

FOIS S., *La crisi della legalità*, Milano, 2010.

FOIS S., *Legalità (principio di)*, Enc. Giur., Milano, XXII, 1973.

FORNACIARI M., *Presupposti processuali e giudizio di merito: l'ordine di esame delle questioni nel processo*, Torino, 1996.

FROSINI V., *Il diritto della società tecnologica*, Milano, 1981.

FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali civili*, in Studi in onore di Enrico Redenti,

GALLIZIA A., *L'informatica incontra il diritto?*, Riv. Not., 1998, I, p. 851.

- GAMBINO E., *L'accordo telematico*, Milano, 1997, p. XI.
- GAVAZZI G., *Sanzione (teoria generale)*, Enc. Giur., Roma, 1992.
- GIANNANTONIO E., *Manuale di diritto dell'informatica*, Padova, 1994.
- GIORGIANNI M., *Forma degli atti*, in e.d., XVII, Milano, 1988, p. 168.
- GIOVANARDI C. A., *Osservazioni sulla asserita autonomia concettuale della inammissibilità*, Giur. It., 1986, I, 2, p. 665.
- GIOVANARDI C. A., *sullo scopo dell'atto processuale in relazione alla disciplina della nullità*, riv. dir. civ., 1987, II, 267.
- GRASSO E., *La regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato*, Riv. Dir. Proc., 1965, p. 386.
- GRAZIOSI A., *Il documento informatico (dir. proc. civ.)*, Enc. diritto, 2008, p. 491.
- GUASTINI R., *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, 1998.
- IASEVOLI C., *la nullità nel sistema processuale penale*, Padova, 2008.
- IRTI N., *Idola libertatis: tre esercizi sul formalismo giuridico*, Giuffrè, 1985.
- JEMOLO A.C., *Inesistenza, nullità assoluta della sentenza, difetto di giurisdizione*, Riv. Trim. Dir. Proc., p. 1316.

LA CHINA S., *L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile*, Milano, 1968.

LA CHINA S., *Presupposti processuali*, Dig. Disc. Priv., XIV, 1996, p. 300

LICCARDO, *Identità e contingenza del processo civile telematico, in Tecnologia, organizzazione e giustizia. L'evoluzione del processo civile telematico*, a cura di Stefano Zan, Il Mulino, 2005.

LIEBMAN E.T., *Questioni vecchie e nuove in tema di qualificazione delle norme sulle prove*, ora in Scritti dedicati ad A. Raselli, Milano, 1971, tomo 2.

LISERRE, *Il rapporto tra automazione e diritto*, Riv. Notariato, f. I, p. 800.

LUGO A., *Inammissibilità e improcedibilità (dir. proc. civ.)*, in Nvss. Dig., VIII, Torino, 1962.

MANDRIOLI C., *In tema di vizi non formali degli atti processuali civili*, Ius, 1986, p. 320.

MANDRIOLI C., *Presupposti processuali*, Nvss. Dig., 1957, p. 784

MANDRIOLI C., *L'assorbimento dell'azione civile nelle nullità e l'art. 111 della costituzione*, Milano, 1967.

MANDRIOLI C., *Sulla nozione di irregolarità nel processo civile*, Riv. Dir. Civ., 1977, p. 509.

MANDRIOLI C., *Sulla sanabilità della inosservanza delle forme prescritte a pena di preclusione e decadenza*, Riv. Dir. Proc., 1996,

p. 447.

MANONI, *La remissione in termini nel processo tributario*, il Fisco, 2014, p. 2685.

MARELLI F., *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000.

MARTINETTO G., *Della nullità degli atti*, voce in Commentario al codice di procedura civile, diretto da Allorio, Torino, 1973.

MASUCCI A., *L'atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione*, Napoli, 1993.

MASUCCI A., *Il documento informatico, profili ricostruttivi della nozione e della disciplina*, Riv. Dir. Civ., 2004, 5, 10749.

MAZZA, *Il processo civile telematico problemi e prospettive*”, Quaderni di giustizia ed organizzazione, 2008, VI, p. 99.

MINOLI E., *L'acquiescenza nel processo civile*, Torino, 1942.

MINATOLA, MURRA, *La conversione dell'atto processuale nullo: un caso di giurisprudenza normativa*, giustizia civile, 2001, f. 4, p. 1051.

MINAZZI, *La cassazione ammette il deposito telematico dell'atto introduttivo del giudizio*, www.lanuovaproceduracivile.it.

MONDINI A., *La domanda di ingiunzione europea nell'epoca del pct*, www.iudicium.it,

MONDINI A., *Processo elettronico: senza testo unico l'ancora dei giudici*”, Guida al Diritto, 2014, f. 45, p. 12.

MONTELEONE G., *Difetto di giurisdizione e prosecuzione del processo: una confusa pagina di anomalie processuali*, Riv. Dir. Proc., 2010, f. 2, p. 271.

MONTELEONE G., *La funzione dei motivi ed i limi dell'effetto devolutivo nell'appello civile secondo le sezioni unite della corte di cassazione*, Giur. It. 1988, I, 1, p. 1820.

MONTESANO L., *Legge incostituzionale, processo e responsabilità*, Foro. It., 1952, p. 144.

MONTESANO L., *Questioni attuali su formalismo, antiformalismo e garantismo*, Riv. Trim. Dir. Proc., 1990, p. 1.

ONG W., *Oralità e scrittura*, il Mulino, 1982.

ORIANI R., *Nullità degli atti processuali*, I) diritto processuale civile, voce in Enc. Giuridica, XXI –Roma, 1990.

PENASA A., *Il rimedio a disposizione dell'ingiunto nel caso di dichiarazione di esecutività dell' IPE non validamente notificata: la Corte di Giustizia rinuncia a una soluzione unitaria e rinvia ai diritti nazionali*, 2015, Int'l Lis f. 1, p. 5.

PISANELLI, *L'invalidità come sanzione di norme non giuridiche*, Milano, 1940.

POLI G.G., *Il sistema delle fonti del processo civile telematico*, rivista

di diritto processuale, 2016, f. 4-5, pp. 1201-1214.

POLI R., *L'invalidità degli atti processuali*, Riv. Dir. Proc., 2015, f. 2, p. 353.

POLI R., *Rimessa alle sezioni unite la distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione*, Riv. Dir. Proc., 2015, 4-5, 1100.

POLI R., *Sulla sanabilità dell'inosservanza di forme prescritte a pena di preclusione e decadenza*, Riv. Dir. Proc., 1996.

PROTO PISANI A., *Note sulle sanatorie retroattive nel processo civile*, Foro.it, 2011.

PROTO PISANI A., *Violazione di norme processuali e sanatorie ex tunc o ex nunc e remissione in termini*, in Osservazioni e note sul processo civile, 2004, p. 25.

PROTO PISANI A., *Citazione sottoscritto da esercente extra districtum*, Osservazioni e note sul processo civile, 2004, p. 50

PROTO PISANI A., *In tema di disciplina delle nullità causate da difetto (o da vizi) di difesa tecnica*, Foro It., 1990, I, p. 1240.

PROTO PISANI A., *Violazione di norme processuali, sanatoria ex tunc o ex nunc e remissione in termini*, Foro It., 1992, I, p. 1719.

PROTO PISANI A., *Forma dell'atto di appello erroneamente svoltosi nelle forme del rito ordinario*, Foro it., 1983, I, 1963.

PROVINCIALI R., *Delle impugnazioni in generale*, in Trattato del processo civile, Napoli, 1962.

PUCCIARIELLO P., *Obblighi di deposito telematico: tra nuovi formalismi e regole di validità degli atti processuali*, Corr. Giur., 2016, f. 10., p. 1278.

PUNZI C., *Il processo civile sistema e problematiche, i soggetti e gli atti*, Torino, 2010, vol. I, p. 34.

REDENTI E., *Atti processuali civili*, Enc. Dir., Milano, 1959.

RICUPERATI A., *Le conseguenze del deposito cartaceo di atti processuali soggetti a presentazione esclusivamente telematica*, www.eclegal.it.

RUSSO, *Nessuna remissione in termini per la costituzione tardiva provocata dalla malattia del difensore*, fisco, 2016, 2992. preso.

SALVANESCHI L., *Riflessioni sulla conversione degli atti processuali di parte*, Riv. Dir. Proc., 1984, p. 121.

SANDULLI P., *Considerazioni sul concetto di invalidità degli atti giuridici*, in Stato e diritto, 1941.

SATTA S., *Il formalismo nel processo*, in *Il mistero del processo*, Adelphi, 2013, II ed

SATTA S., *Di alcuni profili del procedimento per ingiunzione*, in *Scritti dedicati ad A. Raselli*, Milano, 1971, tomo 2.

SATTA S., *Il mistero del processo*, Adelphi, 2013, II ed.

SATTA S., *Sull'inesistenza dei atti processuali*, Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1956, f. 1, p. 337.

TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna*, il Mulino, 1998.

VERDE G., *Per la chiarezza di idee in tema di documentazione informatica*, riv. dir. proc., 1990, p. 718.

VOCINO V., *Presupposti processuali*, Enc. giur., 1991.

VELICOGNA, LUPO, ONTANU, *Simplifying access to justice in cross border litigation, the national practices and the limits of the eu procedures the service of documents examples*, international journal of procedural law, 2016.

VACCARELLA R., *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli, 1975

ZAGREBELSKY G., *Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto*, Utet. Torino, 1970.

ZAN S., *Tecnologia, organizzazione e giustizia. L'evoluzione del processo civile telematico*, il Mulino, 2004.

ZUCCONI GALLI FONSECA E., *L'incontro tra informatica e processo*, Riv. Trim. dir. Proc., 2015, f. 4, p. 1185.

ZUCCONI GALLI FONSECA E., *La procura alle liti su supporto informatico*, [www. Judicium.it](http://www.Judicium.it)

